



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 3 novembre 2020 - n. 630

Conferimento di una decorazione agli operatori dei corpi e dei servizi della polizia locale di Regione Lombardia che si siano resi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo dal 1 febbraio al 3 maggio 2020) - Elenco dei primi 50 operatori premiati 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 132 del 3 novembre 2020

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3752 al n. 3772) 6
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3773 al n. 3781) 7
Ulteriori provvedimenti approvati (deliberazioni dal n. 3782 al n. 3784) 7

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2020 - n. XI/3759

Determinazioni integrative della d.g.r. n. 3389/2020 in merito alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario anno accademico 2020-2021 e 2021/2022 ed ulteriori disposizioni relative ai collegi universitari lombardi 8

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2020 - n. XI/3767

Assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati: determinazione del contributo per ciascun anno del triennio 2020-2022 (legge regionale 10 giugno 2002, n. 11) 12

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2020 - n. XI/3780

Ulteriori determinazioni relative alla misura «Safe Working – Io Riapro Sicuro» – Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde (d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 e s.m.l.) 13

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2020 - n. XI/3781

Determinazioni in ordine all'attuazione del d.p.c.m. 23 luglio 2020 recante «Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti» 15

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto direttore generale 23 ottobre 2020 - n. 12609

Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2020-2022. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - 3° provvedimento 28

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 4 novembre 2020 - n. 13254

Determinazioni relative all'avviso Dote unica lavoro fase quarta - attuazione della d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020 «Linee guida per l'attuazione della IV fase di dote unica lavoro» 31

D.G. Sport e giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 30 ottobre 2020 - n. 13072

Bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente (Bando Innevamento 2020) - Individuazione dei soggetti ammessi al contributo e degli importi rispettivamente assegnati e assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari diversi 145

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente unità organizzativa 29 ottobre 2020 - n. 13013

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3 Accordi per la ricerca - Progetto ID 229452 capofila Promidis s.r.l. - Rideterminazione del contributo, erogazione del saldo di progetto e riduzione impegni - CUP E46D17000060009 149

Decreto dirigente unità organizzativa 29 ottobre 2020 - n. 13014

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3 Accordi per la ricerca - Progetto ID 246977 capofila Framis Italia s.p.a. - Rideterminazione del contributo, erogazione quota a saldo e riduzione degli impegni - CUP E66D17000070009 154

D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

Decreto dirigente unità organizzativa 2 novembre 2020 - n. 13149

Approvazione esiti istruttori e graduatoria delle domande ammesse di cui al decreto n. 18985 del 20 dicembre 2019 «Autorizzazioni all'esercizio del servizio di navigazione sul sistema dei navigli lombardi (regolamento regionale 15 febbraio 2019, n. 2): bando» 158

Decreto dirigente struttura 2 novembre 2020 - n. 13131

Adozione della determinazione di conclusione positiva delle conferenze di servizi decisorie art. 14 bis, legge 241/1990 - forma semplificata (telematica) in modalità asincrona indette in data 26 giugno 2020 (cds_bul_n9_622) sui progetti definitivi di infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della banda ultra larga di cui all'allegato 1 160

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 29 ottobre 2020 - n. 13007

Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del ventiseiesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo 170

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 14 gennaio 2020 - n. 13

Sentenza 14 gennaio 2020 - n. 13 173

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 3 novembre 2020 - n. 630

Conferimento di una decorazione agli operatori dei corpi e dei servizi della polizia locale di Regione Lombardia che si siano resi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 (periodo dal 1 febbraio al 3 maggio 2020) - Elenco dei primi 50 operatori premiati

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti la l.r. 1 aprile 2015, n. 6, che disciplina i servizi di polizia locale e promuove le politiche integrate di sicurezza urbana e il regolamento regionale di attuazione n. 5 del 22 marzo 2019;

Vista la l.r. 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati) e, in particolare, il comma 2 dell'art. 7, ai sensi del quale la Giunta regionale può disporre il conferimento di diplomi d'onore, targhe, coppe o altri premi non in denaro;

Vista la d.g.r. n. 3440 del 28 luglio 2020, come modificata dalla d.g.r. n. 3667 del 13 ottobre 2020, che ha stabilito i criteri e le modalità per il conferimento di una decorazione, consistente in un nastrino e in un attestato, agli operatori dei corpi e dei servizi della polizia locale di Regione Lombardia che si siano resi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, nel periodo dal 1 febbraio al 3 maggio 2020 (cosiddetta «Fase 1»);

Atteso che la citata d.g.r. n. 3440 del 28 luglio 2020, come modificata dalla d.g.r. n. 3667 del 13 ottobre 2020, prevede, entro il mese di novembre 2020, la premiazione, in modo simbolico, di un massimo di 100 operatori di polizia locale segnalati dagli Enti locali di appartenenza, tramite la piattaforma *Bandi Online*, alla data del 10 ottobre 2020, e, successivamente, il conferimento della decorazione a tutti gli altri operatori, resisi ugualmente meritevoli, i cui nominativi siano stati segnalati dai rispettivi Enti entro la data del 9 novembre 2020, sempre utilizzando la piattaforma *Bandi Online*;

Preso atto delle n. 50 segnalazioni di operatori di polizia locale in possesso dei requisiti stabiliti dalla d.g.r. n. 3440 del 28 luglio 2020, come modificata dalla d.g.r. n. 3667 del 13 ottobre 2020, pervenute tramite la piattaforma *Bandi Online* entro la data del 10 ottobre 2020;

Ritenuto di approvare l'elenco dei primi 50 operatori premiati, i cui nominativi, unitamente all'indicazione dell'Ente di appartenenza, sono riportati nell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che all'acquisizione di n. 6.000 nastrini e alla stampa di altrettanti attestati si provvede con la spesa complessiva di € 47.200,00, che trova copertura al capitolo 8235 «Spese comunicazione e per organizzazione manifestazioni e convegni denominazione» del Bilancio 2020, ricorrendo alle convenzioni per i servizi di comunicazione stipulate da ARIA S.P.A., nel suo ruolo di Centrale di Committenza;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della tempistica stabilita dalle richiamate deliberazioni di Giunta regionale;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, e i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente decreto, dei primi 50 operatori di polizia locale, resisi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 (periodo dal 1 febbraio al 3 maggio 2020), ai quali è conferita la decorazione prevista dalla d.g.r. n. 3440/2020, come modificata dalla D.G.R. n. 3667/2020;

2. di dare atto che la decorazione di cui al punto 1. sarà conferita anche agli altri operatori di polizia locale segnalati dai rispettivi Enti entro la data del 9 novembre 2020, inseriti nell'elenco che sarà approvato con successivo decreto;

3. di dare atto che all'acquisizione di n. 6.000 nastrini e alla stampa di altrettanti attestati si provvede con la spesa complessiva di € 47.200,00, che trova copertura al capitolo 8235 «Spese comunicazione e per organizzazione manifestazioni e convegni denominazione» del Bilancio 2020, ricorrendo alle convenzioni per i servizi di comunicazione stipulate da ARIA S.P.A., nel suo ruolo di Centrale di Committenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Attilio Fontana

_____ • _____

Allegato

N.	Tipo Ente	Denominazione Ente	Nome operatore PL	Cognome operatore PL
1	Comune	Albino	Nadir	Carrara
2	Comune	Albino	Chiara	Perola
3	Comune	Alzano Lombardo	Edoardo	Persico
4	Comune	Alzano Lombardo	Andrea	Roberti
5	Comune	Bergamo	Gabriella	Messina
6	Comune	Brescia	Roberto	Novelli
7	Comune	Casalmaggiore	Alan	Carri
8	Comune	Casalmaggiore	Ilario	Udeschini
9	Comune	Casalpusterlengo	Carlo	Bernardelli
10	Comune	Casalpusterlengo	Marco Emilio	Botteri
11	Comune	Castelleone	Andrea Annibale	Vicini
12	Comune	Castiglione d'Adda	Angelo	Bertolotti
13	Comune	Castiglione d'Adda	Stefano	Piazza
14	Comune	Codogno	Marco Luigi Antonio	Simighini
15	Comune	Codogno	Francesco	Vaselli
16	Comune	Como	Donatello	Ghezze
17	Comune	Crema	Giovanni Gilberto	Regazzi
18	Comune	Crema	Lorena	Scandelli
19	Comune	Cremona	Giovanni	Gaia
20	Provincia	Cremona	Aldo	Maffezzoni
21	Comune	Cremona	Luca	Pegorari
22	Comune	Erba	Ottavio	Biundo
23	Comune	Erba	Pasquale	Prinzivalli
24	Unione	Insieme sul Serio	Sandro	Ghirimoldi
25	Unione	Insieme sul Serio	Marco	Pera
26	Comune	Lecco	Monica	Porta
27	Comune	Limido Comasco	Jose' Napoleon	Borghi
28	Comune	Limido Comasco	Laura	Giussani
29	Comune	Linarolo	Ivan	Malinverni
30	Comune	Linarolo	Luca	Salvaneschi
31	Comune	Lodi	Fabio Sebastiano	Germanà Ballarino
32	Comune	Lodi	Alberto	Pavesi
33	Provincia	Lodi	Angelo	Ugoni
34	Provincia	Mantova	Andrea	Caleffi
35	Comune	Mantova	Paolo	Perantoni
36	Comune	Melegnano	Fabio	Barbieri
37	Comune	Melegnano	Sara Ivanna	Pellizzari
38	Comune	Milano	Marco	Ciacchi
39	Comune	Monza	Pietro	Curcio
40	Comune	Nibionno	Giorgio	Riboldi
41	Comune	Orzinuovi	Nicola	Losi
42	Comune	Orzinuovi	Marco	Zana
43	Comune	Pavia	Flaviano	Crocco

44	Provincia	Pavia	Mauro	Maccarini
45	Comune	Sondrio	Mauro	Bradani
46	Provincia	Sondrio	Graziano	Simonini
47	Comune	Soresina	Gianluigi	Grazioli
48	Comune	Soresina	Fabio	Ravasi
49	Comune	Sospiro	Jessica	Bernardi
50	Comune	Varese	Matteo	Ferrario

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 132 del 3 novembre 2020
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3752 al n. 3772)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l'assessore Caparini)

3752 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 44° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

3753 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, R.G. N. 7772/2020, PROMOS- SO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE TERZA, PER L'ANNUL- LAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III, N. 1/2020, CONCERNENTE LA D.G.R. N. X/6164 DEL 30 GENNAIO 2017, AVENTE AD OGGETTO: «AVVIO DELLA PRESA IN CARICO DI PAZIENTI CRONICI E FRAGILI. DETERMINAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 23/2015». NOMINA DEI DIFENSORI RE- GIONALI AVV.TI MARIA EMILIA MORETTI E SABRINA GALLONETTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. NR. 20200434)

3754 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA COR- TE COSTITUZIONALE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AVVERSO LA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 7 AGOSTO 2020 RE- CANTE «ASSETTAMENTO DI BILANCIO 2020-2022 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI». NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

3755 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO DELLA SENTENZA N. 6211/2020, RESA NEL GIUDIZIO, R.G. N. 13038/2019, CON LA QUALE IL TRIBUNALE DI MILANO HA DICHIARATO NON DOVUTA LA RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI AIUTI PAC, IN RIFERIMENTO AGLI ANNI 2015 E 2016, ED ILLEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DISPOSTA DALLA REGIONE LOMBARDIA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SA- BRINA GALLONETTO, MARIA EMILIA MORETTI E ANNALISA SANTAGO- STINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. NR. 20190070)

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)

AM01 - SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE

3756 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA CONVENZIONE STIPULA- TA CON FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 PER L'OCCUPAZIO- NE DI SPAZI PRESSO PALAZZO PIRELLI

DIREZIONE GENERALE R RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ
EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Relatore il Vice Presidente Sala)

R150 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

3757 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONO- MICA: APPROVAZIONE RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE UNIVERSITÀ PUBBLICHE LOMBARDE PER L'INNOVAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DIGITALE

3758 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DI RE- GIONE LOMBARDIA AL WORLD MANUFACTURING FORUM 2020

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l'assessore De Nichilo Rizzoli)

E154 - SISTEMA DUALE E DIRITTO ALLO STUDIO

3759 - DETERMINAZIONI INTEGRATIVE DELLA D.G.R. N. 3389/2020 IN MERITO ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIO- NE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNI- VERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2020-2021 E 2021/2022 ED ULTE- RIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AI COLLEGI UNIVERSITARI LOMBARDI

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ
E PARI OPPORTUNITÀ
(Relatore l'assessore Piani)

J151 - FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

3760 - APPROVAZIONE MISURA SPERIMENTALE A FAVORE DI ORFA- NI DI FEMMINICIDIO E ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI - ART. 7 BIS L.R. 11/2012

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI
VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M154 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODU- ZIONI E DEL TERRITORIO

3761 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA «PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI» CAMPAGNA 2020/2021 - RE- GOLAMENTO (UE) 1308/2013 PROGRAMMI DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Mattinzoli)

O153 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEL CON- TESTO TERRITORIALE

3762 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'INNO- VAZIONE TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE CAMPANIA, REGIONE PUGLIA E SOCIETÀ CAPOFILA ADIRAMEF S.R.L.

3763 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'INNO- VAZIONE TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE LOMBARDIA, SOCIETÀ ING. ENEA MATTEI S.P.A.

DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E
MODA

(Relatore l'assessore Magoni)

P151 - PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

3764 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI COMUNI TURISTICI E DELLE CITTÀ D'ARTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LE- GISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23 «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FE- DERALISMO FISCALE MUNICIPALE» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S154 - INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

3765 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER LA RE- DAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRAS- PORTO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA EX FIAT-ALFA ROMEO, ARESE, IL NODO DI INTERSCAMBIO RHO/FIERA, L'AREA MIND E MILANO

3766 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIO- NE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, COMUNE DI MILANO E COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER LA REDAZIO- NE DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEI SISTE- MI DI TRASPORTO PUBBLICO A SERVIZIO DELL'AMBITO OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIO- NE DELLA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA E DEL P.I.I. «AREE EX FALCK E SCALO FERROVIARIO» NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ
(Relatore l'assessore Bolognini)

U1 - DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ

3767 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIA- ZIONI CHE FORNISCONO GRATUITAMENTE AI NON VEDENTI CANI GUIDA APPPOSITAMENTE ADDESTRATI: DETERMINAZIONE DEL CON- TRIBUTO PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2020-2022 (LEGGE RE- GIONALE 10 GIUGNO 2002, N. 11)

U150 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE

3768 - MODIFICHE AL TRACCIATO DATI DELL'ANAGRAFE REGIO- NALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI AL FINE DELLA GESTIONE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI, DI CUI AL COMMA 13 DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N. 16 «DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI»

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

(Relatore l'assessore Foroni)

Z157 - ATTUAZIONE PIANI POST EMERGENZA E RISORSE IDRICHE

3769 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLA- BORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL POLITECNICO DI

MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - PER LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL PROCESSO DI DISINFEZIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE, AI FINI DELLA TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E DELL'INCENTIVAZIONE DI PRATICHE DI RIUSO AGRICOLO

3770 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON ENTI ATTUATORI E DEFINIZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ PROGETTUALI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DEL CONTRATTO DI FIUME E DEL PROGETTO STRATEGICO DI SOTTOBACINO DEL LAMBRO SETTENTRIONALE

3771 - AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE AZIONI DELL'AQST «CONTRATTO DI FIUME SEVESO» E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SEVESO RIVER PARK» IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO

3772 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON ENTI ATTUATORI E DEFINIZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ PROGETTUALI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DEL CONTRATTO DI FIUME OLONA-BOZZENTE - LURA - LAMBRO MERIDIONALE E DEL PROGETTO STRATEGICO DI SOTTOBACINO DEL TORRENTE LURA

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3773 al n. 3781)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

3773 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «MISURE URGENTI PER LA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI RESIDENZIALI DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO IN EMERGENZA, PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MEDICALI A FAVORE DELLA MEDICINA TERRITORIALE E DELLE RSA E PER IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ SEDI DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA - MODIFICA ALL'ART. 3 DELLA L.R. 4/2020»

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana) AG - DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

3774 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COM-PRAVENDITA DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE IN MILANO SER-RAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

3775 - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO IN RELAZIONE AL RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL SSRR A SEGUITO DI CONDOTTE NEGLIGENTI IN ORDINE AL DOSAGGIO DEL PARATORMONE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)

DIREZIONE GENERALE R RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE (Relatore il Vice Presidente Sala)

R151 - AUTORITÀ DI GESTIONE POR FESR 2014-2020

3776 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA: SVILUPPO DI NUOVI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

DIREZIONE GENERALE G WELFARE (Relatore l'assessore Gallera)

G164 - PREVENZIONE

3777 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST AG-RDTS - TAMPONE NASOFARINGEO) PER LA SORVEGLIANZA COVID-19

G176 - CONTROLLO STRATEGICO

3778 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST AG-RDTS - TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO)

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Mattinzoli)

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

3779 - LINEA CREDITO ADESSO EVOLUTION DI CUI ALLA D.G.R. 20 APRILE 2020, N. XI/3074 E S.M.I.: DETERMINAZIONI TECNICHE SUL RIFINANZIAMENTO OGGETTO DELLA D.G.R. 5 AGOSTO 2020, N. XI/3495 IN RELAZIONE ALL'ACCORDO REGIONE LOMBARDIA - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE DI CUI ALLA D.G.R. N. 3372 DEL 14 LUGLIO 2020 E AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO DI RACCORDO ATTIVITÀ 2020-2022 DI FINLOMBARDA S.P.A. DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/3468 DEL 5 AGOSTO 2020

O150 - COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

3780 - ULTERIORI DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA MISURA «SAFE WORKING - IO RIAPRO SICURO» - CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SANITARIA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE LOMBARDE (D.G.R. 5 MAGGIO 2020, N. XI/3110 E S.M.I.)

DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ (Relatore l'assessore Bolognini)

U153 - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITÀ

3781 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 23 LUGLIO 2020 RECANTE «DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ CHE, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, DEVONO AFFRONTARE GLI ONERI DERIVATI DALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI»

Ulteriori provvedimenti approvati (deliberazioni dal n. 3782 al n. 3784)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE G WELFARE (Relatore l'assessore Gallera)

G169 - POLO OSPEDALIERO

3782 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA REMUNERAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE PER INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI PER L'EMERGENZA COVID-19

3783 - AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI FINANZIAMENTO PER L'ADI E LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PER L'ESERCIZIO 2020

G175 - SISTEMI INFORMATIVI E GOVERNO BENI E SERVIZI

3784 - SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE PAZIENTI COVID-19 - ULTERIORI INDICAZIONI

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3759

Deferimazioni integrative della d.g.r. n. 3389/2020 in merito alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario anno accademico 2020-2021 e 2021/2022 ed ulteriori disposizioni relative ai collegi universitari lombardi

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario», con la quale Regione Lombardia ha previsto la soppressione degli appositi organismi denominati «Istituti per il Diritto allo Studio Universitario» (ISU) che assicuravano la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario e ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni delle AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio, regolandola con apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 della medesima l.r. 33/2004;

Visto in particolare l'art. 5 della citata l.r. 33/2004 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a definire annualmente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie, i requisiti per l'accesso ai servizi, l'entità delle prestazioni e le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario;

Visti:

- il d.p.c.m. 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della l. 2 dicembre 1991 n. 390»;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» la quale, in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, è volta a riformare i tratti fondamentali del sistema universitario e la sua «Governance», con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo culturale e scientifico;

Richiamato il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante «Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6», ed in particolare:

- gli articoli 7, comma 7 e 8, comma 1, i quali statuiscono espressamente che l'importo della borsa di studio universitaria, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa nonché i criteri e le modalità di riparto del Fondo Integrativo statale sono determinati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Collegio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo;
- l'articolo 7, comma 8, il quale stabilisce che in attesa dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'importo della borsa di studio è determinato con apposito decreto ministeriale in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente;
- l'articolo 8, comma 5, il quale prevede che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito e condizione economica;

Visti:

- l'articolo 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. che ha introdotto nuove disposizioni relative al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che interessa gli studenti per il pagamento delle tasse universitarie, le agevolazioni e le eventuali richieste di borse di studio;
- Il decreto interministeriale n. 798 dell'11 ottobre 2017 con il quale sono stati definiti, in particolare, i nuovi criteri e le modalità di riparto del Fondo Integrativo statale per l'assegnazione delle borse di studio;

- il d.m. 6 maggio 2020, n. 63 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2020/2021;
- il d.m. 9 maggio 2020 n. 65 di aggiornamento dei limiti massimi relativi agli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2020/2021;
- il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19», convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivi d.p.c.m. Attuativi;
- il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
- il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» - convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il d.p.c.m. 24 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 21 marzo 2020 e successive integrazioni;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 620 del 16 ottobre 2020;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Piano Regionale di Sviluppo dell'XI Legislatura - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018 - che individua tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo:

- il rafforzamento del sistema universitario quale obiettivo prioritario delle politiche regionali, con conseguente responsabilità degli atenei nella programmazione e nella gestione delle risorse finanziarie;
- il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del merito e dell'eccellenza nell'assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e meritevoli e ad una maggiore efficienza;

Dato atto che i soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario sulla base della l.r. 33/2004 - emanano appositi bandi di concorso per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario, in conformità alle disposizioni fissate dalla citata normativa nazionale e regionale e sulla base dei requisiti minimi definiti dalla Regione;

Evidenziato che con d.g.r. n. XI/3389 del 20 luglio 2020 sono stati approvati i requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021, nonché i criteri e le previsioni di finanziamento - per complessivi € 49.676.464,00 - afferenti al Fondo Integrativo statale e alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 68/2012, da assegnare ai soggetti gestori per la concessione della borsa di studio a favore degli studenti idonei;

Rilevata l'esigenza di consentire ai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario di quantificare il numero delle borse di studio da assegnare a favore degli studenti capaci e meritevoli nell'a.a. 2020/2021;

Considerato che la citata d.g.r. n. 3389/2020 demanda a successiva deliberazione della Giunta regionale la determinazione delle risorse autonome per la concessione da parte delle isti-

tuzioni universitarie lombarde delle borse di studio universitarie nell'a.a. 2020/2021;

Ritenuto pertanto di determinare per l'a.a. 2020/2021 le risorse autonome per l'assegnazione delle borse di studio universitarie di cui al d.lgs. 68/2012 ed alla l.r. 33/2004 nell'importo complessivo di € 12.478.635,00, da ripartire tra le istituzioni universitarie sulla base dei criteri già definiti dalla d.g.r. n. 3389/2020, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito che le predette somme sono stanziare - nei limiti comunque dell'assegnazione del Fondo Integrativo statale determinato sulla base dei criteri del citato d.l. n. 798/2017 - a valere sui capitoli della Missione 4 Programma 4, Titolo 1 n. 7811,7812 e 7813 del bilancio regionale 2021 riferito al bilancio pluriennale 2020-2022;

Ritenuto altresì di programmare anche per l'a.a. 2021/2022 l'intervento sopra citato afferente alla concessione delle borse di studio universitarie di cui al d.lgs. 68/2012 a favore degli studenti capaci e meritevoli per l'importo di € 12.481.635,00 a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 7811,7812 e 7813 del bilancio regionale 2022 riferito al bilancio pluriennale 2020/2022;

Richiamati in via ulteriore:

- l'articolo 13, comma 4 del citato d.lgs. 68/2012 (art. 13, comma 4) il quale, nell'ambito delle tipologie e delle strutture residenziali destinate agli studenti universitari, ha definito e regolamentato, oltre alle residenze universitarie, anche i collegi universitari quali strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
- la l.r. 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di Stabilità» 2020-2022, ed in particolare l'art. 2, comma 16, il quale prevede che «Al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia dei collegi universitari lombardi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) quale sistema peculiare per garantire il diritto allo studio universitario secondo i principi della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario), è riconosciuto per ciascun anno del triennio 2020-2022 alle università che gestiscono l'offerta e l'erogazione dei servizi nei collegi universitari un contributo integrativo di Euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse della Missione 4, Programma 4, Titolo 1, da ripartire tra gli atenei sulla base del numero di posti autorizzati a favore degli studenti;

Dato atto che la predetta deliberazione rinvia a successivi provvedimenti dirigenziali la determinazione del contributo a favore degli atenei destinatari sulla base del criterio sopra citato, nonché l'adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione delle risorse;

Rilevata l'esigenza di valorizzare -nell'ambito del sistema universitario lombardo caratterizzato a livello nazionale dalla più marcata attrattività di studenti fuori sede e dal maggior numero di posti alloggio offerti in residenze universitarie - la qualità e l'efficacia dell'offerta dei collegi universitari, quale sistema peculiare ed infungibile di strutture finalizzate a fornire, oltre a specifici servizi di residenzialità, una qualificata proposta educativa attraverso una serie di servizi complementari di accompagnamento, tutoraggio, assistenza didattica, nonché di formazione e cultura, in un contesto di forte integrazione sociale;

Ritenuto pertanto di programmare, sia per l'annualità 2021, sia per l'annualità 2022 l'intervento di valorizzazione della qualità e dell'efficacia dei collegi universitari lombardi di cui alla citata l.r. 24/2019 per l'importo di € 1.000.000,00 annuo, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 7811,7812 e 7813 del bilancio regionale anno 2021 ed anno 2022 con riferimento al bilancio pluriennale 2020-2022;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare le risorse regionali autonome per l'assegnazione nell'a.a. 2020/2021 delle borse di studio universitarie di cui al d.lgs. 68/2012 e della l.r. 33/2004 nell'importo complessivo di € 12.478.635,00, da ripartire tra le istituzioni universitarie sulla base dei criteri già definiti dalla d.g.r. n. 3389/2020, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che le somme di cui al punto precedente sono stanziare -nei limiti comunque dell'assegnazione del Fondo Integrativo statale determinato sulla base dei criteri del d.l. n. 798/2017 - a valere sui capitoli della Missione 4 Programma 4,

Titolo 1 n. 7811,7812 e 7813 del bilancio regionale 2021 riferito al bilancio pluriennale 2020-2022;

3. di programmare anche per l'a.a. 2021/2022 l'intervento di cui al punto 1 afferente alla concessione delle borse di studio universitarie a favore degli studenti capaci e meritevoli per l'importo di € 12.481.635,00 a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 7811,7812 e 7813 del bilancio regionale 2022 riferito al bilancio pluriennale 2020/2022;

4. di programmare, sia per l'annualità 2021 sia per l'annualità 2022, l'intervento di valorizzazione della qualità e dell'efficacia dei collegi universitari lombardi di cui alla l.r. 24/2019 per l'importo di € 1.000.000,00 annuo, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 7811,7812 e 7813 del bilancio regionale anno 2021 ed anno 2022 con riferimento al bilancio pluriennale 2020-2022;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

6. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO RIPARTO RISORSE REGIONALI BORSE di STUDIO A.A. 2020/2021

N°	DENOMINAZIONE	CODICE BENEFICIARIO	FABBISOGNO a.a.2019/2020	RISORSE REGIONALI PER BORSE DI STUDIO a.a.2020/2021
1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	90363	€ 5.253.755,00	€ 701.413,44
2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (per essa a EDISU Pavia) + IUSS	19119	€ 9.074.800,65	€ 1.211.550,05
3	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	20163	€ 12.075.732,50	€ 1.612.195,67
4	UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE	120531	€ 372.469,32	€ 49.727,29
5	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE I.U.L.M.	41683	€ 1.973.890,00	€ 263.528,27
6	UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO	22741	€ 23.418.226,00	€ 3.126.498,76
7	UNIVERSITA' CARLO CATTANEO L.I.U.C.	104153	€ 358.772,00	€ 47.898,60
8	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	€ 17.368.151,00	€ 2.318.770,97
9	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	139200	€ 10.307.231,00	€ 1.376.088,22
10	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	150494	€ 1.191.374,38	€ 159.056,90
11	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	51468	€ 4.374.103,00	€ 583.973,68
12	UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI	22040	€ 3.963.126,00	€ 529.105,34
13	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA	28215	€ 1.369.806,00	€ 182.878,79
14	NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI - NABA - MILANO (per essa a Nuova Accademia S.r.l.)	24547	€ 455.488,00	€ 60.810,87
15	ACCADEMIA DI BELLE ARTI A.C.M.E.- MI (per essa a Leonardo Da Vinci S.r.l.)	430344	€ 72.186,00	€ 9.637,34
16	ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTA GIULIA BRESCIA (per essa a Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS)	94535	€ 259.381,00	€ 34.629,20
17	ACCADEMIA L.A.B.A. BRESCIA (per essa a LABA. S.r.l.)	430339	€ 351.021,23	€ 46.863,82
18	ACCAD. DI BELLE ARTI "A.GALLI" COMO per essa a ILEM S.r.l.	623550	€ 16.612,00	€ 2.217,82
19	ACCADEMIA DI BELLE ARTI "CARRARA" - BERGAMO (per essa a Comune di Bergamo)	10025	€ 50.039,00	€ 6.680,56
20	CONSERVATORIO di MUSICA "G.VERDI" MILANO	16480	€ 237.198,00	€ 31.667,61
21	CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" COMO	245774	€ 7.855,00	€ 1.048,70
22	CONSERVATORIO DI MUSICA "L. CAMPIANI" MANTOVA	242496	€ 7.805,00	€ 1.042,02
23	CONSERVATORIO MUSICA "L. MARENZIO" BRESCIA	430343	€ 17.520,00	€ 2.339,04
24	ISTITUTO SUPER.di STUDI MUSICALI "G. DONIZETTI" - BG	730661	€ 26.916,00	€ 3.593,48
25	ISTITUTO SUPER.di STUDI MUSICALI "C.MONTEVERDI" CR	724855	€ 0,00	€ 0,00
26	ISTITUTO SUPER.di STUDI MUSICALI "G. PUCCINI" - GALLARATE	746913	€ 0,00	€ 0,00

N°	DENOMINAZIONE	CODICE BENEFICIARIO	FABBISOGNO a.a.2019/2020	RISORSE REGIONALI PER BORSE DI STUDIO a.a.2020/2021
27	ISTITUTO SUPER.di STUDI MUSICALI "F. VITTADINI" - PAVIA	577988	€ 33.064,16	€ 4.414,30
28	SCUOLA SUPER. PER MEDIATORI LINGUISTICI P.M .LORIA- MILANO	19860	€ 45.620,00	€ 6.090,59
29	SCU. SUPER. per MEDIAT LINGUIST. "CARLO BO" - MILANO (per essa a IULM)	41683	€ 137.322,00	€ 18.333,46
30	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIAT. LING. - VARESE (per essa a I.L.S.I.T. S.r.l.)	430345	€ 13.352,00	€ 1.782,59
31	CIVICA SCUOLA IINTERPRETI E TRADUTTORI A. SPINELLI (per essa a Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	215980	€ 40.684,19	€ 5.431,63
32	CIVICA SCUOLA di MUSICA C.ABBADO (per essa a Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	215980	€ 22.551,47	€ 3.010,78
33	CIVICA SCUOLA di MUSICA TEATRO PAOLO GRASSI (per essa a Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	215980	€ 22.800,00	€ 3.043,96
34	CIVICA SCUOLA di CINEMA L.VISCONTI (per essa a Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	215980	€ 2.910,00	€ 388,51
35	ISTITUTO EUROPEO di DESIGN - I.E.D.	42956	€ 387.822,00	€ 51.776,98
36	UNIVERSITA' HUMANITAS	942896	€ 8.162,00	€ 1.089,68
37	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIAT. LINGUIS. UNICOLLEGE Srl MANTOVA	694052	€ 46.337,87	€ 6.186,43
38	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIAT. LINGUIS. "GONZAGA" MANTOVA	306077	€ 88.556,00	€ 11.822,85
39	ISTITUTO MARANGONI SRL MILANO	963868	€ 4.669,00	€ 623,34
40	C. P. M. ISITITUTO MUSICALE MUSSIDA MUSIC PUBLISHING	899766	€ 7.957,00	€ 1.062,32
41	ISTITUTO SAE ITALIA SRL	983795	€ 2.705,00	€ 361,14
42	FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI e MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	245480	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALI		€ 93.467.970,77	€ 12.478.635,00

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3767

Assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati: determinazione del contributo per ciascun anno del triennio 2020-2022 (legge regionale 10 giugno 2002, n. 11)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 11: «Erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti»;

Vista la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso», in particolare il Capo VIII – Erogazione di contributo al servizio cani guida per non vedenti, art. 41;

Considerato che Regione Lombardia sostiene, con un proprio contributo, le attività volte all'allevamento, alla crescita, all'addestramento di cani guida, a partire dalla nascita fino alla consegna gratuita a persone non vedenti per dare loro l'opportunità di migliorare la propria qualità di vita;

Richiamata la d.g.r. 4 ottobre 2002, n. VII/10528 avente ad oggetto «Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi assegnati alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati»;

Richiamata la d.g.r. 11 novembre 2019, n. XI/2427 avente ad oggetto «Assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati: determinazioni. (legge regionale 10 giugno 2002, n. 11)», che aggiorna ed integra la d.g.r. 4 ottobre 2002, n. VII/10528;

Considerato che con la d.g.r. sopra richiamata si è provveduto, tra l'altro, a determinare i criteri e le modalità di assegnazione del contributo ordinario e straordinario alle associazioni che allevano e addestrano cani guida per cittadini non vedenti residenti in Lombardia ai sensi della l.r. n. 11/2002, criteri e modalità riportati nell'allegato che costituisce parte integrante del provvedimento richiamato e che si confermano anche per la presente delibera;

Visto il decreto della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 16588 del 18 novembre 2019 con il quale sono state determinate le modalità di rendicontazione ed erogazione dei contributi per il servizio cani guida destinati a persone non vedenti residenti in Lombardia ed approvati sia il modello di domanda dei contributi che le tabelle di rendicontazione tutt'ora vigenti;

Considerato che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, le associazioni hanno attraversato un periodo di difficoltà nella scorsa primavera per le attività di addestramento, e che pertanto si ritiene opportuno estendere di ulteriori tre mesi il periodo di riferimento considerato per la consegna degli esemplari addestrati ed il conseguente riconoscimento del contributo a favore delle Associazioni stesse;

Ritenuto di provvedere a diffondere l'iniziativa promossa dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità mediante gli strumenti di comunicazione più idonei per le finalità di cui al presente atto;

Considerato che le risorse per l'erogazione del contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti sono previste sulla base delle disponibilità di bilancio a valere sul capitolo 12.02.104.5850 ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 11/2002, e che saranno erogate a seguito della verifica della rendicontazione pervenuta;

Preso atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse già disponibili a bilancio sul triennio 2020-2022 a valere sul capitolo 12.02.104.5850 e imputate come segue:

- per l'esercizio 2020 pari ad € 118.000,00,
- per l'esercizio 2021 pari ad € 100.000,00,
- per l'esercizio 2022 pari ad € 100.000,00;

Vista legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali;

Richiamato il decreto n. 1 del 29 marzo 2018, ad oggetto «XI legislatura – Nomina dei componenti della Giunta Regionale» che costituisce la Giunta Regionale dell'XI Legislatura;

Richiamate la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della XI Legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare i criteri e le modalità di assegnazione del contributo ordinario alle associazioni che addestrano cani guida per cittadini non vedenti residenti in Lombardia, ai sensi della l.r. n. 11/2002 riportati nell'allegato che costituisce parte integrante della d.g.r. 11 novembre 2019, n. XI/2427 richiamata in premessa;

2. di prendere atto che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, le associazioni hanno attraversato un periodo di difficoltà nella scorsa primavera per le attività di addestramento, e che pertanto si ritiene opportuno prevedere l'estensione ad ulteriori tre mesi del periodo di riferimento considerato per la consegna degli esemplari addestrati;

3. di prendere atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse disponibili a bilancio sul triennio 2020-2022 a valere sul capitolo 12.02.104.5850 e imputate come segue:

- per l'esercizio 2020 pari ad € 118.000,00,
- per l'esercizio 2021 pari ad € 100.000,00,
- per l'esercizio 2022 pari ad € 100.000,00;

4. di incaricare la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità alla diffusione delle iniziative promosse per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente cani guida appositamente addestrati ai cittadini non vedenti residenti in Lombardia, e di svolgere le attività amministrative finalizzate alla raccolta delle domande, alla loro istruttoria, nonché alla erogazione dei contributi;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3780

Ulteriori determinazioni relative alla misura «Safe Working – lo Riapro Sicuro» – Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde (d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 e s.m.i.)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e s.m.i., ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali;
- la legge regionale 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico»;
- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» che prevede anche la concessione di contributi a fondo perduto per i soggetti che promuovono attività sportive;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamate:

- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 avente ad oggetto «Safe Working – lo Riapro Sicuro» - Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde - Definizione dei criteri della misura» che ha approvato i criteri e riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura «Safe working» con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 18.680.000,00, di cui euro 3.480.000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio e euro 15.200.000,00 a carico di Regione Lombardia, individuando quale responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia;
- la d.g.r. 12 maggio 2020, n. XI/3124 che ha incrementato la dotazione finanziaria della misura: «Safe Working – lo Riapro Sicuro» per un importo pari a € 500.000,00, riservato alle micro e piccole imprese del settore dello sport, che trova copertura finanziaria sul capitolo 6.01.203.5372 dell'esercizio 2020 del bilancio 2020-2022 e che porta la dotazione finanziaria complessiva a euro 19.180.000,00 di cui 15.700.000,00 a valere su risorse regionali;
- la d.g.r. 18 maggio 2020, n. XI/3157 che ha disposto una rimodulazione tecnica della dotazione finanziaria della misura «Safe Working – lo Riapro Sicuro» di cui alla DGR 5 maggio 2020, n. XI/3110 e s.m.i., confermando la dotazione complessiva e le risorse regionali assegnate, incrementando di € 1.800.000,00 la copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.203.14300 del bilancio 2020, che risultano essere pari a euro 6.037.000,00, e riducendo, contestualmente, di € 1.800.000,00 la copertura finanziaria a

valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2020 che risultano essere pari a € 3.963.000,00;

- la d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3379 che ha ampliato la platea dei destinatari della misura «Safe working – lo riapro sicuro» apportando delle modifiche ai criteri approvati con la richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 rideterminandone la dotazione finanziaria in euro 16.180.000,00;
- la d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3616 che ha approvato i criteri per la realizzazione del bando «Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde» in collaborazione con Unioncamere Lombardia, destinandovi 1.500.000,00 di euro della misura Safe Working con conseguente rideterminazione della dotazione finanziaria della misura Safe Working in euro 14.680.000,00;
- la d.g.r. 1 ottobre 2020, n. XI/3627 che ha modificato gli interventi e le spese ammissibili della misura «Safe working – lo riapro sicuro» per finanziare interventi di digital business e ha modificato il termine per la presentazione delle domande di contributo, corredate dalla rendicontazione delle spese sostenute, fissandolo al 30 novembre 2020;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 che ha previsto limitazioni alle attività dei servizi di ristorazione consentendole dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265 che introduce nuove limitazioni per diverse attività economiche in conseguenza all'incremento della curva dei contagi prevedendo ulteriori restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione che risultano consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 con un massimo di quattro persone per tavolo e nuove chiusure per le imprese del settore sportivo come palestre e piscine;

Visti altresì:

- il DL 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA. 57021- SA.58547;
- la decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Dato atto che con d.d.s. 22 maggio 2020, n. 6120, adottato a seguito della sopracitata decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 della Commissione Europea, è stata aggiornata l'applicazione del regime di Aiuti come stabilito dalla d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 e ss.mm.ii.;

Preso atto che, come stabilito dalla citata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 e ss.mm.ii., Unioncamere Lombardia con determinazione D.O. n. 39 del 22 maggio 2020 ha approvato il bando «Safe Working – lo riapro sicuro» che, come da successive determinazioni di aggiornamento in coerenza con le deliberazioni

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

regionali, prevede l'apertura dello sportello dal 28 maggio 2020 al 30 novembre 2020;

Preso atto delle richieste pervenute dalle associazioni di rappresentanza delle imprese lombarde che offrono servizi di ristorazione, di ridurre l'investimento minimo previsto dal bando «Safe working – lo riapro sicuro» per facilitare l'accesso al contributo alle imprese che intendono sostenere investimenti per proseguire l'attività di ristorazione anche mediante consegna a domicilio;

Considerata l'opportunità di:

- accogliere le richieste presentate dalle associazioni di rappresentanza delle imprese lombarde, nell'ottica di facilitare lo svolgimento dell'attività nei limiti consentiti dal richiamato d.p.c.m. 24 ottobre 2020, favorendo in particolare il sostegno agli investimenti necessari per svolgere l'attività di ristorazione con consegna al fine di ridurre le gravi conseguenze economiche alle imprese del settore;
- ridurre la soglia minima di investimento necessaria per accedere al contributo anche per le imprese del settore dello sport;

Ritenuto pertanto di ridurre l'investimento minimo previsto per accedere al contributo dagli attuali 1.300,00 euro a 900,00 euro per le sole domande presentate sul bando «Safe working – lo riapro sicuro»:

- dalle imprese che offrono servizi di ristorazione con i seguenti codici ATECO:
 - I56.10.11 Ristorazione con somministrazione
 - I56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
 - I56.10.20 Gelaterie e pasticcerie
 - I56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
 - I56.10.42 Ristorazione ambulante
 - I56.21.00 Catering per eventi, banqueting
 - I56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- dalle imprese del settore dello sport (codice ATECO 93 «Attività sportive»);

Dato atto che è stata trasmessa alla Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo apposita informativa in merito alle previsioni di cui alla presente deliberazione che non modificano gli elementi sostanziali già approvati per il bando Safe working;

Dato atto che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 *final*, ha adottato la quarta modifica del Temporary Framework, che proroga le disposizioni del quadro temporaneo per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

Considerato che ai fini dell'efficacia della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 *final* è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 - SA.58547, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Dato atto che l'inquadramento del Bando «Safe Working – lo riapro sicuro» giuridicamente fa riferimento all'Aiuto SA.57021 e che si considera l'Aiuto SA.58547 ai soli fini della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di confermare:

- tutti gli altri punti e criteri già previsti dall'allegato A «Criteri per la misura «Safe working – lo riapro sicuro» - Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde» alla d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 e ss.mm.ii.;
- che, come stabilito dal d.d.s. 6120/2020 sopra richiamato, la misura «Safe working – lo riapro sicuro» si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-SA.58547, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii e che la presente deliberazione non comporta modifiche sull'inquadramento;

Stabilito di demandare:

- al Dirigente della Struttura Filieri Distributive, terziario e tutela dei consumatori l'adozione di un provvedimento che autorizzi Unioncamere Lombardia a prorogare l'apertura dello sportello fino al 18 dicembre 2020 conseguentemente

te alla proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.57021 – SA.58547;

- a Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento ai sensi della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110, l'aggiornamento del bando «Safe Working – lo riapro sicuro» secondo quanto stabilito dalla presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ridurre l'investimento minimo previsto per accedere al contributo dagli attuali 1.300,00 euro a 900,00 euro per le sole domande presentate sul bando «Safe working – lo riapro sicuro»:

- dalle imprese che offrono servizi di ristorazione con i seguenti codici ATECO:
 - I56.10.11 Ristorazione con somministrazione
 - I56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
 - I56.10.20 Gelaterie e pasticcerie
 - I56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
 - I56.10.42 Ristorazione ambulante
 - I56.21.00 Catering per eventi, banqueting
 - I56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- dalle imprese del settore dello sport (codice ATECO 93 «Attività sportive»);

2. di confermare:

- tutti gli altri punti e criteri già previsti dall'allegato A «Criteri per la misura «Safe working – lo riapro sicuro» - Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde» alla d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 e ss.mm.ii.;
- che, come stabilito dal d.d.s. 6120/2020 sopra richiamato, la misura «Safe working – lo riapro sicuro» si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-SA.58547, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii e che la presente deliberazione non comporta modifiche sull'inquadramento;

3. di demandare al Dirigente della Struttura Filieri Distributive, terziario e tutela dei consumatori l'adozione di un provvedimento che autorizzi Unioncamere Lombardia a prorogare l'apertura dello sportello fino al 18 dicembre 2020 conseguentemente alla proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.57021 – SA.58547;

4. di demandare a Unioncamere Lombardia, in qualità di responsabile del procedimento ai sensi della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110, l'aggiornamento del bando «Safe Working – lo riapro sicuro» secondo quanto stabilito dalla presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3781

Determinazioni in ordine all'attuazione del d.p.c.m. 23 luglio 2020 recante «Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

Vista la seguente normativa a livello nazionale:

- legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 47, ha disposto la sospensione delle attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilità, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- d.p.c.m. del 17 maggio 2020 art. 9 comma 1 recante ulteriori disposizioni per la disabilità;
- l'art. 8 del d.p.c.m. 26 aprile 2020, con il quale è stata disposta la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni;
- decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con Legge 77/2020, che prevede, all'art. 104, comma 3, che al fine di garantire misure di sostegno agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, è istituito un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020;
- il d.p.c.m. 23 luglio 2020 recante «Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti»;

Richiamate le seguenti leggi e ordinanze regionali:

- legge 3/2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale;
- legge 23/2015 di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità);
- n. 514 del 21 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale»;
- n. 515 del 22 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020»;

- n. 517 del 23 marzo 2020 «Modifica dell'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020»;
- n. 521 del 4 aprile 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;
- n. 537 del 30 aprile 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;
- n. 539 del 3 maggio 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;
- n. 547 del 17 maggio 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

Richiamate altresì le seguenti delibere regionali:

- d.g.r. XI/2906 del 8 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;
- d.g.r. XI/2903 del 2 marzo 2020 «Prime Determinazioni in ordine all'emergenza, epidemiologica da Covid-19»;
- d.g.r. XI/2986 del 23 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid - 19 - area territoriale»;
- d.g.r. XI/3114 del 7 maggio 2020 «Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19»;
- d.g.r. XI/3115 del 7 maggio 2020 «Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da COVID -19»;
- d.g.r. XI/3131 del 12 maggio 2020 «COVID-19: Indicazioni in merito ai test sierologici»;
- d.g.r. XI/3183 del 26 maggio 2020 «Art. 8 d.p.c.m. 26 aprile 2020 come modificato dall'art. 9 del d.p.c.m. del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità»;
- d.g.r. XI/3226 del 09 giugno 2020 «Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla «Fase 1» dell'emergenza epidemiologica da covid-19»
- d.g.r. XI/3524 del 5 agosto 2020 «Aggiornamento agli atti di indirizzo ex d.g.r. XI/3226 del 09 giugno 2020»;

Richiamati gli artt. 1 «Riparto delle risorse» e 2 «Finalità» del d.p.c.m. 23 luglio 2020 nella parte in cui prevedono che:

- le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità per l'anno 2020, sono pari a euro 40 milioni, e sono attribuite alle regioni;
- tali risorse sono destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020;
- le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento dell'indennità agli enti gestori alle strutture semiresidenziali, dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono le seguenti:
 - a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
 - b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
 - c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al comma 1 del decreto;

Richiamati in particolare gli artt. 3 e 4 del d.p.c.m. 23 luglio 2020 laddove prevedono che:

- ciascuna regione provvede a determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti con disabilità di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020 e che al fine di determinare tale parametro può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione gestore della struttura una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con disabilità che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo 2020;
- il numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile non può comunque essere superiore a 100;
- le regioni rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - l'effettiva erogazione ai beneficiari delle risorse trasferite di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla completa erogazione delle medesime secondo le modalità di cui all'allegato A del decreto;

Rilevato che l'importo assegnato a Regione Lombardia a valere sul fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, come previsto nell'allegato a) al d.p.c.m. del 23 luglio 2020, è pari a euro 6.680.000,00 e che il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione viene disposto dalla Presidenza del Consiglio - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - a condizione che quest'ultima abbia formalmente adottato il Piano di riapertura delle strutture previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

Dato atto che Regione Lombardia ha formalmente adottato con d.g.r. XI/3183 del 26 maggio 2020 «Art. 8 d.p.c.m. 26 aprile 2020 come modificato dall'art. 9 del d.p.c.m. del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità» e, con riferimento ad alcune tipologie tra quelle rientranti nella misura, con successiva d.g.r. XI/3226/2020, il piano di riapertura delle strutture previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, con riferimento alle seguenti tipologie di unità di offerta: CDD, CSE, SFA, CDC, attività sperimentali diurne per disabili ai sensi della d.g.r. X/3239/2012 e servizi semiresidenziali e diurni nell'area della salute mentale;

Dato atto che all'esito del confronto nel corso del mese di settembre e di ottobre con le associazioni degli enti gestori delle unità di offerta dell'area disabili, è stato condiviso di procedere al riconoscimento dell'indennità agli enti gestori di unità di offerta che, in esito all'adozione del piano di riavvio regionale, hanno effettivamente presentato il proprio progetto di riavvio all'ATS ai sensi delle delibere regionali sopra richiamate;

Considerato opportuno, in attuazione dell'art. 3 comma 4 del d.p.c.m. del 23 luglio 2020, in una logica di omogeneità amministrativa, al fine di garantire adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari in ordine alla presente misura di sostegno, definire e mettere a disposizione delle ATS lo schema tipo di manifestazione di interesse per la formazione dell'elenco degli enti gestori pubblici e privati beneficiari dell'indennità, che hanno presentato il piano sensi delle sopracitate delibere regionali;

Stabilito pertanto di dare mandato alle ATS perché procedano a bandire entro il 6 novembre 2020 la manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al d.p.c.m. 23 luglio 2020 secondo lo schema di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, diretta a enti gestori pubblici e privati di CDD, CSE, SFA, CDC, di attività sperimentali diurne per disabili ai sensi della d.g.r. X/3239/2012 e di servizi semiresidenziali e diurni nell'area della salute mentale autorizzati o accreditati che hanno presentato il piano ai sensi delle delibere sopracitate, raccogliendo, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:

- le autocertificazioni ex d.p.r. 445/2000 sul numero di utenti in carico al 17 marzo 2020, singolarmente per ciascuna

unità di offerta gestita, secondo l'allegato 1) alla manifestazione di interesse;

- le ricevute quietanzate dei costi relativi al periodo ricompreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 afferenti le tipologie di spesa previste dal decreto e di seguito richiamate, unitamente alla scheda excel di relativa sintesi che verrà resa disponibile dalla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità e redatta in allineamento all'allegato A) al d.p.c.m. del 23 luglio 2020;
- a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
- c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al comma 1;

Precisato che i singoli enti, qualora gestiscano unità di offerta ubicate sul territorio di più ATS, procedono a presentare domanda di indennità sulle singole ATS e in relazione alle sole unità di offerta ubicate sui rispettivi territori;

Stabilito di prevedere che entro due giorni dalla scadenza dei bandi, le ATS provvedono a trasmettere alla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità il numero delle prese in carico autocertificate totali al 17 marzo 2020 e distintamente per ciascuno degli enti che ha presentato domanda e singola unità di offerta gestita, al fine della conseguente determinazione a livello regionale del riparto del Fondo per ATS, in applicazione del seguente calcolo:

- rapporto tra il numero di prese in carico totali al 17 marzo 2020 a livello regionale autocertificate dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo alle singole ATS e il valore dell'assegnazione del fondo pari a euro 6.680.000,00;
- prodotto tra il valore della singola presa in carico, determinato come sopra indicato, e il numero delle prese in carico totali autocertificate dagli enti gestori alle singole ATS;

Dato atto che, in applicazione del d.p.c.m. 23 luglio 2020, il contributo massimo per ente gestore concedibile da parte delle ATS sulla spesa ammissibile è pari al valore della singola presa in carico, come determinata a livello regionale e disposta nel decreto di riparto del Fondo, per un massimo di 100 utenti in carico alla data del 17 marzo 2020, in ogni caso entro il tetto massimo dell'assegnazione e fermo restando che qualora la spesa ammissibile sia inferiore al valore teorico delle prese in carico al 17 marzo 2020, la concessione massima è pari al valore della spesa stessa e non al valore teorico delle prese in carico autocertificate;

Precisato che a livello regionale la DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità procederà, in rapporto agli enti gestori che presentano domanda su più ATS autocertificando un numero di prese in carico superiore a 100, a comunicare il tetto massimo di prese in carico per ATS utile ai fini del calcolo dell'indennizzo concedibile sulla spesa ammissibile, attraverso abbattimento della quota superiore a 100 effettuato proporzionalmente al numero degli utenti in carico per ATS;

Stabilito di prevedere altresì che le ATS procedono entro il 9 dicembre 2020 all'adozione della delibera di approvazione dell'elenco degli enti beneficiari della misura e dell'importo della relativa concessione e a trasmetterla tempestivamente alla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità unitamente al file unico e consolidato di ATS dettagliato per ente gestore e singola unità di offerta recante i dati relativi al numero autocertificato di utenti in carico al 17 marzo 2020 e all'importo della spesa sostenuta e ammissibile nel periodo ricompreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 nell'ambito delle nature di costo più sopra richiamate, secondo il format che verrà reso disponibile dalla stessa Direzione, con evidenza dell'importo totale della concessione riconosciuta, distintamente per ente e singola unità di offerta;

Evidenziato che qualora l'ente abbia sostenuto una spesa imputabile a più unità di offerta semiresidenziali per persone con

disabilità dallo stesso gestite, l'importo è imputato dall'ente a una sola di queste unità di offerta ovvero a tutte le unità di offerta interessate, in proporzione agli utenti autocertificati in carico a ciascuna di esse al 17 marzo 2020;

Evidenziato altresì, in relazione agli eventuali casi nei quali più canali di contributo legittimamente concorrano alla copertura di un costo sostenuto dall'ente gestore, che quest'ultimo è ammesso a presentare la documentazione contabile relativa al costo purché sia distintamente indicata la quota non coperta da altri contributi e per la quale la domanda di indennizzo è presentata;

Stabilito di prevedere che, in esito alle concessioni disposte in attuazione del bando, le eventuali economie prodotte sull'assegnazione alle singole ATS dovranno essere comunicate e ritrasferite al bilancio regionale, fatta salva l'eventuale previsione a livello nazionale di una estensione del periodo di eleggibilità della spesa oltre il 31 luglio 2020, per il quale, in funzione attuativa, le ATS procederanno ad approvare un nuovo bando allineato al periodo oggetto di estensione e a trasmettere alla Dg Politiche Sociali Abitative e Disabilità, dopo la scadenza per la presentazione delle relative domande, il numero delle prese in carico autocertificate sempre al 17 marzo 2020 da parte degli enti gestori partecipanti, al fine del ricalcolo da parte di quest'ultima del valore della presa in carico e del nuovo riparto per ATS al cui allineamento queste ultime procederanno mediante fatturazione diretta tra i relativi bilanci;

Dato atto che l'intervento di sostegno di cui al presente provvedimento trova copertura sull'esercizio finanziario 2020 sulle risorse pari a euro 6.680.000,00 a valere sul capitolo di spesa 12.07.104.14625;

Dato atto che il presente provvedimento comporta impegni di spesa;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Stabilito che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare mandato alle ATS perché procedano a bandire entro il 6 novembre 2020 la manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al d.p.c.m. 23 luglio 2020 secondo lo schema di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, diretta a enti gestori pubblici e privati di CDD, CSE, SFA, CDC, di attività sperimentali diurne per disabili ai sensi della d.g.r. X/3239/2012 e di servizi semiresidenziali e diurni nell'area della salute mentale autorizzati o accreditati che hanno presentato il piano ai sensi delle delibere sopracitate, raccogliendo, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:

- le autocertificazioni ex d.p.r. 445/2000 sul numero di utenti in carico al 17 marzo 2020, singolarmente per ciascuna unità di offerta gestita, secondo l'allegato 1) alla manifestazione di interesse;
- le ricevute quietanzate dei costi relativi al periodo ricompreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 afferenti le tipologie di spesa previste dal decreto e di seguito richiamate, unitamente alla scheda excel di relativa sintesi che verrà resa disponibile dalla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità e redatta in allineamento all'allegato A) al d.p.c.m. del 23 luglio 2020;
 - a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
 - b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
 - c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
 - d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
 - e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
 - f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
 - g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;

h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al comma 1;

2. di precisare che i singoli enti, qualora gestiscano unità di offerta ubicate sul territorio di più ATS, procedono a presentare domanda di indennità sulle singole ATS e in relazione alle sole unità di offerta ubicate sui rispettivi territori;

3. di prevedere che entro due giorni dalla scadenza dei bandi, le ATS provvedono a trasmettere alla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità il numero delle prese in carico autocertificate totali al 17 marzo 2020 e distintamente per ciascuno degli enti che ha presentato domanda e singola unità di offerta gestita, al fine della conseguente determinazione a livello regionale del riparto del Fondo per ATS, in applicazione del seguente calcolo:

- rapporto tra il numero di prese in carico totali al 17 marzo 2020 a livello regionale autocertificate dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo alle singole ATS e il valore dell'assegnazione del fondo pari a euro 6.680.000,00;
- prodotto tra il valore della singola presa in carico, determinato come sopra indicato, e il numero delle prese in carico totali autocertificate dagli enti gestori alle singole ATS;

4. di dare atto che, in applicazione del d.p.c.m. 23 luglio 2020, il contributo massimo per ente gestore concedibile da parte delle ATS sulla spesa ammissibile è pari al valore della singola presa in carico, come determinata a livello regionale e disposta nel decreto di riparto del Fondo, per un massimo di 100 utenti in carico alla data del 17 marzo 2020, in ogni caso entro il tetto massimo dell'assegnazione e fermo restando che qualora la spesa ammissibile sia inferiore al valore teorico delle prese in carico al 17 marzo 2020, la concessione massima è pari al valore della spesa stessa e non al valore teorico delle prese in carico autocertificate;

5. di precisare che a livello regionale la DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità procederà, in rapporto agli enti gestori che presentano domanda su più ATS autocertificando un numero di prese in carico superiore a 100, a comunicare il tetto massimo di prese in carico per ATS utile ai fini del calcolo dell'indennizzo concedibile sulla spesa ammissibile, attraverso abbattimento della quota superiore a 100 effettuato proporzionalmente al numero degli utenti in carico per ATS;

6. di prevedere altresì che le ATS procedono entro il 9 dicembre 2020 all'adozione della delibera di approvazione dell'elenco degli enti beneficiari della misura e dell'importo della relativa concessione e a trasmetterla tempestivamente alla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità unitamente al file unico e consolidato di ATS deflaggiato per ente gestore e singola unità di offerta recante i dati relativi al numero autocertificato di utenti in carico al 17 marzo 2020 e all'importo della spesa sostenuta e ammissibile nel periodo ricompreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 nell'ambito delle nature di costo più sopra richiamate, secondo il format che verrà reso disponibile dalla stessa Direzione, con evidenza dell'importo totale della concessione riconosciuta, distintamente per ente e singola unità di offerta;

7. di evidenziare che qualora l'ente abbia sostenuto una spesa imputabile a più unità di offerta semiresidenziali per persone con disabilità dallo stesso gestite, l'importo è imputato dall'ente a una sola di queste unità di offerta ovvero a tutte le unità di offerta interessate, in proporzione agli utenti autocertificati in carico a ciascuna di esse al 17 marzo 2020;

8. di evidenziare altresì, in relazione agli eventuali casi nei quali più canali di contributo legittimamente concorrano alla copertura di un costo sostenuto dall'ente gestore, che quest'ultimo è ammesso a presentare la documentazione contabile relativa al costo purché sia distintamente indicata la quota non coperta da altri contributi e per la quale la domanda di indennizzo è presentata;

9. di prevedere che, in esito alle concessioni disposte in attuazione del bando, le eventuali economie prodotte sull'assegnazione alle singole ATS dovranno essere comunicate e ritrasferite al bilancio regionale, fatta salva l'eventuale previsione a livello nazionale di una estensione del periodo di eleggibilità della spesa oltre il 31 luglio 2020, per il quale, in funzione attuativa, le ATS procederanno ad approvare un nuovo bando allineato al periodo oggetto di estensione e a trasmettere alla Dg Politiche Sociali Abitative e Disabilità, dopo la scadenza per la presentazione delle relative domande, il numero delle prese in carico autocertificate sempre al 17 marzo 2020 da parte degli enti gestori partecipanti, al fine del ricalcolo da parte di quest'ultima del valore della presa in carico e del nuovo riparto per ATS al cui allineamento queste ultime procederanno mediante fatturazione diretta tra i relativi bilanci;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

10. di dare atto che l'intervento di sostegno di cui al presente atto trova copertura sull'esercizio finanziario 2020 sulle risorse pari a euro 6.680.000,00 a valere sul capitolo di spesa 12.07.104.14625;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

Il segretario
Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato 1

ATS DI _____

**AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INDENNITA' DA PARTE DEGLI ENTI
GESTORI DELLE UNITA' DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' A
VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL DPCM 23 LUGLIO 2020**

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'ATS di _____, mediante il presente avviso pubblico concorre a garantire l'attuazione sul territorio di riferimento delle determinazioni regionali di cui alla D.G.R.XI/_____del _____in ordine all'attuazione del D.P.C.M. 23 luglio 2020 recante: *"Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti"*.

A.2 Riferimenti normativi

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 47;
- D.P.C.M. del 17 maggio 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 9 primo comma;
- D.L. n. 34 del 19 maggio 2020: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, art. 104, comma 3;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", art. 8;
- il D.P.C.M. 23 luglio 2020: "Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti";
- D.G.R. XI/3183 del 26 maggio 2020: "Art. 8 DPCM 26 aprile 2020, come modificato dall'art. 9 del DPCM del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità";
- D.G.R. XI/3226 del 9 giugno 2020: "Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla "Fase 1" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

A.3 Enti ammessi a presentare domanda

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli enti gestori pubblici o privati

- di CDD, CSE, SFA, CDC, di attività sperimentali diurne per disabili ai sensi della DGR X/3239/2012 e di servizi semiresidenziali e diurni nell'area della salute mentale autorizzati o accreditati, che hanno presentato il piano di riavvio/di gestione ai sensi della DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020;

- hanno sostenuto spese derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti nel periodo decorrente dal 17 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, come declinate nel punto A4 del presente avviso.

A.4 Spese ammissibili

In conformità a quanto previsto dal DPCM del 23/07/2020, saranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute nel periodo decorrente dal 17 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, relative a:

- a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
- c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al punto A.3.

Qualora l'ente gestore avesse sostenuto una spesa imputabile a più unità di offerta semiresidenziali per persone con disabilità dallo stesso gestite, l'importo è imputato dall'ente a una sola di queste unità di offerta ovvero a tutte le unità di offerta interessate, in proporzione agli utenti in carico a ciascuna di esse al 17/03/2020.

In relazione agli eventuali casi nei quali più canali di contributo legittimamente concorrano alla copertura di un costo sostenuto dall'ente gestore, quest'ultimo è ammesso a presentare la documentazione contabile attestante il costo purché venga distintamente indicata la quota di spesa non coperta da altri contributi e per la quale la domanda di indennizzo è presentata.

A.5 Determinazione del valore massimo dell'indennità e dell'importo della concessione

L'indennità è parametrata al numero autocertificato di utenti in carico all'ente gestore alla data del 17 marzo 2020 nelle unità di offerta semiresidenziali per persone con disabilità di cui al presente avviso. In ogni caso il numero totale di utenti per singolo ente gestore, per determinare l'ammontare massimo dell'indennità riconoscibile, non può comunque essere superiore a 100, tenuto conto di tutte le unità di offerta gestite.

In applicazione del DPCM 23/07/2020 il contributo massimo per ente gestore concedibile da parte della ATS sulla spesa ammissibile è pertanto pari al valore della singola presa in carico, come determinata a livello regionale e disposta nel decreto di riparto del Fondo, per un massimo di 100 utenti in carico alla data del 17/03/2020, in ogni caso entro il tetto massimo

dell'assegnazione e fermo restando che qualora la spesa ammissibile sia inferiore al valore teorico delle prese in carico al 17/03/2020, la concessione massima è pari al valore della spesa stessa e non al valore teorico delle prese in carico autocertificate.

A livello regionale la DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità procederà, in rapporto agli enti gestori che presentano domanda su più ATS autocertificando un numero totale di prese in carico superiore a 100 alla data del 17/03/2020, a comunicare il tetto massimo di prese in carico per ATS utile ai fini del calcolo dell'indennizzo concedibile sulla spesa ammissibile, attraverso abbattimento della quota superiore a 100 effettuato per ATS proporzionalmente al numero degli utenti in carico alle unità di offerta gestite sui rispettivi territori;

La concessione a favore degli enti gestori che presentano manifestazione di interesse verrà disposta con provvedimento delle singole ATS all'esito del riparto regionale dell'assegnazione del Fondo, calcolato in ragione della determinazione, sempre a livello regionale, del valore per singolo utente in carico autocertificato dagli enti alla data del 17/03/2020. Tale valore, in allineamento al DPCM 23/07/2020, sarà calcolato rapportando il numero totale a livello regionale degli utenti in carico al 17/03/2020 autocertificati dagli enti gestori e comunicati da ATS al valore complessivo dell'assegnazione del Fondo di euro 6.680.000, con un tetto massimo di indennità pari a 100 utenti in carico per singolo ente gestore. Per gli enti gestori di unità di offerta ubicate su più ATS con un numero di prese in carico al 17/03/2020 superiore a 100, trova applicazione il punto 5) del dispositivo della DGR di approvazione dello schema tipo del presente bando.

B. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

B.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere presentata esclusivamente via P.E.C. in formato PDF e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore, a partire **dalle ore 10:00 del _____ alle ore _____ del _____**.

La manifestazione di interesse è redatta dall'ente gestore utilizzando lo schema di cui all'allegato 1) al presente avviso, allegando copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente.

Alla domanda sono allegati:

- le autocertificazioni ex DPR 445/2000 sul numero di utenti in carico al 17/03/2020, singolarmente per ciascuna unità di offerta semiresidenziale per persone con disabilità gestita sul territorio dell'ATS, secondo l'allegato 1) al presente avviso;
- le ricevute quietanzate dei costi relativi al periodo tra il 17/03/2020 e il 31/07/2020 afferenti le tipologie di spesa previste dal decreto e di seguito richiamate, unitamente alla scheda excel di relativa sintesi resa disponibile da parte della ATS sulla base del format comunicato

dalla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità e redatta in allineamento all'allegato A) al DPCM del 23 luglio 2020;

- a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
- c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al comma 1.

La scheda per la rilevazione della documentazione contabile è trasmessa dall'ente gestore all'ATS anche in formato aperto excel, per il successivo invio da parte di ATS a livello regionale dei dati necessari al consolidamento istruttorio e la successiva rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

B.2 Verifica di ammissibilità delle manifestazioni di interesse e valutazione e istruttoria per la determinazione dell'indennità

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli enti gestori richiedenti, come indicati al punto A.3 del presente bando, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa. In particolare, gli enti gestori sono tenuti a presentare la domanda esclusivamente con le modalità di cui al punto B.1 del presente bando.

Acquisita la documentazione di cui al punto C4 del presente bando, la ATS procede, entro due giorni dalla scadenza del bando, a trasmettere alla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità il numero totale delle prese in carico autocertificate al 17/03/2020 e distintamente per ciascuno degli enti che ha presentato domanda e singola unità di offerta gestita, al fine della conseguente determinazione a livello regionale del riparto del Fondo per ATS, in applicazione del seguente calcolo:

- rapporto tra il numero di prese in carico totali al 17/03/2020 a livello regionale autocertificate dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo alle singole ATS e il valore dell'assegnazione del fondo pari a euro 6.680.000,00;
- prodotto tra il valore della singola presa in carico, determinato come sopra indicato, e il numero delle prese in carico totali autocertificate dagli enti gestori alle singole ATS;

La ATS procede entro il 9/12/2020 all'adozione della delibera di approvazione dell'elenco degli enti beneficiari della misura e dell'importo della relativa concessione e a trasmetterla tempestivamente alla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità unitamente al file unico e consolidato di ATS dettagliato per ente gestore e singola unità di offerta recante i dati relativi al numero autocertificato di utenti in carico al 17/03/2020 e all'importo della spesa sostenuta e ammissibile nel periodo ricompreso tra il 17/03/2020 e il 31/07/2020 nell'ambito delle nature di costo più sopra richiamate, secondo il format che verrà reso disponibile dalla stessa Direzione, con evidenza dell'importo totale della concessione riconosciuta, distintamente per ente e singola unità di offerta.

B.3 Comunicazione degli esiti dell'istruttoria

L'ATS provvede a comunicare l'esito della valutazione agli enti gestori che hanno presentato la manifestazione di interesse mediante pubblicazione della delibera di concessione sul sito dell'Agenzia e comunicazione via pec.

C. DISPOSIZIONI FINALI

C.1 Controlli

L'ATS provvederà ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli enti gestori che risulteranno beneficiari della presente misura di sostegno, in attuazione di quanto previsto dal DPR 445/2000.

C.2 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel _____

C.3 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'ATS - www._____ sezione bandi.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: _____ -- tel...

C.4 Allegati

La manifestazione di interesse è redatta dall'ente gestore utilizzando lo schema di cui all'allegato 1) al presente avviso, allegando copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente.

Gli enti gestori compilano e trasmettono all'ATS anche la scheda analitica excel riportante gli estremi della documentazione contabile attestante la spesa ammissibile - redatta secondo il format excel reso disponibile da ATS secondo il modello elaborato dalla Dg Politiche Sociali Abitative e Disabilità, in allineamento a quanto previsto dal DPCM del 23/07/2020

Schema per la presentazione della manifestazione di interesse all'indennità di cui al DPCM 23 luglio 2020 diretta a enti gestori pubblici e privati di servizi semiresidenziali per persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal DPCM 23/07/2020 e art. 104, comma 3, legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL' INDENNITA' DI CUI AL DPCM 23/07/2020 E ART 104 COMMA 3 DL 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020 IN RELAZIONE A UNITA' DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Il/la sottoscritto/a, in qualità di legale
rappresentante dell'ente gestore _____ con sede legale nel comune di
_____ via _____, in relazione all'Avviso approvato con Deliberazione ATS
n. _____ del _____

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

- all'indennità di cui al DPCM 23 luglio 2020 recante *"Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti"*;
- in reazione a unità di offerta semiresidenziali per persone con disabilità per la quale/le quali è stato presentato all'ATS il piano di riavvio/di gestione ai sensi del Piano territoriale regionale di cui alla DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020 nel quadro di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020

E A TAL FINE DICHIARA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'
(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti

- che, alla data del 17.3.2020, il numero degli utenti in carico alla unità di offerta (indicare tipologia di unità di offerta o la denominazione della sperimentazione ex DGR 3239) _____ e ubicata nel comune di _____ via _____, è (indicare il numero) _____ e che per la stessa l'ente ha presentato il piano di riavvio/di gestione ai sensi della DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020);

(l'ente aggiunge di seguito tante dichiarazioni sul numero degli utenti in carico al 17/03/2020 e sul piano di riavvio/di gestione quante sono le singole unità di offerta in relazione alle quali presenta domanda; il capoverso va pertanto

interamente ricompilato per ciascuna delle unità di offerta ubicate sul territorio di ATS, per le quali è presentata manifestazione di interesse);

- di essere consapevole che l'ATS potrà effettuare controlli allo scopo di accertare la veridicità di quanto qui dichiarato;

allegando copia del documento di identità valido.

Luogo e data

Firma _____

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.g. 23 ottobre 2020 - n. 12609**Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2020-2022. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - 3° provvedimento**

IL DIRETTORE

DC BILANCIO E FINANZA

Visto il decreto legislativo 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Visto in particolare l'art. 51, comma 4;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al Decreto legislativo e in particolare i punti 2 *Principio della competenza finanziaria* e 5 *Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa* per la parte relativa all'imputazione della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica e all'istituzione del fondo pluriennale vincolato;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico», art. 1, c. 5 che nell'ambito delle norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti del bilancio con provvedimento del responsabile finanziario;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»

Vista la legge regionale del 7 agosto 2020, n. 18 «Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. 3468 del 5 agosto 2020 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2020 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 3096/2020, a seguito della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 Assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 9604 del 6 agosto 2020 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamata la regionale del 4 agosto 2020, n. 17 «Rendiconto generale della gestione 2019»;

Visti l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Visti i decreti:

- n. 8131 del 8 luglio 2020 della Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità, pari Opportunità
- nn 9494 del 4 agosto 2020 e 9705 del 10 agosto 2020 della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
- nn. 10159 e 10160 del 2 settembre 2020 della DG Ambiente e Clima

con i quali, sulla base dell'esigibilità della spesa, si assumono gli impegni sul 2020 relativi a risorse vincolate, pari all'importo complessivo dell'obbligazione giuridica e contestualmente si rimanda la reimputazione al 2021 degli impegni corrispondenti alle quote esigibili in tale esercizio, previa variazione di bilancio e successiva economia di impegno da esigibilità differita;

Considerata, quindi, la necessità di procedere alle variazioni di bilancio di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificata da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria della proposta di decreto sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista in particolare la d.g.r. 182 del 31 maggio 2018 con la quale, tra le altre:

- si approva il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura
- si attribuisce alla d.ssa Manuela Giaretta l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale Bilancio e Finanza
- si attribuisce alla d.ssa Manuela Giaretta la competenza anche di responsabile dei servizi finanziari;

DECRETA

1. Di procedere alle variazioni del bilancio di previsione 2020-2022 indicate all'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.

Il direttore
Manuela Giaretta

_____ • _____

ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2020	2021	2022
CAPITOLO	DESCRIZIONE			
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI VINCOLATE		1.919.128,48	90.000,00
009981	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI VINCOLATI		1.965.334,05	1.524.401,71
TOTALE ALLEGATO - PARTE ENTRATE			3.884.462,53	1.614.401,71

ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

						2020	2021	2022				
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	Spese in conto capitale	011502	574.040,43	(574.040,43)	574.040,43	133.108,09	133.108,09	-	
						TOT. Spese in conto capitale	574.040,43	(574.040,43)	574.040,43	133.108,09	-	
						01	TOTALE PROGRAMMA	574.040,43	(574.040,43)	574.040,43	133.108,09	-
						2020	2021	2022				
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV	
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spese in conto capitale	011140	1.391.293,62	(1.391.293,62)	1.391.293,62	1.391.293,62	1.391.293,62	-	
						TOT. Spese in conto capitale	1.391.293,62	(1.391.293,62)	1.391.293,62	1.391.293,62	-	
						05	TOTALE PROGRAMMA	1.391.293,62	(1.391.293,62)	1.391.293,62	1.391.293,62	-
9	TOTALE MISSIONE					1.965.334,05	(1.965.334,05)	1.965.334,05	1.524.401,71	1.524.401,71	-	
						2020	2021	2022				
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV	

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spese correnti	013485	225.000,00	-	225.000,00	90.000,00	90.000,00	-	
				TOT. Spese correnti		225.000,00	-	225.000,00	90.000,00	90.000,00	-	
		01	TOTALE PROGRAMMA			225.000,00	-	225.000,00	90.000,00	90.000,00	-	
12	TOTALE MISSIONE					225.000,00	-	225.000,00	90.000,00	90.000,00	-	
							2020		2021		2022	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spese correnti	007687	1.694.128,48	(1.694.128,48)	1.694.128,48		-		
				TOT. Spese correnti		1.694.128,48	(1.694.128,48)	1.694.128,48		-		
		01	TOTALE PROGRAMMA			1.694.128,48	(1.694.128,48)	1.694.128,48		-		
16	TOTALE MISSIONE					1.694.128,48	(1.694.128,48)	1.694.128,48		-		
TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA						3.884.462,53	(3.659.462,53)	3.884.462,53	1.614.401,71	1.614.401,71	-	
MOVIMENTAZIONE FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA							3.659.462,53					

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 4 novembre 2020 - n. 13254

Determinazioni relative all'avviso Dote unica lavoro fase quarta - attuazione della d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020 «Linee guida per l'attuazione della IV fase di dote unica lavoro»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Visti:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visti altresì:

- la d.g.r. n. X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A e Sezione B;
- il d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013, «Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)»;
- la d.g.r. n. XI/7763 del 17 gennaio 2018 concernente le regole e le modalità di svolgimento dei tirocini in Lombardia;
- il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
- la d.g.r. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020» che ha definito le modalità operative di funzionamento per l'attuazione della Terza fase di Dote Unica Lavoro approvando le «Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro» ed i documenti metodologici: «Il sistema di profilazione DUL Fase III» e le «Soglie per operatore DUL Fase III» di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla stessa delibera e definito uno stanziamento complessivo pari ad € 102.000.000,00;
- il d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 «Approvazione Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 - POR FSE 2014 - 2020 - Attuazione della d.g.r. n. 959 del 11 dicembre 2018» con il quale è stato approvato l'Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 - 2020, il Manuale di Gestione e stanziato per l'avvio dell'iniziativa risorse pari ad € 50.000.000;
- la d.g.r. n. 1533 del 15 aprile 2019 «Adegamenti Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - di cui alla d.g.r. n. 959 del 11 dicembre 2018» che ha approvato alcune determinazioni tese ad adeguare la misura alle novità normative del Reddito di Cittadinanza e a migliorarne l'efficacia;
- il d.d.u.o. n. 5673 del 18 aprile 2019 «Determinazioni relative all'Avviso Dote Unica Lavoro - Terza Fase 2019 - 2021 - Por Fse 2014 - 2020 - Attuazione d.g.r. n. 1533 del 15 aprile

2019» cui sono state apportate alcune modifiche all'Avviso;

- il d.d.u.o. n. 11010 del 25 luglio 2019 «Determinazioni relative all'Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 di cui al d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii.» che ha previsto l'aggiornamento dell'Avviso e del Manuale di Gestione di Dote Unica Lavoro;
- la d.g.r. n. 2462 del 18 novembre 2019 «Determinazioni relative alla Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 - di cui alla d.g.r. n. 959 del 11 dicembre 2018 e ss.mm.ii.» con la quale è stata disposta la programmazione delle risorse disponibili pari ad Euro 2.219.206,39 ex L. 53/00, a valere su d.l. 87/2014, per gli interventi di formazione previsti da Dote Unica Lavoro - Fascia 5 ed approvati alcuni interventi evolutivi della misura;
- il d.d.u.o. n. 16993 del 25 novembre 2019 «Determinazioni relative all'Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 di cui al d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii.» con il quale è stato disposto l'incremento della dotazione finanziaria della Misura per € 17.219.206,39, la definizione delle soglie massime operatore a seguito della verifica periodica del 31 ottobre 2019 e l'aggiornamento dell'Avviso e Manuale di Gestione di Dote Unica Lavoro;
- il d.d.u.o. n. 1393 del 6 febbraio 2020 ««Determinazioni relative all'Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 di cui al d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii.» con il quale è stato disposto il rifinanziamento per € 2.000.000 a favore degli operatori accreditati pubblici»;
- il d.d.u.o. n. 3977 del 31 marzo 2020 con il quale sono state aggiornate le disposizioni dell'Avviso Dote Unica Lavoro a seguito delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e aggiornate le soglie massime operatore a seguito della verifica periodica del 28 febbraio 2020;
- il d.d.u.o. n. 8091 del 8 luglio 2020 che ha previsto la modifica dei criteri di redistribuzione delle risorse sull'Avviso Dote Unica Lavoro; l'assegnazione di risorse finanziarie pari ad € 10.000.000 a titolo di overbooking controllato e la definizione delle nuove soglie operatore a seguito della verifica del 30 giugno 2020;
- il d.d.u.o. n. 12390 del 20 ottobre 2020 con il quale è stato previsto il rifinanziamento della misura per Euro 10.000.000 a titolo di «overbooking controllato» ed aggiornate le soglie operatore a seguito della verifica periodica del 30 settembre 2020;

Considerato che la d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020 «Linee guida per l'attuazione della IV Fase di Dote Unica Lavoro a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC)» ha previsto i seguenti interventi evolutivi di Dote Unica Lavoro:

- revisione dei criteri di accesso al sistema di profilazione da parte dei destinatari, al fine di garantire una maggiore corrispondenza tra i fabbisogni reali della persona e i servizi erogabili, tenendo conto della necessità di fornire servizi di accompagnamento anche a coloro che provengono da periodi di sospensione;
- ampliamento del target dei destinatari, includendo anche i lavoratori in Cassa integrazione in deroga in quanto sospesi dalle attività lavorative a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- revisione del paniere dei servizi, con l'introduzione di nuove attività funzionali a rafforzare le attività di orientamento e formazione e ad accompagnare al lavoro le persone;
- modifica del costo standard del servizio di inserimento e avvio al lavoro;
- revisione dei criteri per l'aggiornamento delle soglie operatore per garantire una maggiore continuità di presa in carico dei destinatari e di efficacia dei servizi, fermo restando l'orientamento al risultato occupazionale come elemento di valutazione della capacità degli operatori di contribuire alla qualità dei servizi erogati;

Visti i seguenti provvedimenti che, in attuazione delle determinazioni della d.g.r. n. 3470/2020 sopra richiamata, hanno anticipato alcuni aggiornamenti all'Avviso vigente di Dote Unica lavoro:

- i d.d.u.o. n. 10011 del 22 settembre 2020 e d.d.u.o. n. 11998 del 12 ottobre 2020 con i quali è stato approvato l'accesso a Dote Unica Lavoro per tutti i lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamento salariale in deroga e con «causali» COVID-19;
- il d.d.u.o. n. 12390 del 20 ottobre 2020 con il quale sono state

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

aggiornate le soglie operatore a seguito della verifica periodica del 30 settembre 2020 applicando i nuovi criteri di assegnazione;

Visto il d.d.u.o. n. 12393 del 20 ottobre 2020 con il quale è stato aggiornato il costo standard del servizio a risultato di inserimento e avvio al lavoro;

Considerato che le determinazioni di cui alla d.g.r. n. 3470/2020 prevedono anche i seguenti aggiornamenti all'Avviso e Manuale di Gestione di Dote Unica Lavoro:

- Modifica del sistema di profilazione;
- Aggiornamento del valore economico e delle modalità di rimborso del servizio a risultato di inserimento lavorativo (Inserimento e avvio al lavoro);
- Aggiornamento dei massimali delle ore Formazione;
- Erogazione a distanza del servizio di formazione e del servizio al lavoro Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo);
- Previsione in Fascia 3 e 4 dei servizi: «Coaching» e «Creazione rete di sostegno»;
- Aggiornamento delle condizionalità in Fascia 2 per il riconoscimento dei servizi del paniere Orientamento individuale;

Ritenuto necessario dare attuazione quanto prima alle modifiche evolutive soprarichiamata avviando la Fase Quarta di dote unica lavoro in continuità con la Fase Terza;

Ritenuto di approvare i seguenti documenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'Allegato A «Interventi evolutivi Dote Unica Fase IV» che riassume tutte le principali modifiche intervenute all'Avviso e Manuale di Gestione della Dote Unica Lavoro. Il documento recepisce tutti gli aggiornamenti previsti dalla d.g.r. n. 3470/2020 comprensivi di quelli già adottati nei precedenti decreti: d.d.u.o. n. 3977/2020 (modifica durata delle doti in Fascia 2 e 3); d.d.u.o. n. 10011/2020 e d.d.u.o. n. 11998/2020 (ampliamento target destinatari lavoratori sospesi dal lavoro) e d.d.u.o. n. 12393/2020 (aggiornamento costo standard del servizio a risultato di inserimento e avvio al lavoro). Nel documento sono indicate le date di decorrenza di ogni singolo intervento evolutivo associato alla Fase IV di Dote Unica Lavoro;
- l'Allegato B «Indicazioni regionali per l'Avviso Dote Unica Lavoro Fase IV in merito all'erogazione dei servizi di formazione e di orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)» con i relativi format C, D e E. Tali indicazioni sono applicabili per le doti che verranno attivate a partire dal 9 novembre e quelle antecedenti a tale data che sono ancora attive e relativamente ai servizi che non sono stati ancora rendicontati;
- la versione integrale aggiornata dell'Avviso Dote Unica Lavoro Quarta Fase come da Allegato 1 che recepisce tutti gli interventi evolutivi previsti nella d.g.r. 3470/2020 e sostituisce quello approvato con d.d.u.o. n. 16993 del 25 novembre 2019;
- la versione integrale aggiornata del Manuale di Gestione della Dote Unica Lavoro Quarta Fase come da Allegato 2 che sostituisce quello approvato con 11010 del 25 luglio 2019. Nelle premesse del documento - aggiornato a tutti gli interventi evolutivi di Dote Unica Fase IV - sono riportate le modifiche al testo;

Ritenuto altresì di confermare, fino a nuovo decreto che determinerà la conclusione della Fase transitoria dettata dall'emergenza del Covid - 19, le disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 3977 del 31 marzo 2020 che prevedono:

- la possibilità di attivare a distanza la dote e di erogare a distanza i servizi al lavoro individuali;
- le modalità per l'erogazione a distanza della linea di finanziamento destinate ai Master Universitari di primo e secondo livello;

Vista la d.g.r. n. 3470/2020 soprarichiamata che, alla luce dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020, ha previsto la riprogrammazione dell'intera misura di Dote Unica Lavoro nell'ambito dello stanziamento del Fondo Unico di Coesione, in coerenza con il percorso di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020, in attuazione dello stesso Accordo;

Visto il documento di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 presentato al Comitato di Sorveglianza e atteso che, in data 16 ottobre 2020 (nota Protocollo E1.2020.0477214), è stata chiusa la procedura di consultazione per iscritto del Comitato

di Sorveglianza POR FSE 2014-2020 avviata in data 30 settembre (nota Protocollo E1.2020.0445399), finalizzata alla modifica del POR FSE 2014-2020, in base al disposto dell'art. 30 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Atteso che il citato Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale destina Euro 100 Milioni per Regione Lombardia da destinarsi alle misure già previste nell'Asse I del POR oggetto di riprogrammazione, citando espressamente la finalità delle politiche attive come obiettivo di spesa;

Visti gli «Indirizzi fondanti per il potenziamento delle misure di politica attiva regionale per la ripresa» sottoscritti tra Regione Lombardia e le parti sociali, comunicati in Giunta il 26 ottobre 2020, che propongono lo stanziamento fino a 80 Milioni di euro per la nuova fase della Dote Unica Lavoro, inclusi gli incentivi alle assunzioni, e la destinazione delle restanti risorse, fino alla concorrenza dei 100 Milioni, per finanziare altre misure di politica attiva;

Considerato che lo stanziamento dell'avviso Dote Unica Lavoro deve essere rideterminato alla luce del l'intero quadro programmatico delle misure proposte nel citato documento di indirizzi, ivi compresa la componente incentivi assunzionali, quale componente complementare alla Dote e che dovrà essere oggetto di successivo dispositivo;

Atteso che il tiraggio di spesa sulla misura, nel corso dei primi 21 mesi di attività, è risultato più contenuto, anche a causa del rallentamento delle attività e degli inserimenti lavorativi dovuto all'emergenza del COVID 19: a fronte dello stanziamento iniziale di 102 Milioni, ad oggi si registrano 15.000 prese in carico per un totale di Euro 45.1 Milioni e un rendicontato di Euro 4,8 Milioni;

Considerato che, alla luce dei dati di monitoraggio sulle doti e i servizi conclusi, il tiraggio della spesa rispetto al prenotato è inferiore al 15% e che il periodico rifinanziamento in overbooking consente di prevedere la copertura finanziaria dei servizi a valere sulle risorse già prenotate fino all'avvio del nuovo ciclo di programmazione FSE;

Visto il d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 con il quale sono stanziati e prenotati euro 750.000 sull'Avviso Dote Unica Lavoro Fase Terza a valere sul Fondo l.r. 13/2003 a fronte dello stanziamento complessivo ad Euro 2.000.000 previsto dalla d.g.r. n. D.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020»;

Ritenuto di dare attuazione alla delibera di Giunta regionale n. 3470/2020 rideterminando lo stanziamento complessivo per la Dote Unica Lavoro Fase Quarta in Euro 46.250.000, comprensivo di quanto già impegnato ad oggi, di cui:

- €45.000.000 a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo di coesione e sugli stessi capitoli di bilancio - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;
- €1.250.000 Milioni a valere su Fondo l.r.13/2003 capitoli 8426 - 8427 - 8487;

Ritenuto di dare atto che tale stanziamento potrà essere aggiornato a seguito dei successivi atti di programmazione relativi alle risorse di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 nonché alle risorse del Fondo l.r. 13/2003;

Ritenuto altresì di:

- prevedere l'utilizzo delle risorse finanziarie a valere sulla l. 53/00 il cui stanziamento era già stato quantificato con Dote Unica Fase Terza e secondo la ripartizione ivi prevista, per il finanziamento dei Master Universitari di primo livello e delle Forze dell'ordine;
- stabilire che, nell'ambito della dotazione finanziaria, saranno disponibili le risorse che concorrono al raggiungimento della quota riservata al completamento delle azioni «Nuove Aree Interne» come previsto dal decreto del Dirigente del Mercato del lavoro n. 7512 del 24 maggio 2018;

Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto n.19516/2018;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che sono state soggette a verifica sul collaudo/test funzionale e verifica da parte del Data Protection Officer;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-

menti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA

1. di dare attuazione alle modifiche evolutive di Dote Unica Lavoro previste dalla d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020, dando avvio alla Fase Quarta di Dote Unica Lavoro con decorrenza a partire dalle doti attivate dal 9 novembre 2020 a valere sul vigente Avviso;

2. di approvare i seguenti documenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'Allegato A «Interventi evolutivi Dote Unica Lavoro Fase IV» che riassume tutte le principali modifiche intervenute all'Avviso e Manuale di Gestione della Dote Unica Lavoro. Il documento recepisce tutti gli aggiornamenti previsti dalla d.g.r. n. 3470/2020 comprensivi di quelli già adottati nei precedenti decreti: d.d.u.o. n. 3977/2020 (modifica durata delle doti in Fascia 2 e 3); d.d.u.o. n. 10011/2020 e d.d.u.o. n. 11998/2020 (ampliamento target destinatari lavoratori sospesi dal lavoro) e d.d.u.o. n. 12393/2020 (aggiornamento costo standard del servizio a risultato di inserimento e avvio al lavoro). Nel documento sono indicate le date di decorrenza di ogni singolo intervento evolutivo associato alla Fase IV di Dote Unica Lavoro;
- l'Allegato B «Indicazioni regionali per l'Avviso Dote Unica Lavoro Fase IV in merito all'erogazione dei servizi di formazione e di orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)» con i relativi format Allegati C, D e E. Tali indicazioni sono applicabili per le doti che verranno attivate a partire dal 9 novembre e quelle antecedenti a tale data e relativamente a servizi che non sono stati ancora rendicontati;
- la versione integrale aggiornata dell'Avviso Dote Unica Lavoro Quarta Fase come da Allegato 1 che recepisce tutti gli interventi evolutivi previsti nella d.g.r. 3470/2020 e sostituisce quello approvato con d.d.u.o. n. 16993 del 25 novembre 2019;
- la versione integrale aggiornata del Manuale di Gestione della Dote Unica Lavoro Quarta Fase come da Allegato 2 che sostituisce quello approvato con d.d.u.o. n. 11010 del 25 luglio 2019. Nelle premesse del documento - aggiornato a tutti gli interventi evolutivi di Dote Unica Fase IV - sono riportate le modifiche al testo;

3. di confermare, fino a nuovo decreto che determinerà la conclusione della Fase transitoria dettata dall'emergenza del Covid - 19, le disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 3977 del 31 marzo 2020 che prevedono:

- la possibilità di attivare a distanza la dote e di erogare a distanza i servizi al lavoro individuali;
- le modalità per l'erogazione a distanza dei Master Universitari di primo e secondo livello;

4. di dare attuazione alla d.g.r. n. 3470/2020, rideterminando lo stanziamento complessivo per la Dote Unica Lavoro Quarta Fase in Euro 46.250.000,00, comprensivo di quanto già impegnato ad oggi, di cui:

- € 45.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo di coesione e sugli stessi capitoli di bilancio - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;
- € 1.250.000 Milioni a valere su Fondo l.r.13/2003 capitoli 8426 - 8427 - 8487;

5. di dare atto che tale stanziamento potrà essere aggiornato a seguito dei successivi atti di programmazione relativi alle risorse di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 nonché delle risorse del Fondo l.r. 13/2003;

6. di disporre le seguenti determinazioni:

- prevedere l'utilizzo delle risorse finanziarie a valere sulla l. 53/00 il cui stanziamento era già stato quantificato con Dote Unica Fase Terza e secondo la ripartizione ivi prevista, per il finanziamento dei Master Universitari di primo e secondo livello e delle Forze dell'ordine;
- stabilire che, nell'ambito della dotazione finanziaria, saranno disponibili le risorse che concorrono al raggiungimento della quota riservata al completamento delle azioni «Nuove Aree Interne» come previsto dal Decreto del Dirigente del Mercato del lavoro n. 7512 del 24 maggio 2018;

7. di far salve le altre disposizioni vigenti per la gestione di Dote Unica Lavoro;

8. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n.19516/2018;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente

Paola Angela Antonicelli

_____ • _____


**Regione
Lombardia**
Allegato A
Interventi evolutivi Dote Unica Lavoro Fase IV

Di seguito si riepilogano le principali modifiche effettuate all'Avviso e al Manuale di Gestione di Dote Unica Lavoro, con l'indicazione della relativa data di entrata in vigore.

Macro-ambito	Modifica effettuata	Data attivazione modifica
Soggetti destinatari	Accesso a DUL a coloro che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga e con "causali" COVID-19	Modifica già attiva
Soggetti beneficiari	I lavoratori occupati presso un operatore accreditato che si trovano sospesi in forza di un ammortizzatore possono accedere a DUL a condizione che si rivolgano ad un operatore diverso dal proprio datore di lavoro	Modifica già attiva
Assegnazione alle fasce di intensità di aiuto	Gli occupati sospesi che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga e con "causali" COVID-19 possono concordare con l'operatore e in via autonoma l'accesso alla fascia 3 o, alternativamente, alla Fascia 5	Modifica già attiva
	La misura si concentra sulle fasce superiori alla 1, pertanto i destinatari verranno assegnati alle fasce 2, 3, 4 e 5.	09/11/2020
Servizi a processo al lavoro	Nell'ambito del paniere "Orientamento individuale", per le doti in fascia 3 e 4 sono previsti anche i servizi "Creazione rete di sostegno" e "Coaching"	Data da definirsi con successivo provvedimento attuativo
	Per la fascia 2 la condizionalità dei servizi di orientamento individuale è pari al 50%	Data da definirsi con successivo provvedimento attuativo
Servizio di formazione	Tutti i percorsi formativi previsti per i soggetti appartenenti alle fasce 2, 3 e 4, possono avere una durata fino 150 ore, nei settori di cui l'operatore ha valutato la rilevanza strategica per la ripresa (Internazionalizzazione delle imprese, Sostenibilità ambientale, Cluster tecnologici lombardi "S3", Turismo, eventi e territorio, Competitività delle imprese).	09/11/2020
Rendicontazione del servizio di formazione (in presenza o a distanza)	Aggiornamento delle modalità di rendicontazione del servizio di formazione, compresi i documenti da caricare in fase di richiesta di liquidazione	09/11/2020
Servizio di inserimento e avvio al lavoro	Nuova valorizzazione del servizio	09/11/2020
	Riconoscimento dei contratti di trasformazione	09/11/2020
	Anche per la fascia 2, riconoscimento del servizio a fronte della sottoscrizione di un contratto di lavoro di durata almeno pari a 180 giorni	09/11/2020
	Aggiornamento delle condizionalità per il riconoscimento del servizio	09/11/2020



Regione
Lombardia

Erogazione dei servizi a distanza	È ammessa l'erogazione a distanza dei servizi al lavoro individuali e, per le sole doti Master, della formazione	Modifica già attiva
	È ammessa l'erogazione a distanza dei servizi al lavoro di gruppo e, per tutte le altre tipologie di destinatari di dote, della formazione.	09/11/2020
Durata della dote	La durata massima per le doti in fascia 2 e 3 è 12 mesi (360 giorni da calendario)	Modifica già attiva
Soglie per operatore	Revisione dei criteri per l'aggiornamento delle soglie operatore	Modifica già attiva

Allegato B**INDICAZIONI REGIONALI PER L'AVVISO DOTE UNICA LAVORO IN MERITO ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE ALLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (DI GRUPPO)**

In attuazione degli indirizzi regionali di cui alla delibera di Giunta n. 3470 del 5 agosto 2020, è ammessa l'erogazione a distanza anche per i servizi "Formazione" e "Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)". Per l'erogazione di tali servizi si applicano le indicazioni regionali riportate di seguito¹.

Formazione

Per l'erogazione a distanza del servizio "Formazione" sono previste le seguenti modalità:

- il ricorso alla modalità di formazione a distanza è consentito solo per la formazione d'aula;
- le attività di formazione potranno prevedere esclusivamente la FAD sincrona, attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei destinatari di dote con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei destinatari di dote e dei docenti. In particolare, si specifica che le piattaforme attraverso le quali verrà erogata la formazione a distanza dovranno:
 - consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
 - permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
 - garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docente e destinatari di dote (tramite connessione audio, video, chat, ecc.);
 - garantire **un accesso guest** per i controlli di Regione Lombardia. A tal proposito, è necessario inviare comunicazione preventiva all'indirizzo mail controlliprimolivello@regione.lombardia.it con oggetto: *Formazione a distanza Dote Unica Lavoro* - per garantire tale accesso ai controlli.
- Ai fini dell'ammissibilità delle spese per **l'erogazione a distanza dell'intero corso formativo**, gli operatori dovranno allegare alla richiesta di liquidazione, in un'unica cartella in formato zip, i seguenti documenti:
 - registro formativo e delle presenze online in formato pdf compilato e firmato digitalmente dal docente utilizzando esclusivamente l'Allegato C. Si precisa che il docente è tenuto a verificare l'effettiva partecipazione dei destinatari tramite un appello effettuato all'inizio e al termine di ciascuna lezione;
 - documento in formato excel riepilogativo dei dati contenuti nel registro formativo e delle presenze online, compilato e firmato digitalmente dall'operatore (Allegato D). I dati riportati in tale documento dovranno essere coerenti con quelli indicati nel registro in formato pdf e nei report prodotti dalla piattaforma;

¹ Fino alla loro vigenza, sono pertanto derogate le disposizioni dell'Avviso e del Manuale di Dote Unica Lavoro incompatibili con le indicazioni regionali riportate nel presente allegato

- autodichiarazione sottoscritta da ciascun destinatario in merito all'effettiva partecipazione alle lezioni online (Allegato E), in coerenza con quanto dichiarato dall'operatore. Tale autodichiarazione deve essere firmata digitalmente dal destinatario o, in alternativa, olograficamente.

Per l'erogazione **in presenza** del servizio "Formazione", gli operatori dovranno allegare alla richiesta di liquidazione, in un'unica cartella in formato zip, i seguenti documenti:

- copia del registro formativo e delle presenze in formato pdf firmato digitalmente dall'operatore;
- documento in formato excel riepilogativo dei dati contenuti nel registro formativo e delle presenze, compilato e firmato digitalmente dall'operatore. I dati riportati in tale documento dovranno essere coerenti con quelli indicati nel registro in formato pdf.

In caso di erogazione del servizio "Formazione" **in modalità mista** (lezioni a distanza e lezioni a in presenza), gli operatori dovranno allegare alla richiesta di liquidazione, in un'unica cartella in formato zip, i seguenti documenti:

- registro formativo e delle presenze in formato pdf compilato e firmato digitalmente dal docente. Per la sola parte erogata in presenza, tale registro dovrà contenere le firme dei destinatari;
- unico documento in formato excel riepilogativo dei dati contenuti nel registro formativo e delle presenze, compilato e firmato digitalmente dall'operatore. I dati riportati in tale documento dovranno essere coerenti con quelli indicati nel registro in formato pdf;
- autodichiarazione sottoscritta da ciascun destinatario in merito all'effettiva partecipazione alle lezioni online, in coerenza con quanto dichiarato dall'operatore. Tale autodichiarazione deve essere firmata digitalmente dal destinatario o, in alternativa, olograficamente.

Inoltre, l'operatore dovrà allegare, per ciascun destinatario, copia del documento di certificazione o attestazione comprovante il motivo dell'assenza, ovvero copia dell'autodichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 445/00 sottoscritta dal destinatario, qualora il motivo dell'assenza non sia certificabile.

La tracciatura dell'effettiva realizzazione dell'attività didattica (compresa la stampa dei report prodotti dalla piattaforma), la registrazione delle lezioni e delle presenze dei destinatari di dote dovranno essere conservate agli atti per ogni successivo controllo.

Si precisa che, anche per le attività formative erogate totalmente o parzialmente a distanza, l'operatore è tenuto a seguire l'iter delle procedure relative al caricamento e gestione dei percorsi formativi nella piattaforma Finanziamenti on line GEFO.

Si precisa inoltre che le date della formazione erogata a distanza o in modalità mista dovranno coincidere con il calendario delle attività inserito sulla piattaforma GEFO. Per la variazione del calendario attività si rimanda alle attuali disposizioni vigenti previste dal Manuale di gestione. Qualora non sia possibile effettuare la variazione del calendario attraverso il sistema informativo GEFO, l'operatore è tenuto a comunicare l'esatta calendarizzazione delle lezioni, con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento e delle doti coinvolte (n. id dote), all'indirizzo mail controlliprimolivello@regione.lombardia.it con oggetto: *Variazione Calendario - Formazione a distanza Dote Unica Lavoro - n. ID CORSO*, dando evidenza delle modifiche rispetto al precedente

calendario presente nella Piattaforma GEFO. Si ricorda che il percorso formativo deve svolgersi interamente nel periodo di vigenza della dote.

L'operatore dovrà pertanto utilizzare le medesime offerte formative già esistenti per la Fase 3:

- id 263 - DUL FASE III 2019 - 2021 PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI
- id 264 - DUL FASE III 2019 - 2021 PERCORSI ABILITANTI
- id 265 - DUL FASE III 2019 - 2021 PERCORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- id 266 - DUL FASE III 2019 - 2021 MODULI MASTER UNIVERSITARI
- id 267 - DUL FASE III 2019 - 2021 FORZE DELL'ORDINE

Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)

È ammessa l'erogazione a distanza del servizio "Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)" attraverso una o più modalità telematiche individuate dall'operatore. Con la modalità a distanza, l'operatore dovrà organizzarsi in maniera autonoma per tracciare le ore e le date dell'erogazione del servizio. Non è obbligatorio l'uso della registrazione telematica del servizio. Inoltre, qualora il servizio sia stato erogato inizialmente in presenza, è possibile completarne l'erogazione a distanza.



Allegato C

REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE FAD

1) DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO EROGATORE

Denominazione Operatore	Data di vidimazione
ID Operatore	
Sede	
Percorso formativo	Spazio riservato al Timbro Operatore
Tipologia	
ID Corso	
Periodo	
Interruzioni	
Durata complessiva (in ore)	

Il presente registro è composto da.....fogli in pagine numerate da n..... a n.....

Pagina n. 1
Firma del Rappresentante Legale o suo delegato

**2) ELENCO PARTECIPANTI**

N.	NOMINATIVO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



3) SCHEDA GIORNO

GIORNO		MESE		ANNO			
	Mattina		Partecipante presente	Pomeriggio		Partecipante presente	Hanno giustificato
	A	P		A	P		
1							
2							
3							Uscita anticipata
4							
5							
6							
7							Arrivo in ritardo
8							
9							
10							
11							Note
12							

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020



13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
N.B Barrare le caselle degli alunni assenti					
Totale ore / allievo del giorno					
Totale ore / allievo progressivo					
FIRMA DEL DIRETTORE DEL PROGETTO					



LEZIONE TEORICA/PRATICA/ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO		MODALITÀ/TIPOLOGIA	
ARGOMENTO			
DALLE ORE		ALLE ORE	
FIRME			
DOCENTE	CODOCENTE	TUTOR	
LEZIONE TEORICA/PRATICA/ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO		MODALITÀ/TIPOLOGIA	
ARGOMENTO			
DALLE ORE		ALLE ORE	
FIRME			
DOCENTE	CODOCENTE	TUTOR	
LEZIONE TEORICA/PRATICA/ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO		MODALITÀ/TIPOLOGIA	
ARGOMENTO			
DALLE ORE		ALLE ORE	
FIRME			
DOCENTE	CODOCENTE	TUTOR	



Allegato D

REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE ONLINE**1) DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO EROGATORE**

Denominazione operatore	
ID Operatore	
Sede	
Percorso formativo	
Tipologia	
ID Corso	
Periodo	
Interruzioni	
Durata complessiva (in ore)	

**REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE ONLINE**

2) ELENCO PARTECIPANTI

N.	NO MINUTIVO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE ONLINE**

3) SCHEDA LEZIONI

[illegible]

Si attesta che le informazioni riportate nel presente file coincidono con quanto indicato nel registro formativo e delle presenze in formato pdf



Regione
Lombardia

Allegato E

NOTE UNICA LAVORO – FASE IV

DICHIARAZIONE in merito alla partecipazione alla Formazione a distanza

DG Istruzione, Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id beneficiario:
Denominazione beneficiario:
Io sottoscritto/a.....nato/a.....il.....
residente a.....in Via.....n.....C.A.P.....
TEL.....CF.....,
in qualità di (rappresentante legale/altro soggetto con potere di firma)

DICHIARA

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000,

che il destinatario della Dote ha fruito del servizio “Formazione” in modalità a distanza:

- Titolo corso:
- ID corso:
- Sede corso:
- Data inizio: Data termine:
- Durata del corso (in ore):
- Denominazione operatore:
- ID Operatore:

Io sottoscritto/a.....nato/a a.....il....., residente a.....
In.....n.....C.A.P.....Provincia....., domicilio (se diverso dalla residenza)
a.....in.....n.....a.....C.A.P.....Provincia.....,
Tel.....Codice Fiscale.....titolare di Dote ID.....

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

DICHIARO

- di aver fruito del servizio “Formazione” erogato dall’Operatore, per un totale di n. ore frequentate e n. ore di assenza giustificata.

Allegato:
- Copia di documento di riconoscimento (in caso di firma olografa)

LUOGO e DATA

(FIRMA digitale o olografa del destinatario)



Regione
Lombardia

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO

DOTE UNICA LAVORO – Quarta fase

INDICE

PREMESSA

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti destinatari
- A.4 Soggetti beneficiari
- A.5 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione: assegnazione alle fasce di intensità di aiuto
- B.2 Percorsi ammissibili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
 - A. Accesso al servizio
 - B. Orientamento e formazione
 - C. Percorsi a risultato

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione della dote
- C.3 Verifica di ammissibilità delle domande
- C.4 Realizzazione del percorso
- C.5 Modalità e adempimento per l'erogazione dell'agevolazione
 - C.5.1 Caratteristiche della fase di rendicontazione
 - C.5.2 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze e revoche
- D.3 Ispezioni e controlli
- D.4 Monitoraggio dei risultati
- D.5 Responsabile del procedimento
- D.6 Trattamento dati personali
- D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.8 Riepilogo date e termini temporali
- D.9 Diritto di accesso agli atti

E. ALLEGATI

- E.1 Riferimenti normativi
- E.2 Percorsi formativi
- E.3 Autorizzazione del Comando Regionale a partecipare a Dote Unica Lavoro
- E.4 Scheda informativa
- E.5 Informativa relativa al trattamento dei dati personali

PREMESSA

Il presente Avviso disciplina l'attuazione della quarta fase di Dote Unica Lavoro in attuazione della D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020.

Regione Lombardia conferma la centralità del sistema dotale e, attraverso Dote Unica Lavoro, intende far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 che, da febbraio 2020, ha colpito in modo intenso e significativo il mercato del lavoro lombardo.

In particolare, la quarta fase ha l'obiettivo di assicurare un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi e di adattarsi per garantire una maggiore corrispondenza tra i nuovi fabbisogni delle persone e i servizi erogabili, rafforzare le attività di orientamento e formazione e accompagnare al lavoro le persone.

La quarta fase di DUL si realizza nell'ambito del nuovo quadro di risorse messe a disposizione nell'ambito dell'Accordo con il Governo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del d.l. 34/2020, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77.

L'Avviso è attuato secondo principi di pari opportunità e non discriminazione.

Con riferimento alle procedure di dettaglio di gestione di Dote Unica Lavoro, l'Avviso deve intendersi integrato dalle disposizioni del Manuale di Gestione della Dote Unica Lavoro (Allegato 2, di seguito "Manuale").

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso ha l'obiettivo di accompagnare le persone in un percorso di occupazione o in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze, garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta. A tal fine si propone di:

- Offrire un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche delle persone;
- Offrire un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici e privati) e attraverso modalità che tendono ad incentivare il risultato occupazionale.

A.2 Riferimenti normativi

Il presente Avviso si basa sui riferimenti normativi riportati nell'Allegato E.1.

A.3 Soggetti destinatari

L'Avviso è rivolto alle persone fino a 65 anni che siano in possesso dei requisiti di seguito specificati nel momento di presentazione della domanda di dote:

- **Disoccupati privi di impiego**, residenti e/o domiciliati in Lombardia;
- **Occupati sospesi** in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà e/o Accordi/Contratti/Assegno di solidarietà come disciplinati

dal D.Lgs. n. 148/2015, e più in generale coloro che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga e con “causali” COVID-19;

- **Occupati appartenenti alla forza pubblica** (Militari congedandi¹ e personale, militare e civile, delle Forze dell’ordine e Forze armate), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, previa autorizzazione rilasciata dal proprio Comando/Questura/Provveditorato regionale di riferimento di cui all’Allegato E.3;
- **Iscritti ad un Master universitario** di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia.

Dai gruppi target sopraindicati sono esclusi i seguenti soggetti, in quanto beneficiari di altre politiche attive:

- Giovani disoccupati fino a 29 anni, che possono avere accesso alla misura Garanzia Giovani;
- Occupati sospesi in Accordo di ricollocazione art. 24 bis D.Lgs. n. 148/2015, che possono avere accesso all’Assegno di Ricollocazione e all’Avviso Azioni di rete per il lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, prima dell’attivazione della dote, i destinatari disoccupati devono aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed aver stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP), che dovrà essere formalizzato secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. X/7431 del 28/11/2017 presso i centri per l’impiego o gli operatori accreditati.

Gli occupati sospesi ai sensi dell’ex art. 22 del D.Lgs. n. 150/2015 devono aver stipulato unicamente il Patto di Servizio Personalizzato.

A.4 Soggetti beneficiari

La persona in possesso dei requisiti di accesso a Dote Unica Lavoro può rivolgersi agli operatori in possesso di accreditamento definitivo per l’erogazione dei servizi al lavoro.

La persona può inoltre rivolgersi:

- agli operatori in possesso di accreditamento definitivo all’Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione sez. A e B per attivare le Doti finalizzate alla fruizione di percorsi formativi per gli occupati appartenenti alla forza pubblica;
- se iscritti a Master Universitari di I e II livello, alle Università legalmente riconosciute con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004, esclusivamente per l’erogazione dei moduli formativi nell’ambito dei Master.

Si precisa che i lavoratori occupati presso un operatore accreditato che si trovano sospesi in forza di un ammortizzatore possono accedere a Dote Unica Lavoro a condizione che si rivolgano ad un operatore diverso dal proprio datore di lavoro.

L’elenco degli operatori accreditati è pubblicato sul portale regionale www.regione.lombardia.it.

Gli operatori che prendono in carico le persone hanno la possibilità di agire in partenariato con altri operatori accreditati, anche per i servizi formativi, per fornire un’offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori agiscono nell’ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico di interesse generale. Ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990, le relative erogazioni economiche si configurano come contributi pubblici, attribuite per

¹ Previsti dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comitato Militare Esercito Lombardia in data 23/10/2012 e aggiornato con Protocollo del 15/02/2018.

la realizzazione dei servizi alle persone da parte degli operatori, e non assumono la natura di corrispettivo di un rapporto sinallagmatico. Pertanto queste erogazioni devono essere considerate alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e implicano la non applicabilità dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione delle operazioni).

Gli operatori che intendono erogare i servizi nell'ambito del presente Avviso sono tenuti ad inviare l'Atto di adesione Unico e a presentare l'eventuale Offerta Formativa attraverso il sistema informativo.

Gli operatori accreditati sono tenuti a rispettare quanto stabilito nel Manuale e a fornire un'esauritiva informazione al destinatario dei diritti e degli obblighi che l'accesso alla dote comporta.

Gli operatori provvedono a prendere in carico i destinatari entro la soglia massima di spesa stabilita con cadenza periodica da Regione Lombardia, e a condividere un Piano di Intervento Personalizzato (PIP). La mancata presa in carico di una persona in modo non giustificato con riferimento alla normativa vigente per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 22/2006 costituisce violazione dei compiti dell'operatore accreditato.

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico, acquisendo la documentazione prevista dal Manuale e a garantire l'erogazione dei servizi. Gli operatori inoltre hanno l'obbligo di comunicare al centro per l'impiego il rifiuto ingiustificato di svolgere le attività previste dal Piano di Intervento Personalizzato. La mancata comunicazione costituisce violazione dei compiti propri dell'operatore accreditato ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 22/2006.

Gli operatori accreditati non possono ricevere altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati per l'erogazione degli stessi servizi previsti dalla Dote Unica Lavoro.

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente disponibili per Dote Unica Lavoro per il periodo 2019-2021, ai sensi della D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020, ammontano complessivamente a € 47.000.000,00, a valere sulle seguenti risorse:

- € 45.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'Accordo con il Governo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del d.l. 34/2020, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77;
- € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii..

La dotazione finanziaria è incrementata attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sulla L. n. 53/2000, nonché delle economie che si realizzeranno sulle risorse già stanziare per la terza fase di Dote Unica Lavoro.

L'intervento contribuisce all'attuazione della strategia "Nuove Aree Interne" di cui alla D.G.R. n. X/7586 del 18/12/2017, per l'area Oltrepò Pavese e per l'area Alto Lago di Como e Valli del Lario.

Come previsto dalla D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020, potranno essere immesse risorse finanziarie tramite il sistema di overbooking controllato.

Le economie derivanti da eventuali rinunce e revoche che si dovessero manifestare nel periodo in esame o da risorse prenotate e non rendicontate rientrano nelle disponibilità di Regione Lombardia e alimentano la rispettiva dotazione.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione: assegnazione alle fasce di intensità di aiuto

La persona ha a disposizione una dote, ossia uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l'operatore i servizi funzionali alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione.

Il budget varia in relazione alla fascia di intensità di aiuto cui la persona è assegnata a seconda delle proprie caratteristiche (stato occupazionale, tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento, carriera professionale, età e genere).

Nello specifico, una volta verificati i requisiti della persona, l'operatore ne supporta la profilazione nel sistema informativo che, secondo le modalità definite nel Manuale, definisce in automatico l'appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d'aiuto:

- **fascia 1 "Bassa"**: persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia;
- **fascia 2 "Media"**: persone che necessitano di un supporto maggiore che le renda più autonome nella ricerca di un impiego o le supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo;
- **fascia 3 "Alta"**: persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego;
- **fascia 4 "Molto Alta"**: persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione;
- **fascia 5 "Altro aiuto"**: persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e all'occupabilità.

Si precisa che, per la quarta fase di Dote Unica Lavoro, tenuto conto del deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro conseguenti all'emergenza sanitaria, la misura si concentra sulle Fasce superiori alla 1 "Bassa".

Pertanto, accedono alle fasce da 2 a 4 per la fruizione di servizi di formazione e lavoro:

- i disoccupati (fasce da 2 a 4 secondo l'esito della profilazione);
- gli occupati sospesi in CIGS (compresi quelli sospesi ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 148/2015) e gli occupati sospesi con Fondi/Accordi/Assegni di solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con previsione di esubero, gli occupati sospesi in CIGS per cessazione ai sensi dell'art. 44 D.L. n. 109/2018.

Sono invece destinatari della fascia 5 per la fruizione di servizi di formazione:

- gli occupati sospesi in CIGS (compresi quelli sospesi ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 148/2015) e gli occupati sospesi con Fondi/Accordi/Assegni di solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza previsione di esubero, gli occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà di cui all'art. 21 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 148/2015 senza previsione di esubero;
- i soggetti appartenenti alla forza pubblica;
- i soggetti iscritti ad un Master universitario di I e II livello per la frequenza dello stesso.

Gli occupati sospesi che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga e con "causali" COVID-19 potranno concordare con l'operatore e in via autonoma l'accesso alla fascia 3 o, alternativamente, alla Fascia 5.

Il dettaglio dei servizi fruibili è descritto al successivo par. B.2.

B.2 Percorsi ammissibili

L'operatore definisce con la persona il Piano di Intervento Personalizzato, contenente i servizi di formazione e lavoro concordati. Gli stessi sono selezionati dai panieri di servizi di seguito specificati, coerentemente con gli standard di qualità e costo definiti da Regione Lombardia, anche in conformità con il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii..

I servizi formativi devono essere coerenti con le competenze previste dal Quadro Regionale degli standard professionali di cui al D.D.U.O. n. 11809 del 23/12/2015 e ss.mm.ii..

Entro il valore della dote determinato dalla propria fascia di intensità di aiuto, la persona sceglie insieme all'operatore tutti i servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi di politica attiva, che possono essere tra i seguenti:

- Obiettivo di inserimento lavorativo (per la fascia 4 – molto alta, anche attraverso un tirocinio);
- Obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità;
- Obiettivo di riqualificazione (fascia 5).

I destinatari di Dote Unica Lavoro non devono percepire ulteriori finanziamenti per gli stessi servizi.

I servizi sono articolati nei panieri di seguito indicati e sono attivabili in relazione all'obiettivo di politica attiva:

A. Accesso al servizio:

1. Presa in carico

B. Orientamento e formazione:

2. Orientamento individuale
3. Orientamento di gruppo e formazione

C. Percorso a risultato:

4. Inserimento lavorativo
5. Tirocinio
6. Autoimprenditorialità

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Il rimborso dei servizi è riconosciuto a "costo standard", secondo i parametri definiti rispettivamente per ciascun obiettivo di politica attiva nella Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3.

Con riferimento ai servizi individuali, si ricorre:

- ai costi standard definiti a livello regionale e approvati con D.D.U.O. n. 8617 del 26/09/2013 e ss.mm.ii., con riferimento ai servizi di creazione rete di sostegno e di coaching;
- ai costi standard definiti a livello regionale e approvati con D.D.G n. 12393 del 20/10/2020, con riferimento al servizio di inserimento e avvio al lavoro;
- ai costi standard definiti a livello nazionale e approvati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii., con riferimento ai restanti servizi individuali.

Con riferimento ai servizi di gruppo, si ricorre ai costi standard definiti a livello regionale e approvati con D.D.U.O. n. 10735 del 21/11/2013 e n. 8617 del 26/09/2013 e ss.mm.ii..

Le tabelle che seguono riportano per ciascun obiettivo di politica attiva i massimali di spesa ammessi per le singole fasce di intensità di aiuto e per i diversi panieri attivabili, nonché le condizioni di ammissibilità della spesa e il valore massimo di assegnazione della dote.

Tabella 1. Obiettivo di inserimento lavorativo

Servizi	Costo orario per persona	Fascia 2 Media		Fascia 3 Alta		Fascia 4 Molto Alta	
		Ore	Condizioni e massimali	Ore	Condizioni e massimali	Ore	Condizioni e massimali
A. Accesso al servizio							
1. Presa in carico			-		-		-
Accoglienza e presa in carico	€ 0,00	1	A carico dell'operatore	1	A carico dell'operatore	1	A carico dell'operatore
Definizione del percorso		1		1		1	
B. Orientamento e formazione							
2. Orientamento individuale			€ 284,00		€ 757,00		€ 968,00
Colloquio specialistico	€ 0,00	1	A carico dell'operatore	1	A carico dell'operatore	1	A carico dell'operatore
Bilancio delle competenze	€ 35,50	Max 4	A processo, per il 50% a condizione della sottoscrizione di un contratto di almeno 180 gg	Max 5	A processo (non condizionato)	Max 6	A processo (non condizionato)
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (individuale)	€ 35,50	Max 4		Max 5		Max 6	
Creazione rete di sostegno	€ 32,00	n.a		Max 6		Max 6	
Coaching	€ 35,00	n.a		Max 6		Max 10	
3. Orientamento di gruppo e formazione			€ 2.061,00		€ 2.076,00		€ 2.091,00
Formazione	€ 13,34	Max 150		Max 150		Max 150	

Servizi	Costo orario per persona	Fascia 2 Media		Fascia 3 Alta		Fascia 4 Molto Alta	
		Ore	Condizioni e massimali	Ore	Condizioni e massimali	Ore	Condizioni e massimali
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)	€ 15,00	Max 4	A processo, per il 50% a condizione della sottoscrizione di un contratto di almeno 360 gg	Max 5	A processo, per il 30% a condizione della sottoscrizione di un contratto di almeno 180 gg	Max 6	A processo, per l'20% a condizione della sottoscrizione di un contratto di almeno 180 gg
C. Percorsi a risultato							
4. Inserimento lavorativo			€ 945,00		€ 1.538,00		€ 1.538,00
Inserimento e avvio al lavoro	da € 945,00 a € 1.538,00	n.a.	A risultato, a condizione della sottoscrizione di un contratto di almeno 180 gg	n.a.	A risultato, a condizione della sottoscrizione di un contratto di almeno 180 gg	n.a.	A risultato, a condizione della sottoscrizione di un contratto di almeno 180 gg
5. Tirocinio (alternativo all'inserimento lavorativo)			-		-		€ 500,00
Promozione e accompagnamento al tirocinio	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	A risultato, a condizione della conclusione di un tirocinio di almeno 120 gg
MASSIMALE TOTALE			€ 3.290,00		€ 4.371,00		€ 4.597,00

Tabella 2. Obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità

Servizi	Costo orario per persona	Fascia 2 Media		Fascia 3 Alta		Fascia 4 Molto Alta	
		Ore	Condizioni e massimali	Ore	Condizioni e massimali	Ore	Condizioni e massimali
A. Accesso al servizio							
1. Presa in carico			-		-		-
Accoglienza e presa in carico	€ 0,00	1	A carico dell'operatore	1	A carico dell'operatore	1	A carico dell'operatore
Definizione del percorso		1		1		1	
B. Orientamento e formazione							
2. Orientamento individuale			€ 284,00		€ 757,00		€ 968,00
Colloquio specialistico	€ 0,00	1	A carico dell'operatore	1	A carico dell'operatore	1	A carico dell'operatore
Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità	€ 35,50	Max 4	A processo, per il 50% a condizione di avvio di impresa o di lavoro autonomo	Max 5	A processo (non condizionato)	Max 6	A processo (non condizionato)
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (individuale)	€ 35,50	Max 4		Max 5		Max 6	
Creazione rete di sostegno	€ 32,00	n.a		Max 6		Max 6	
Coaching	€ 35,00	n.a		Max 6		Max 10	
3. Orientamento di gruppo e formazione			€ 2.061,00		€ 2.076,00		€ 2.091,00
Formazione	€ 13,34	Max 150	A processo, per il 50% a condizione di	Max 150	A processo, per il 30% a condizione	Max 150	A processo, per 20% a condizione

Servizi	Costo orario per persona	Fascia 2 Media		Fascia 3 Alta		Fascia 4 Molto Alta	
		Ore	Condizioni e massimali	Ore	Condizioni e massimali	Ore	Condizioni e massimali
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)	€ 15,00	Max 4	avvio di impresa o di lavoro autonomo	Max 5	di avvio di impresa o di lavoro autonomo	Max 6	di avvio di impresa o di lavoro autonomo
C. Percorsi a risultato							
6. Autoimprenditorialità			€ 600,00		€ 800,00		€ 1.000,00
Accompagnamento all'avvio di impresa	€ 40,00	Max 15	A processo, per il 30% a condizione di avvio di impresa o di lavoro autonomo	Max 20	A processo, per il 30% a condizione di avvio di impresa o di lavoro autonomo	Max 25	A processo, per il 30% a condizione di avvio di impresa o di lavoro autonomo
MASSIMALE TOTALE			€ 2.945,00		€ 3.633,00		€ 4.059,00

Tabella 3. Obiettivo di riqualificazione

Servizi	Costo orario per persona	Fascia 5 Altro aiuto	
		Ore	Condizioni e massimali
A. Accesso al servizio			
1. Presa in carico			-
Accoglienza e presa in carico	€ 0,00	1	A carico dell'operatore accreditato per l'erogazione dei servizi al lavoro
Definizione del percorso		1	
B. Orientamento e formazione			
3. Orientamento di gruppo e formazione			€ 2.001,00
Formazione	€ 13,34	Max 150	A processo
MASSIMALE TOTALE			€ 2.001,00

Segue il dettaglio delle caratteristiche dei panieri. Ulteriori dettagli in merito alle modalità di erogazione, rendicontazione e riconoscimento dei servizi sono definiti nel Manuale.

A. Accesso al servizio

Presa in carico

La presa in carico rappresenta un pacchetto di servizi al lavoro essenziali che deve essere obbligatoriamente previsto ed erogato ai soggetti disoccupati e sospesi che vengono presi in carico dagli operatori accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro. I servizi sono a carico dell'operatore.

B. Orientamento e formazione

I servizi di orientamento e formazione sono funzionali a fornire al destinatario strumenti utili a rafforzare le proprie competenze e la propria consapevolezza rispetto alle potenzialità di ingresso nel mercato del lavoro.

A seconda delle modalità di erogazione prescelte, il destinatario può selezionare i servizi da due panieri, cumulabili tra loro:

- Paniere 2: Orientamento Individuale, che comprende servizi al lavoro erogabili in modalità individuale o individualizzata fino a 3 persone;
- Paniere 3: Orientamento di gruppo e formazione, che comprende servizi di formazione e servizi al lavoro, questi ultimi erogabili in modalità collettiva, oltre 3 persone.

I servizi al lavoro di entrambi i panieri possono essere fruiti dai soggetti appartenenti alle fasce 2, 3 e 4. Per tali destinatari è obbligatoria l'erogazione di almeno uno di essi.

I servizi al lavoro sono riconosciuti sulla base delle attività realizzate (a processo) e, ove previsto, a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, come riportato nelle tabelle 1 e 2.

I servizi di formazione (Paniere 3: Orientamento di gruppo e formazione) sono riconosciuti sulla base delle attività realizzate (a processo) e, ove previsto, a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, come riportato nelle tabelle 1, 2 e 3.

È ammessa l'erogazione a distanza dei servizi al lavoro e dei servizi di formazione. Ulteriori dettagli sulle modalità di erogazione a distanza di tali servizi sono indicati nel Manuale.

L'erogazione della formazione deve iniziare precedentemente al conseguimento del risultato di inserimento lavorativo.

Tutti i percorsi formativi devono essere avviati e realizzati secondo quanto stabilito dalle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui al D.D.U.O n. 12453 del 20 dicembre 2012.

La durata massima dei percorsi è pari a 80 ore, estendibile fino a 150 ore anche per i soggetti appartenenti alle fasce 2, 3 e 4, nei settori di cui l'operatore ha valutato la rilevanza strategica per la ripresa (Internazionalizzazione delle imprese, Sostenibilità ambientale, Cluster tecnologici lombardi "S3", Turismo, eventi e territorio, Competitività delle imprese).

La formazione ammessa è rappresentata dalla formazione permanente e/o di specializzazione.

Con riferimento ai servizi formativi rivolti ai soggetti occupati (compresi i soggetti occupati sospesi) si precisa che è esclusa la formazione continua e, pertanto:

- devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro, anche in connessione con periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare contratti/accordi di solidarietà) o sospensione in Cassa Integrazione Guadagni;
- devono rispondere alle esigenze formative della persona, indipendentemente dal fabbisogno di qualificazione/riqualificazione eventualmente espresso dall'azienda;
- per occupati appartenenti alla forza pubblica, considerata la specificità delle attività esercitate, potrà essere svolta compatibilmente con i turni di servizio.

Relativamente alla formazione regolamentata ed abilitante sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'Allegato E.2.

Non sono ammessi:

- percorsi formativi obbligatori previsti per legge o, nel caso del personale appartenente alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, previsti dai regolamenti interni del proprio Corpo di riferimento;
- in relazione alla formazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, indipendentemente dalla fascia di accesso, il ricorso alla formazione per "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente", fermo restando che è possibile realizzare percorsi obbligatori in ambito sicurezza.

C. Percorsi a risultato

I percorsi a risultato sono rappresentati dalle attività direttamente funzionali all'ingresso nel mercato del lavoro. Essi possono essere effettuati dai destinatari appartenenti alle fasce 2, 3 e 4. Nel PIP deve essere obbligatoriamente inserito almeno un percorso a risultato tra quelli possibili: Inserimento lavorativo, Tirocinio e Autoimprenditorialità.

Inserimento lavorativo

Il percorso di inserimento lavorativo prevede il servizio di Inserimento e avvio al lavoro.

Il servizio è riconosciuto a “costi standard” a risultato a fronte della sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di durata almeno pari a 6 mesi, incluse le proroghe e le trasformazioni, e, nel caso in cui sia a tempo parziale, deve prevedere almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto.

Il risultato potrà essere riconosciuto all’operatore esclusivamente a condizione dello svolgimento di almeno una parte del percorso programmato e di conseguenza:

- della rendicontazione di almeno 4 ore di servizi di orientamento erogate prima del risultato;
- della rendicontazione di un risultato raggiunto non prima di 15 giorni dall’attivazione della dote.

Il rimborso è condizionato alla verifica che, a tre mesi dall’inizio del contratto (quello originario, in caso di proroghe o trasformazioni), lo stesso sia ancora vigente.

Il risultato non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda in cui il destinatario della dote, nei 120 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto, abbia effettuato un tirocinio o sia stato occupato, anche in una missione di somministrazione, prima della presa in carico.

Qualora l’inserimento lavorativo sia effettuato presso un operatore accreditato, la condizionalità di cui sopra si applica a tutti gli operatori accreditati.

Resta confermata la possibilità di raggiungere il risultato di inserimento lavorativo quando il contratto è sottoscritto presso un’azienda in cui il destinatario, nell’ambito di Dote Unica Lavoro, ha effettuato un tirocinio o sia stato occupato dopo la presa in carico.

In presenza di contratti di somministrazione, la disciplina si applica alle aziende presso cui le missioni sono attivate (aziende utilizzatrici) e non sul somministratore.

Il servizio è riconosciuto per un valore che varia in relazione alla fascia di intensità di aiuto della persona inserita, come di seguito indicato. Ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei contratti ammissibili sono indicati nel Manuale.

Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
€ 945,00	€ 1.538,00	€ 1.538,00

Tirocinio

Il percorso di tirocinio prevede il servizio di Promozione e Accompagnamento al tirocinio ed è rappresentato dalle attività che conducono una persona in condizioni di elevata difficoltà nella ricerca di occupazione (fascia 4 - molto alta), all’attivazione e alla conclusione di un unico tirocinio extracurriculare in azienda funzionale ad accrescere la propria esperienza professionale e le proprie competenze.

Il servizio è riconosciuto a “costi standard” a risultato a conclusione di un periodo di tirocinio minimo pari a 4 mesi (120 giorni da calendario), secondo i “costi standard” indicati nel prospetto sottostante. In caso di inserimento lavorativo successivo al tirocinio, entro il periodo di durata della dote, il servizio non può essere riconosciuto se è rendicontato quello di Inserimento e avvio al lavoro.

Ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei tirocini ammissibili sono indicati nel Manuale.

Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
Non previsto	Non previsto	€ 500,00

Autoimprenditorialità

Il percorso di autoimprenditorialità prevede il servizio di Accompagnamento all'avvio di impresa ed è rappresentato dalle attività che accompagnano le persone all'avvio di un'esperienza di autoimpiego o creazione di impresa, erogate in modo individuale o individualizzato fino ad un massimo di 3 persone.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base delle effettive ore di accompagnamento svolte. Il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dall'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Per finalizzare la richiesta di accesso alla dote la persona è tenuta a firmare la domanda di partecipazione e il PIP, che viene sottoscritto anche dall'operatore.

L'invio della domanda di dote a Regione Lombardia, attraverso la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU), è in capo all'operatore secondo le modalità definite dal Manuale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La presentazione delle domande decorre dal 22/01/2019 e termina, salvo proroghe, il 30/09/2021 alle ore 12.00.

Ai fini degli adempimenti connessi all'attuazione della dote, gli operatori sono tenuti ad assicurarsi che il destinatario che ha accesso alla dote sia in possesso di Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), dotate di PIN.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione della dote

È prevista una procedura di assegnazione a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione on line delle domande e sino ad esaurimento delle risorse disponibili sull'Avviso nel periodo di riferimento.

C.3 Verifica di ammissibilità delle domande

In seguito ad esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso, l'operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto e ne consegna copia al destinatario.

C.4 Realizzazione del percorso

I servizi devono essere erogati entro la durata massima stabilita per ciascuna fascia di intensità di aiuto come di seguito riportato:

- fasce 2, 3 e 4: 12 mesi (360 giorni da calendario);

- fascia 5: 6 mesi (180 giorni da calendario).

La durata della dote verrà calcolata a partire dalla data di protocollazione della Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU).

Durante il percorso di politica attiva finanziato dalla dote la persona può modificare il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) con l'aiuto dell'operatore che l'ha presa in carico.

A conclusione della dote, non è possibile effettuare un'altra domanda per i destinatari che hanno conseguito il seguente risultato: la sottoscrizione di un contratto di almeno 180 giorni o l'avvio di impresa o di lavoro autonomo.

Il destinatario in fascia 2 e 3 che alla scadenza della dote non ha raggiunto il risultato e il destinatario in fascia 5, a conclusione del percorso, possono essere nuovamente profilati al fine di poter fruire di una nuova dote, con il servizio a risultato previsto per le fasce 2, 3 o 4 e i servizi di presa in carico. In tal caso, il destinatario può presentare una nuova domanda di dote.

Inoltre, in ragione della durata dei Master universitari, il destinatario che fruisce dei moduli formativi nell'ambito di tali Master, a conclusione del percorso, può effettuare una seconda dote in fascia 5 per continuare a fruire di tali moduli formativi.

Il destinatario in fascia 4 non può invece presentare una nuova domanda di dote.

Un'eventuale rinuncia alla dote da parte del destinatario deve essere comunicata dall'operatore all'Amministrazione secondo le modalità previste dal Manuale.

In caso di rinuncia espressa, il destinatario potrà essere nuovamente profilato ed effettuare una seconda dote con un altro operatore, contenente i servizi non rendicontati nella prima dote e i servizi di presa in carico. Pertanto, per fruire del servizio di formazione nell'ambito di una seconda dote, il destinatario nell'ambito della prima dote deve aver fruito di meno del 25% delle ore di formazione previste dal percorso formativo.

La mancata partecipazione del destinatario alla dote per 30 giorni comporta la rinuncia tacita. In questo caso il destinatario non ha diritto ad una nuova dote e può incorrere nelle conseguenze previste dal D.Lgs n. 150/2015 per la mancata partecipazione alla politica attiva.

C.5 Modalità e adempimento per l'erogazione dell'agevolazione

C.5.1 Caratteristiche della fase di rendicontazione

La conclusione di tutte le attività e, ove previsto, il raggiungimento del risultato occupazionale dovrà avvenire entro e non oltre il 30/09/2022.

A conclusione dei servizi previsti nel PIP l'operatore potrà procedere alla rendicontazione e alla richiesta di liquidazione degli stessi attraverso la sezione dedicata nel sistema informativo Bandi online e secondo le modalità descritte nel Manuale.

Dalla data di conclusione della dote è previsto il termine perentorio di 30 giorni per la rendicontazione dei relativi servizi, fatte salve specifiche indicazioni operative di Regione Lombardia. La data ultima per la presentazione da parte degli operatori delle domande di liquidazione relative ai servizi erogati è, salvo proroghe, il 31/01/2023.

C.5.2 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

I processi gestionali di Dote Unica Lavoro e le modalità di controllo sulle attività sono disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e si basano sul principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo.

Il controllo svolto da Regione Lombardia sulle attività degli operatori è soggetto a verifiche di congruità da parte delle autorità comunitarie e continuamente aggiornato rispetto agli indicatori di rischio.

Gli operatori partecipano alle attività di controllo finalizzate alla verifica della corretta gestione e del rispetto delle regole in ogni fase di realizzazione dell'intervento.

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione finale da parte dell'operatore, verrà effettuata la verifica di pagabilità da parte della Unità Organizzativa Regole e Controlli.

Le verifiche di pagabilità della domanda di liquidazione hanno l'obiettivo di verificare la conformità delle operazioni e la regolarità finanziaria, in termini di ammissibilità della spesa inserita nella domanda di liquidazione, rispetto dei massimali previsti, ammissibilità del periodo temporale in cui i servizi spese sono stati realizzati, correttezza della documentazione probante le attività realizzate e i risultati conseguiti, attestazione del raggiungimento degli standard minimi previsti nell'Avviso.

In ogni caso si specifica che la liquidazione può avvenire solo a seguito del completamento della verifica amministrativo-contabile. Fino a quando non viene ultimata l'attività di controllo, il credito difetta infatti del requisito della certezza e della liquidità. Per gli stessi motivi non è ammessa la cessione di credito.

Ai fini della liquidazione, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01/06/2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Inoltre, ai fini della concessione delle presenti agevolazioni occorre presentare i moduli antimafia – da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

All'operatore che prende in carico la persona fanno capo gli obblighi di seguito riportati:

- verifica del rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario;
- conservazione della documentazione riferita alla dote per i 10 anni successivi alla relativa chiusura;

- assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- rispetto delle disposizioni in tema di informazione e pubblicità;
- non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici e privati per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PIP;
- fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata della dote;
- informare gli altri operatori coinvolti e le eventuali aziende/enti ospitanti gli stage/tirocini della possibilità di ricevere visite, anche in itinere, da parte degli organi ed autorità competenti, finalizzate a verificare la corrispondenza dell'attività dichiarata con quanto realizzato.

I beneficiari sono tenuti inoltre al corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione.

Per ulteriori dettagli rispetto agli obblighi in capo ai soggetti beneficiari si rimanda al Manuale.

D.2 Decadenze e revoche

Qualora l'Amministrazione riscontrasse la presenza di eventuali irregolarità nella gestione della dote, così come dettagliato dalle disposizioni del presente Avviso e del Manuale, la stessa Amministrazione potrà procedere ad assumere i provvedimenti conseguenti, mediante la revoca della dote, il mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi erogati ed eventuali provvedimenti in ordine all'accreditamento.

D.3 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia e degli organismi competenti effettuare controlli documentali e in loco, anche senza preavviso, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso e anche a conclusione della dote, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi anche in attuazione di quanto già previsto dalla D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020.

Gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all'attuazione del PIP sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco da parte di tali soggetti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun operatore.

L'analisi del monitoraggio costituirà oggetto per la valutazione delle performance degli enti in termini di rating e di rapporto del Valutatore Indipendente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 22/2006 e ss.mm.ii..

Verranno valorizzati gli operatori più performanti anche sotto i seguenti aspetti:

- tasso di successo, inteso come la capacità degli operatori di portare i destinatari al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, realizzazione di un progetto imprenditoriale o riqualificazione;
- qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi, da rilevare anche attraverso indagini di customer satisfaction mirate.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo;
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi;
- partecipanti di età tra i 15 e i 29 anni;
- le persone di età inferiore a 25 anni.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. n. 82/2005 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della L.R. n. 1/2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, per le finalità del presente Avviso, è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Mercato del Lavoro.

D.6 Trattamento dati personali

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii., si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato E.5, di cui il destinatario dovrà prendere visione al momento della presa in carico.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nella Sezione Bandi online del sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, sul sito di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it, canale FSE.

Destinatari

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alla pagina dedicata all'Avviso Dote Unica Lavoro 2014-2020 del sito: www.fse.regione.lombardia.it

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli Sportelli Spazio Regione disponibili sul sito www.regione.lombardia.it con sedi e orari di apertura;

- il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete fissa) e 02 3232 3325 (da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diverse indicazioni reperibili sul sito www.regione.lombardia.it.

Operatori accreditati

Gli operatori accreditati che necessitino informazioni tecniche relative all'Avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro: cruscottolavoro.servizirl.it

Per problemi tecnici sul sistema informativo GEFO o Bandi online o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenzaweb@regione.lombardia.it

siage@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde **800.131.151**

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. n. 1/2012, si rimanda alla scheda informativa di cui all'Allegato E.4.

D.8 Riepilogo date e termini temporali

La presentazione delle domande decorre dal 22/01/2019, e termina, salvo proroghe, il 30/09/2021 alle ore 12.00.

La conclusione di tutte le attività e, ove previsto, il raggiungimento del risultato occupazionale dovrà avvenire entro e non oltre il 30/09/2022.

La data ultima per la presentazione da parte degli operatori delle domande di liquidazione relative ai servizi erogati è, salvo proroghe, il 31/01/2023.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta:

D.G. Istruzione Formazione e Lavoro U.O. Mercato del Lavoro.

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

E. ALLEGATI

E.1 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

Normativa nazionale e regionale

- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".
- Legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".
- Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii..
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii..
- D.D.U.O. n. 10735 del 21/11/2013, Descrizione del sistema di gestione e controllo e manuale delle procedure FSE 2007/2013 - ottavo aggiornamento.
- D.D.U.O. n. 8617 del 26/09/2013, Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro, e ss.mm.ii..
- D.G.R. n. X/3069 del 23/01/2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale.

- D.G.R. n. X/7431 del 28/11/2017, Modalità di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato - art. 20 co. 1 D.Lgs. 150/2015 - Manifestazione di interesse per l'adesione degli operatori accreditati.
- D.G.R. n. X/7586 del 18/12/2017, Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie "nuove aree interne".
- D.G.R. n. X 7763 del 17/01/2018, Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001).
- D.G.R. n. XI/959 dell'11/12/2018, Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- D.G.R. n. XI/1533 del 15/04/2019, Adeguamenti Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - di cui alla D.G.R. n. XI/959 dell'11/12/2018.
- D.G.R. n. XI/2462 del 18/11/2019, Determinazione relative alla Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – di cui alla D.G.R. n. XI/959 dell'11/12/2018.
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.
- D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020, approvazione schema di accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020".
- Delibera CIPE 42/2020 del 28/07/2020 che dispone la nuova assegnazione alla Regione Lombardia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro.
- D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020, Linee guida per l'attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC).
- D.D.G n. 12393 del 20/10/2020, Aggiornamento del costo standard del servizio a risultato di inserimento e avvio al lavoro.

E.2 Percorsi formativi

I percorsi formativi all'interno di Dote Unica Lavoro devono essere previsti nelle seguenti offerte formative:

- id 263 - DUL FASE III 2019 - 2021 PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI
- id 264 - DUL FASE III 2019 - 2021 PERCORSI ABILITANTI
- id 265 - DUL FASE III 2019 - 2021 PERCORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- id 266 - DUL FASE III 2019 - 2021 MODULI MASTER UNIVERSITARI
- id 267 - DUL FASE III 2019 - 2021 - FORZE DELL'ORDINE

a) Percorsi per profili professionali regolamentati

Assistente Familiare DDUO 17/12/2008 n. 15243

Operatore forestale DDUO 21/11/2016 n. 11961

Operatore Forestale Responsabile DDUO 21/11/2016 n. 11961

Istruttore Forestale DDUO 21/11/2016 n. 11961

Direttore tecnico addetto alla trattazione affari DDUO 22/02/2012 n. 1331

Operatore funebre (necroforo) DDUO 22/02/2012 n. 1331

Addetto al trasporto di cadavere DDUO 22/02/2012 n. 1331

Percorsi per figure professionali abilitanti

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n. 3310

b) Percorsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro

Sono erogabili ai destinatari della Dote Unica Lavoro i percorsi di cui D.lgs. 81/2008, (ad es. Addetti e Responsabili Servizi e Prevenzione e Sicurezza), indipendentemente dalla fascia d'accesso.

Si elencano di seguito i percorsi formativi ammissibili in Dote Unica Lavoro:

Percorso formativo a ruolo	Durata max/h
R1) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)	
Modulo A	28
Modulo B (da 12 a 68 ore)	68
Modulo C	24
R2) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)- Aggiornamento	40-60-100
Modulo B (per tipologia settore ATECO)	
R3) Addetto al Pronto Soccorso Aziendale	16
Aziende Gruppi A	
Aziende Gruppo B	12
Aziende Gruppo C	12
R4) Addetto alla Prevenzione incendi, Lotta antincendio e Gestione delle emergenze	
Aziende Gruppo B-medio rischio	8
Aziende Gruppo C-alto rischio	16

R5) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	32
R6) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Aggiornamento	4
Aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori	8
Aziende che occupano oltre i 50 lavoratori	

Percorso formativo abilitante	
A1) Addetto al Montaggio, allo Smontaggio ed alla Trasformazione dei Ponteggi	28
A2) Addetti all'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi	12
Modulo A – Specifico Pratico	20
Modulo B – Specifico Pratico	20
A3) Preposti alla sorveglianza di Addetti all'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi	8
A4) Patentino regionale abilitante all'esercizio di addetto/coordinatore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto	40
A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08	
Conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)	8 ÷ 12
Conduzione di gru a torre	12 ÷ 16
Conduzione di gru mobili	14 ÷ 22
Conduzione di gru per autocarro	12
Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	12 ÷ 20
Conduzione di trattori agricoli o forestali	8 ÷ 13
Conduzione di escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli	10 ÷ 34
Conduzione di pompe per calcestruzzo	14

E.3 Autorizzazione del Comando Regionale a partecipare a Dote Unica Lavoro

Copia per il destinatario
Copia per l'operatore accreditato

(carta intestata)

AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO REGIONALE DI APPARTENENZA A FREQUENTARE IL PERCORSO/I FORMATIVO/I IN DOTE UNICA LAVORO E ATTESTAZIONE DELL'IDENTITÀ DEL DESTINATARIO NEL RISPETTO DEL D.P.R 445/2000

Il Sottoscritto _____ in qualità di _____ (ruolo)
del _____ (indicazione del Comando regionale)
con sede nel comune di _____ CAP _____
via _____ n. _____ Prov. _____

DICHIARA CHE

Il Sig. _____ (Nome e cognome del
destinatario) nato a _____ il _____ Codice
Fiscale _____ Carta di Identità n° _____
rilasciata a _____ il _____
da _____ in corso di validità, in qualità di operatore di questo
Corpo _____ è autorizzato a partecipare al percorso di
qualificazione/riqualificazione previsto da Dote Unica Lavoro di seguito sinteticamente descritto:

Obiettivo dell'intervento formativo:

Descrizione del percorso:

Indicazione Ente Accreditato:

sede _____ indirizzo _____ tel. _____

Firma e timbro

E.4 Scheda informativa

TITOLO	DOTE UNICA LAVORO - Quarta fase
DI COSA SI TRATTA	Il presente Avviso disciplina l’attuazione della quarta fase di Dote Unica Lavoro in attuazione della D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020. Regione Lombardia conferma la centralità del sistema dotale e, attraverso Dote Unica Lavoro, intende far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 che, da febbraio 2020, ha colpito in modo intenso e significativo il mercato del lavoro lombardo. Il presente Avviso ha l’obiettivo di assicurare un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi, garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta. A tal fine si propone di: - Offrire un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche delle persone; - Offrire un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici e privati) e attraverso modalità che tendono ad incentivare il risultato occupazionale.
CHI PUÒ PARTECIPARE	L’Avviso è rivolto alle persone fino a 65 anni che, alla presentazione della domanda di dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati: - Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, con almeno 30 anni di età; - Occupati sospesi in unità produttive/operative ubicate in Lombardia che siano percettori di un ammortizzatore sociale, compresi coloro che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga e con “causali” COVID-19; - Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi e personale, militare e civile, delle Forze dell’ordine e Forze armate), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia; - Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le risorse complessivamente disponibili per Dote Unica ammontano complessivamente a € 47.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	La persona ha a disposizione una dote ossia uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l’operatore i servizi al lavoro o alla formazione funzionali alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione. Il budget varia in relazione alla fascia di intensità di aiuto cui la persona è assegnata.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessun regime di aiuto di stato.
PROCEDURA DI SELEZIONE	È prevista quindi una procedura di assegnazione a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione on line delle domande e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

TITOLO	NOTE UNICA LAVORO - Quarta fase
	Gli interventi sono ritenuti ammissibili sulla base dei criteri di: - rispetto dei requisiti di ammissibilità dei soggetti destinatari, indicati al par. A.3; - completezza e regolarità della documentazione trasmessa; - rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote. In seguito all'esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso, l'operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto e ne consegna copia al destinatario.
DATA APERTURA	22/01/2019
DATA CHIUSURA	30/09/2022
COME PARTECIPARE	La persona in possesso dei requisiti per l'accesso a Dote Unica Lavoro può rivolgersi agli operatori accreditati di Regione Lombardia o Atenei Universitari. Per finalizzare la richiesta di accesso alla dote la persona è tenuta a firmare la domanda di partecipazione e il PIP, che viene sottoscritto anche dall'operatore. L'invio della domanda di dote a Regione Lombardia è in capo all'operatore secondo le modalità definite dal Manuale di gestione di Dote Unica Lavoro. Gli operatori che intendono erogare i servizi nell'ambito del presente Avviso sono tenuti ad inviare l'Atto di adesione Unico e l'eventuale Offerta Formativa attraverso il sistema informativo.
CONTATTI	Per informazioni di dettaglio i destinatari possono rivolgersi ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è pubblicato sul portale regionale www.regione.lombardia.it. Per informazioni generali sono inoltre attivi: - gli Sportelli Spazio Regione disponibili sul sito www.regione.lombardia.it con sedi e orari di apertura; - il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete fissa) e 02 3232 3325 (da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diverse indicazioni reperibili sul sito www.regione.lombardia.it Operatori accreditati Gli operatori accreditati che necessitano informazioni tecniche relative all'Avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro: cruscottolavoro.servizirl.it Per problemi tecnici sul sistema informativo GEFO o Bandi online o al mancato recupero delle credenziali. (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a: assistentaweb@regione.lombardia.it

TITOLO	DOTE UNICA LAVORO - Quarta fase
	siage@regione.lombardia.it oppure contattare il numero verde 800.131.151

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

E.5 Informativa relativa al trattamento dei dati personali



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **DOTE UNICA LAVORO – Quarta fase**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dati

Il presente Avviso disciplina l'attuazione della quarta fase di Dote Unica Lavoro in attuazione della D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020.

Il presente Avviso ha l'obiettivo di supportare la persona in un percorso di qualificazione/riqualificazione che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche individuali, finalizzato all'inserimento/ reinserimento nel mercato del lavoro

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.

2. Modalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile del Trattamento

Il responsabile del trattamento relativamente alle piattaforme SIAGE – GEFO – Finanziamenti online e SIUL è la Società Lombardia Informatica S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano.

I responsabili del trattamento relativamente al caricamento sulle piattaforme SIAGE – GEFO – Finanziamenti online e SIUL gli Operatori accreditati ai servizi al lavoro e ai servizi alla formazione

5. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dirigente della Struttura Audit fondi UE e responsabile protezione dati, contattabile al seguente indirizzo email: RPD@regione.lombardia.it

6. Facoltatività e obbligatorietà del consenso

In mancanza del suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile aderire al presente bando.

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti (Commissione europea, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia per la Coesione Territoriale, Società esterne incaricate per i servizi di valutazione indipendente e assistenza tecnica), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

8. Tempi di conservazione dei dati

La durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del dato, corrispondente dalla data di presentazione della proposta progettuale.

9. Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.



Allegato 2

MANUALE DI GESTIONE DELLA DOTE UNICA LAVORO

Quarta fase

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. PRESA IN CARICO E INVIO DELLA DOMANDA DI DOTE

2.1. Sottoscrizione dell'Atto di Adesione Unico

2.2. Presa in carico e verifica dei requisiti della persona

2.2.1. Apertura del fascicolo individuale

2.2.2. Verifica dei requisiti

2.2.3. Assegnazione della fascia di intensità di aiuto

2.3. Schede servizi

2.3.1. Presa in carico

2.3.2. Orientamento individuale

2.3.3. Orientamento di gruppo e formazione

2.3.4. Inserimento lavorativo

2.3.5. Tirocinio

2.3.6. Auto-imprenditorialità

2.4. Elaborazione del PIP

2.4.1. Soggetti che erogano i servizi

2.4.2. Durata massima

2.4.3. Professionalità coinvolte

2.5. Invio della dichiarazione riassuntiva unica

3. REALIZZAZIONE DEL PIP

3.1. Avvio

3.2. Adempimenti connessi all'erogazione dei servizi

3.2.1. Sede di erogazione dei servizi

3.2.2. Tenuta della documentazione inerente i servizi erogati

3.3. Modifica del PIP

3.4. Rinunce

3.5. Perdita dei requisiti

4. RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

4.1. Condizioni di ammissibilità

4.2. Rendicontazione

4.3. Presentazione della domanda di liquidazione

4.4. Liquidazione da parte di Regione

5. OBBLIGHI E DOVERI

5.1. Obblighi degli operatori

5.1.1. Obblighi dell'operatore che prende in carico la persona

5.1.2. Obblighi degli operatori che erogano i servizi

5.2. Irregolarità e sanzioni

5.3. Trattamento dei dati personali

6. ALLEGATI

6.1. Allegato 1. Le fonti informative

6.2. Allegato 2. Indicazioni relative alla tenuta documentale

6.2.1. Presa in carico

6.2.2. Realizzazione del PIP

6.2.3. Rendicontazione e richiesta di liquidazione

6.3. Allegato 3. Atto di adesione

6.4. Allegato 4. Modalità di profilazione dei destinatari

6.5. Allegato 5. Domanda di partecipazione e PIP

6.6. Allegato 6. Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU)

6.7. Allegato 7. Comunicazione di rinuncia espressa

6.8. Allegato 8. Comunicazione di rinuncia tacita

6.9. Allegato 9. Dichiarazione di perdita dei requisiti

6.10. Allegato 10. Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti - Servizio di Inserimento e avvio al lavoro

6.11. Allegato 11. Domanda di liquidazione servizi

6.12. Allegato 12. Informativa al datore di lavoro in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro

6.13 Allegato 13. Informativa all'azienda utilizzatrice in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro

6.14. Allegato 14. Informativa all'azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio

1. INTRODUZIONE

Obiettivo del presente Manuale è fornire un supporto operativo per la corretta gestione della quarta fase di Dote Unica Lavoro, attraverso la descrizione delle procedure che i soggetti coinvolti nell'attuazione della dote sono tenuti a seguire per assicurare una corretta gestione e rendicontazione, con particolare riferimento alle fasi di:

- presa in carico e invio della domanda di dote;
- realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP);
- rendicontazione e richiesta di liquidazione.

Il Manuale dettaglia, inoltre, obblighi e doveri dei beneficiari nell'ambito della partecipazione all'iniziativa.

2. PRESA IN CARICO E INVIO DELLA DOMANDA DI DOTE

Per l'invio della domanda di dote l'operatore deve sottoscrivere l'Atto di Adesione Unico, prendere in carico la persona, verificarne le generalità, le caratteristiche e i requisiti di accesso ed elaborare il PIP.

2.1. Sottoscrizione dell'Atto di Adesione Unico

L'Atto di Adesione Unico (Allegato par. 6.3) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori che intendono erogare servizi nell'ambito dell'Avviso e deve essere inviato tramite il sistema informativo Bandi online.

L'Atto di Adesione:

- è valido per tutte le doti richieste nell'ambito dell'Avviso per cui è stato sottoscritto;
- è condizione necessaria per poter erogare servizi nell'ambito di una dote;
- è condizione necessaria per poter inviare la Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU).

2.2. Presa in carico e verifica dei requisiti della persona

2.2.1. Apertura del fascicolo individuale

La persona in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso può rivolgersi agli operatori in possesso di accreditamento definitivo per l'erogazione dei servizi al lavoro.

La persona può inoltre rivolgersi:

- agli operatori in possesso di accreditamento definitivo all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione sez. A e B per attivare le doti finalizzate alla fruizione di percorsi formativi per gli occupati appartenenti alla forza pubblica;
- se iscritti a Master universitari di I e II livello, alle Università legalmente riconosciute con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/04, esclusivamente per l'erogazione dei moduli formativi nell'ambito dei Master.

Si precisa che i lavoratori occupati presso un operatore accreditato che si trovano sospesi in forza di un ammortizzatore possono accedere a Dote Unica Lavoro a condizione che si rivolgano ad un operatore diverso dal proprio datore di lavoro.

L'operatore che prende in carico una persona deve aprire un fascicolo individuale (i cui contenuti sono specificati nell'Allegato par. 6.2), che dovrà contenere tutta la documentazione relativa all'attuazione della dote, ad esclusione delle prove dei servizi erogati da altri operatori, che dovranno essere disponibili presso la sede degli stessi.

2.2.2. Verifica dei requisiti

L'operatore che prende in carico la persona ha la responsabilità di accertarsi del fatto che il destinatario sia in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento attuativo al momento della presa in carico.

Pertanto, l'operatore è tenuto ad assicurarsi, prima dell'invio formale della dote, della veridicità delle dichiarazioni della persona attraverso l'acquisizione della documentazione espressamente indicata nell'ambito della Tabella di seguito riportata.

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione
Età	Età anagrafica	- Copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; - In caso di destinatario minorenne, autorizzazione del suo tutore/legale rappresentante.
Genere	Maschio / Femmina	Copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
Residenza/Domicilio	Il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Regolare presenza sul territorio italiano.	- Copia di un documento in corso di validità atto a testimoniare la residenza e/o il domicilio (a titolo esemplificativo, non esaustivo: documento di identità, contratto d'affitto, bollettini utenze). - In caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno in corso di validità o, in alternativa, ricevuta della richiesta di rilascio o di rinnovo di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura, eventualmente corredata dal permesso di soggiorno non più in corso di validità. Per gli occupati appartenenti alla forza pubblica, l'operatore non deve procedere alla compilazione dei campi relativi alla residenza/domicilio all'interno del sistema Bandi online.
Stato Occupazionale: Disoccupato	Lavoratori privi di impiego, che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e hanno stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP), ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015. Il sistema informativo Bandi online, a seguito di inserimento del codice fiscale del destinatario, importa automaticamente le informazioni relative allo stato occupazionale risultanti da SIUL e dalle banche dati di ANPAL.	Se il sistema informativo Bandi online conferma l'assenza di rapporti di lavoro/altro avviamento e la presenza di DID/PSP in stato rispettivamente "convalidato" e "attivo", il requisito si intende verificato, senza la necessità di acquisire alcuna documentazione. Se il sistema informativo riporta informazioni incomplete o incoerenti tra loro, che non consentono la verifica dei requisiti, l'operatore è tenuto a verificare la posizione del destinatario sul sistema SIUL e a procedere, attraverso i servizi competenti, all'eventuale aggiornamento delle informazioni necessarie ad attestare il requisito.

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione
Stato Occupazionale: Occupato	Militari congedandi previsti dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comitato Militare Esercito Lombardia in data 23/10/2012 e aggiornato con Protocollo del 15/02/2018 e personale, militare e civile, delle Forze dell'ordine e Forze armate	Autorizzazione da parte degli Uffici competenti di cui all'Allegato E.3 dell'Avviso.
	Lavoratori sospesi per qualunque causale di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) prevista dalla normativa vigente (compresi sospesi ex art. 22 D.Lgs. n. 150/15)	• Copia dell'esame congiunto in sede pubblica (presso Polis Lombardia o Ministero del Lavoro) a seconda della tipologia e territorialità dell'azienda o della causale per la concessione della CIGS, da cui si evinca la previsione o meno di esuberi; • Lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso in CIGS.
	Occupati sospesi dal lavoro con Fondi di solidarietà (inclusi Accordi /Assegno di solidarietà) di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/15	• Copia del verbale di accordo tra le parti; • Lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso.
	Occupati sospesi dal lavoro con Contratto di solidarietà	• Copia del Contratto di solidarietà; • Lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere soggetto sospeso con Contratto di solidarietà.
	Occupati sospesi che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga e con "causali" COVID-19	Lettera del datore di lavoro o, alternativamente, documentazione che attesta la tipologia di ammortizzatore sociale cui beneficia il lavoratore
Iscrizione a Master universitari di I e II livello	Soggetti iscritti a Master universitari di I e II livello presso Università con sede legale o operativa in Lombardia	Copia della documentazione attestante l'iscrizione al Master.
Condizione di svantaggio	Soggetti disabili iscritti al collocamento mirato, ai sensi della L. n. 69/99	Accertamento dello stato di handicap ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 e della D.G.R. n. IX/2185 del 04/08/2011, rilasciato dall'ASL.

Una volta verificati i requisiti della persona, l'operatore inserisce nel sistema informativo tutte le informazioni richieste, inerenti i dati anagrafici del destinatario. L'operatore accreditato è inoltre tenuto ad indicare correttamente nel sistema informativo i recapiti telefonici e di posta elettronica della persona.

Ai fini degli adempimenti connessi all'attuazione della dote, l'operatore è tenuto ad assicurarsi che il destinatario sia in possesso di Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), dotate di PIN.

L'operatore è responsabile del corretto inserimento delle informazioni a sistema, pena la non ammissione della dote e il mancato riconoscimento dei servizi eventualmente erogati. In caso di non ammissione, l'importo della dote non viene riassegnato al budget attribuito all'operatore.

2.2.3. Assegnazione della fascia di intensità di aiuto

Una volta verificati i requisiti della persona, l'operatore ne supporta la profilazione nel sistema informativo, che definisce in automatico la fascia di intensità di aiuto (la cui appartenenza resta valida per tutta la durata della dote), il massimale a disposizione e il paniere di servizi cui può accedere (Allegato par. 6.4). Si precisa che, per la quarta fase di Dote Unica Lavoro, la misura si concentra sulle Fasce superiori alla 1 "Bassa".

Le fasce di intensità di aiuto sono di seguito descritte.

Fascia 2 Intensità di aiuto Media	Fascia 3 Intensità di aiuto Alta	Fascia 4 Intensità di aiuto Molto alta	Fascia 5 Altro aiuto
Persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo	Persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego	Persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione	Persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e all'occupabilità

Le variabili sulla base delle quali il sistema determina la fascia di intensità di aiuto sono:

- lo stato occupazionale;
- il tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento, calcolato come distanza che intercorre tra la data di cessazione/termine dell'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento o la data di rilascio della DID, e il momento della profilazione;
- la carriera professionale - intesa come numero di rapporti di lavoro/altri avviamenti - negli ultimi due anni;
- l'età;
- il genere.

2.3. Schede servizi

L'operatore supporta il destinatario nella definizione del percorso da seguire, ovvero nella selezione dei servizi utili a perseguire gli obiettivi di politica attiva, quali:

- obiettivo di inserimento lavorativo (per la fascia 4 - molto alta, anche attraverso un tirocinio);
- obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità;
- obiettivo di riqualificazione (fascia 5).

I servizi di formazione e lavoro da includere nel PIP sono selezionati dalla sezione “Offerta dei servizi al Lavoro” e/o “Offerta Formativa” del sistema informativo, coerentemente con gli standard di qualità e costo definiti da Regione Lombardia, anche in conformità con il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii..

I servizi formativi devono essere coerenti, inoltre, con le competenze previste dal Quadro Regionale degli standard professionali di cui al D.D.U.O. n. 11809 del 23/12/2015 e ss.mm.ii..

A seconda dell’obiettivo di politica attiva individuato, la persona seleziona dai panieri disponibili i servizi necessari a soddisfare le proprie esigenze entro i massimali previsti. Non è possibile effettuare alcuna modifica rispetto all’obiettivo di politica attiva inizialmente individuato in fase di elaborazione del PIP.

I servizi sono articolati nei panieri di seguito indicati e sono attivabili in relazione all’obiettivo di politica attiva individuato:

A. Accesso al servizio:

1. Presa in carico

B. Orientamento e formazione:

2. Orientamento individuale

3. Orientamento di gruppo e formazione

C. Percorso a risultato:

4. Inserimento lavorativo

5. Tirocinio

6. Auto-imprenditorialità

Il rimborso dei servizi è riconosciuto a costo standard, secondo i parametri definiti a livello regionale e quelli stabiliti a livello nazionale in conformità con il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii..

Le “Schede Servizi” di seguito riportate illustrano per ciascuno dei servizi:

- descrizione delle attività;
- soggetti che possono erogare il servizio;
- obiettivi di politica attiva correlati;
- costo standard;
- destinatari ammessi a fruire del servizio;
- durata del servizio;
- modalità di erogazione;
- modalità di riconoscimento;
- documentazione giustificativa.

2.3.1. Presa in carico

Accoglienza e presa in carico

Descrizione delle attività	L'accoglienza e la presa in carico della persona rappresentano un pacchetto di servizi essenziali, che comprendono le seguenti attività: • compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale; • informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione ai settori trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro e ai titoli di studio più funzionali; • valutazione della tipologia di bisogno espresso dalla persona e, quando definito nelle sue componenti, individuazione del relativo profiling.											
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.											
Obiettivi di politica attiva correlati	• Inserimento lavorativo; • Autoimpiego e autoimprenditorialità; • Riqualificazione.											
Destinatari ammessi a fruire del servizio	Il servizio è obbligatorio ai fini della presa in carico della persona e dello svolgimento dei servizi successivi per: • disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; • occupati sospesi appartenenti alle fasce 3 e 5.											
Durata del servizio	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto alta</th><th>Fascia 5 Altro Aiuto</th></tr><tr><td>1 h</td><td>1 h</td><td>1 h</td><td>1 h</td></tr></table>				Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto alta	Fascia 5 Altro Aiuto	1 h	1 h	1 h	1 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto alta	Fascia 5 Altro Aiuto									
1 h	1 h	1 h	1 h									
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). Il servizio può essere erogato a distanza.											
Modalità di riconoscimento	Il servizio è a carico dell'operatore.											
Documentazione giustificativa	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> • data di erogazione del servizio; • ore di servizio erogate al destinatario; • descrizione sintetica delle attività svolte; • professionista che eroga il servizio.											
	<u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> • nessuno.											
	<u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • scheda anagrafico-professionale (output).											

Definizione del percorso	
<i>Descrizione delle attività</i>	La definizione del percorso rappresenta un servizio essenziale, che comprende le seguenti attività: • individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-professionali rilevate e alle opportunità offerte; • rimando eventuale ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le misure specialistiche.
<i>Soggetti che possono erogare il servizio</i>	Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.
<i>Obiettivi di politica attiva correlati</i>	• Inserimento lavorativo;

	• Autoimpiego e autoimprenditorialità; • Riqualificazione.								
Destinatari ammessi a fruire del servizio	Il servizio è obbligatorio ai fini della presa in carico della persona e dello svolgimento dei servizi successivi per: • disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; • occupati sospesi appartenenti alle fasce 3 e 5.								
Durata del servizio	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto alta</th><th>Fascia 5 Altro Aiuto</th></tr><tr><td>1 h</td><td>1 h</td><td>1 h</td><td>1 h</td></tr></table>	Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto alta	Fascia 5 Altro Aiuto	1 h	1 h	1 h	1 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto alta	Fascia 5 Altro Aiuto						
1 h	1 h	1 h	1 h						
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). Il servizio può essere erogato a distanza.								
Modalità di riconoscimento	Il servizio è a carico dell'operatore.								
Documentazione giustificativa	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> • data di erogazione del servizio; • ore di servizio erogate al destinatario; • descrizione sintetica delle attività svolte; • professionista che eroga il servizio. <u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> • nessuno. <u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • Piano di Intervento Personalizzato sottoscritto dal destinatario e dall'operatore (output).								

2.3.2. Orientamento individuale

Colloquio specialistico	
Descrizione delle attività	Il servizio consente di definire il profilo della persona, in una prospettiva di ricostruzione del pregresso ma anche di valutazione delle risorse di contesto, ai fini dell'individuazione del percorso professionale più favorevole. Tra le attività si segnalano: • definizione del profilo del destinatario, valutazione della sua spendibilità occupazionale e condivisione dei percorsi possibili; • colloquio specialistico individuale; • redazione dei contenuti del curriculum vitae della persona, secondo il format Europass; • rinvio ai servizi interni e/o esterni.
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.
Obiettivi di politica attiva correlati	• Inserimento lavorativo; • Autoimpiego e autoimprenditorialità.
Destinatari ammessi a fruire del servizio	• Disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; • Occupati sospesi appartenenti alla fascia 3.

Durata del servizio	<table><tr><td>Fascia 2 Media</td><td>Fascia 3 Alta</td><td>Fascia 4 Molto Alta</td></tr><tr><td>1 h</td><td>1 h</td><td>1 h</td></tr></table>	Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	1 h	1 h	1 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta					
1 h	1 h	1 h					
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). Il servizio può essere erogato a distanza.						
Modalità di riconoscimento	Il servizio è a carico dell'operatore.						
Documentazione giustificativa	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> • data di erogazione del servizio; • ore di servizio erogate al destinatario; • descrizione sintetica della attività svolte; • professionista che eroga il servizio. <u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> • nessuno. <u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • copia del cv in formato Europass (output).						

Bilancio delle competenze									
Descrizione delle attività	Il servizio, attraverso l'analisi delle esperienze formative professionali e sociali, consente di individuare le competenze e gli elementi valorizzabili della persona, ai fini dell'elaborazione di un piano di sviluppo professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi. Tra le attività si segnalano: • counselling esplorativo, in grado di agevolare l'individuazione preliminare delle competenze formali, informali e non formali; • bilancio delle competenze professionali; • bilancio attitudinale ed esperienziale; • analisi delle aspirazioni e della progettualità professionale del destinatario; • restituzione e accompagnamento.								
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.								
Obiettivi di politica attiva correlati	• Inserimento lavorativo.								
Costo standard	€ 35,50 / ora per persona (Cfr. Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii, Misura 1.C)								
Destinatari ammessi a fruire del servizio	• Disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; • Occupati sospesi appartenenti alla fascia 3.								
Durata del servizio	<table><tr><td>Fascia 2 Media</td><td>Fascia 3 Alta</td><td>Fascia 4 Molto Alta</td></tr><tr><td>Max 4 h</td><td>Max 5 h</td><td>Max 6 h</td></tr></table>			Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	Max 4 h	Max 5 h	Max 6 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta							
Max 4 h	Max 5 h	Max 6 h							
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). Il servizio può essere erogato a distanza.								
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a processo</u> . Per la fascia di intensità di aiuto media (fascia 2), il 50% del valore del servizio erogato è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve								

	essere unico, di almeno 6 mesi (180 gg) incluse le proroghe e le trasformazioni e, nel caso in cui sia a tempo parziale, di almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto. Per le condizioni di ammissibilità del contratto si rinvia alla sezione “Contratti non ammessi” all’interno della Scheda relativa al servizio di Inserimento e avvio al lavoro.
Documentazione giustificativa	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> • compilazione del timesheet elettronico che dia evidenza di: ◦ date di erogazione del servizio; ◦ ore di servizio erogate al destinatario; ◦ descrizione sintetica delle attività svolte; ◦ professionista che eroga il servizio. <u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> • timesheet (in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione). <u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • bilancio delle competenze (output); • timesheet.

Analisi delle propensioni e delle attitudini all’imprenditorialità									
Descrizione delle attività	Il servizio consente di effettuare un’analisi personalizzata relativa alle propensioni e alle attitudini imprenditoriali della persona. Tra le attività si segnalano: • analisi delle caratteristiche soggettive, degli orientamenti e degli interessi professionali del destinatario; • valutazione delle aree di competenza del destinatario, in relazione alle conoscenze, abilità e risorse psico-sociali del destinatario; • valutazione delle opportunità e dei vincoli conseguenti alla scelta.								
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro.								
Obiettivi di politica attiva correlati	• Autoimpiego e autoimprenditorialità.								
Costo standard	€ 35,50 / ora per persona (Cfr. Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii, Misura 1.C)								
Destinatari ammessi a fruire del servizio	• Disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; • Occupati sospesi appartenenti alla fascia 3.								
Durata del servizio	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto Alta</th></tr><tr><td>4 h</td><td>4 h - 5 h</td><td>4 h - 6 h</td></tr></table>			Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	4 h	4 h - 5 h	4 h - 6 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta							
4 h	4 h - 5 h	4 h - 6 h							
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). Il servizio può essere erogato a distanza.								
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a processo</u> . Per la fascia di intensità di aiuto media (fascia 2), il 50% del valore del servizio erogato è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dall’avvio di impresa o di lavoro autonomo.								

<i>Documentazione giustificativa</i>	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> • compilazione del timesheet elettronico che dia evidenza di: ○ date di erogazione del servizio; ○ ore di servizio erogate al destinatario; ○ descrizione sintetica delle attività svolte; ○ professionista che eroga il servizio.
	<u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> • timesheet (in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione).
	<u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • scheda di analisi personalizzata (output); • timesheet.

Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (individuale o individualizzato)									
Descrizione delle attività	Il servizio consente di approfondire i bisogni del singolo e definire gli obiettivi da raggiungere, tramite la formulazione e la realizzazione di un progetto professionale personalizzato, sostenendolo nell’acquisizione di competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro. Tra le attività si segnalano: • consulenza orientativa; • laboratori per la ricerca attiva dell’impiego.								
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro.								
Obiettivi di politica attiva correlati	• Inserimento lavorativo; • Autoimpiego e autoimprenditorialità.								
Costo standard	€ 35,50 / ora per persona (Cfr. Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii., Misura 1.C)								
Destinatari ammessi a fruire del servizio	• Disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; • Occupati sospesi appartenenti alla fascia 3.								
Durata del servizio	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto Alta</th></tr><tr><td>Max 4 h</td><td>Max 5 h</td><td>Max 6 h</td></tr></table>			Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	Max 4 h	Max 5 h	Max 6 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta							
Max 4 h	Max 5 h	Max 6 h							
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona) o individualizzato (fino ad un massimo di 3 persone). Il servizio può essere erogato a distanza.								
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a processo</u>. Per la fascia di intensità di aiuto media (fascia 2), il 50% del valore del servizio erogato è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato da: • la sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di almeno 6 mesi (180 gg), incluse le proroghe e le trasformazioni, e nel caso in cui sia a tempo parziale, di almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto, nell’ambito dell’obiettivo di inserimento lavorativo; • l’avvio di impresa o di lavoro autonomo, nell’ambito dell’obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità. Per le condizioni di ammissibilità del contratto si rinvia alla sezione “Contratti non ammessi” all’interno della Scheda relativa al servizio di Inserimento e avvio al lavoro.								

Documentazione giustificativa	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> • compilazione del timesheet elettronico che dia evidenza di: ◦ date di erogazione del servizio; ◦ ore di servizio erogate al destinatario; ◦ descrizione sintetica delle attività svolte; ◦ professionista che eroga il servizio. Ovvero • numero e data di iscrizione dell'impresa alla CCIAA o numero e data di nuova partita IVA, in caso di autoimpiego e autoimprenditorialità.
	<u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> • timesheet (in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione).
	<u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • relazione delle attività (output); • timesheet.

Creazione rete di sostegno									
Descrizione delle attività	Il servizio ha come finalità il raccordo e il coordinamento tra l’operatore che prende in carico la persona e i soggetti e/o le istituzioni che, in relazione diretta o funzionale, seguono il destinatario dell’intervento (ad esempio famiglia nel caso di destinatari minorenni, i docenti dell’istituzione scolastica o formativa di provenienza del destinatario, i servizi sociali, le A.S.L., i consultori familiari, etc.).								
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro.								
Obiettivi di politica attiva correlati	• Inserimento lavorativo; • Autoimpiego e autoimprenditorialità.								
Costo standard	€ 32,00 / ora per persona (Cfr. D.D.U.O. n. 8617 del 26/09/2013 e ss.mm.ii)								
Destinatari ammessi a fruire del servizio	• Disoccupati appartenenti alle fasce 3 e 4; • Occupati sospesi appartenenti alla fascia 3.								
Durata del servizio	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto Alta</th></tr><tr><td>Non previsto</td><td>Max 6 h</td><td>Max 6 h</td></tr></table>			Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	Non previsto	Max 6 h	Max 6 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta							
Non previsto	Max 6 h	Max 6 h							
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). Il servizio può essere erogato a distanza.								
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a processo</u> .								
Documentazione giustificativa	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> • compilazione del timesheet elettronico che dia evidenza di: ○ data di erogazione del servizio; ○ ore di servizio erogate al destinatario; ○ descrizione sintetica della attività svolte; ○ professionista che eroga il servizio.								

	<u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u>
	timesheet (in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione).
	<u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u>
	- report dei colloqui effettuati contenenti le seguenti informazioni: partecipanti, destinatario, oggetto del colloquio, durata, firma congiunta degli interlocutori ed esiti (output); - timesheet.

Coaching									
Descrizione delle attività	Il servizio ha come finalità la valorizzazione e sviluppo delle competenze e potenzialità personali attraverso un processo di training personalizzato. Tra le attività si segnalano: • predisposizione del Piano di Coaching; • accompagnamento alla presa di coscienza delle proprie capacità e ad avere fiducia in esse; • sostegno motivazionale; • sviluppo di competenze e supporto alla gestione del cambiamento; • valutazione degli esiti conseguiti.								
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.								
Obiettivi di politica attiva correlati	• Inserimento lavorativo; • Autoimpiego e autoimprenditorialità.								
Costo standard	€ 35,00 / ora per persona (Cfr. D.D.U.O. n. 8617 del 26/09/2013 e ss.mm.ii)								
Destinatari ammessi a fruire del servizio	• Disoccupati appartenenti alle fasce 3 a 4; • Occupati sospesi appartenenti alla fascia 3.								
Durata del servizio	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto Alta</th></tr><tr><td>Non previsto</td><td>Max 6 h</td><td>Max 10 h</td></tr></table>			Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	Non previsto	Max 6 h	Max 10 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta							
Non previsto	Max 6 h	Max 10 h							
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). Il servizio può essere erogato a distanza.								
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a processo</u> .								
Documentazione giustificativa	Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione: • compilazione del timesheet elettronico che dia evidenza di: ○ data di erogazione del servizio; ○ ore di servizio erogate al destinatario; ○ descrizione sintetica della attività svolte; ○ professionista che eroga il servizio.								
	Dati da caricare nel sistema informativo: • timesheet (in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione);								
	<u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • bilancio e valutazione dei risultati da parte del destinatario e del coach (output); • timesheet.								

2.3.3. Orientamento di gruppo e formazione

Formazione	
Descrizione delle attività	Il servizio prevede lo svolgimento di attività di formazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012, esclusivamente per percorsi delle seguenti tipologie: • Formazione permanente: percorsi o attività formative di aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, volti all’acquisizione e/o sviluppo di competenze anche di carattere culturale e sociale relative al profilo personale e professionale dei soggetti in età adulta; • Specializzazione: percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze nell’ambito di particolari figure o profili professionali. La formazione di Specializzazione rappresenta un arricchimento ed una specificazione in rapporto a tecnologie peculiari o a processi/parti di processo produttivo o di erogazione di un servizio, caratterizzanti l’ambito di presidio e di esercizio di figure o profili professionali. Non sono previste forme di alternanza. È ammessa l’erogazione a distanza della formazione. L’erogazione della formazione deve iniziare precedentemente al conseguimento del risultato di inserimento lavorativo. Ai fini della verifica faranno fede la data di avvio effettiva del corso presente nel sistema informativo (data della comunicazione di avvio del corso) e la data di inizio del contratto rendicontato nell’ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro. Con riferimento ai servizi formativi rivolti a soggetti occupati (inclusi i soggetti occupati sospesi) si precisa che è esclusa la formazione continua e, pertanto: • devono essere erogati fuori dell’orario di lavoro, anche in connessione con periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare contratti/accordi di solidarietà) o sospensione in Cassa Integrazione Guadagni; • devono rispondere alle esigenze formative della persona, indipendentemente dal fabbisogno di qualificazione/riqualificazione eventualmente espresso dall’azienda; • per occupati appartenenti alla forza pubblica, considerata la specificità delle attività esercitate, potrà essere svolta compatibilmente con i turni di servizio. Relativamente alla formazione regolamentata e abilitante sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all’Allegato E.2 dell’Avviso. Non sono ammessi: • percorsi formativi obbligatori previsti per legge o, nel caso del personale appartenente alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, previsti dai regolamenti interni del proprio Corpo di riferimento; • in relazione alla formazione di cui al D.Lgs. n. 81/08, indipendentemente dalla fascia di accesso, il ricorso alla formazione per “Lavoratore”, “Preposto” e “Dirigente”, fermo restando che è possibile realizzare percorsi obbligatori in ambito sicurezza.
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi di formazione.
Obiettivi di politica attiva correlati	• Inserimento lavorativo; • Autoimpiego e autoimprenditorialità; • Riqualificazione.
Costo standard	€ 13,34 / ora per persona (Cfr. D.D.U.O. n. 10735 del 21/11/2013)

Destinatari ammessi a fruire del servizio	• Disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; • Occupati sospesi appartenenti alle fasce 3 e 5; • Occupati della forza pubblica appartenenti alla fascia 5; • Iscritti ad un Master universitario appartenenti alla fascia 5.								
Durata del servizio	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto Alta</th><th>Fascia 5 Altro Aiuto</th></tr><tr><td>Max 150 h</td><td>Max 150 h</td><td>Max 150 h</td><td>Max 150 h</td></tr></table> In ottemperanza alle previsioni di cui al D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012, la durata del servizio minima prevista per ciascun percorso formativo è pari a: • 8 ore, nell’ambito della formazione di tipo permanente; • 40 ore, nell’ambito della formazione di specializzazione. La durata massima della formazione è pari a 80 ore, estendibile a 150 ore nei settori di cui l’operatore ha valutato la rilevanza strategica per la ripresa (Internazionalizzazione delle imprese, Sostenibilità ambientale, Cluster tecnologici lombardi “S3”, Turismo, eventi e territorio, Competitività delle imprese). A tal fine l’operatore, in fase di definizione del PIP, è tenuto a tracciare tale valutazione mediante un apposito flag nel sistema informativo.	Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	Fascia 5 Altro Aiuto	Max 150 h	Max 150 h	Max 150 h	Max 150 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	Fascia 5 Altro Aiuto						
Max 150 h	Max 150 h	Max 150 h	Max 150 h						
Modalità di erogazione	Individuale o individualizzato (fino a 3 persone) o di gruppo (oltre 3 persone). Il servizio può essere erogato a distanza.								
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a processo</u> e, laddove previsto, a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, come di seguito: • per la fascia media (fascia 2) il 50% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato da: ○ la sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di almeno 6 mesi (180 gg), incluse le proroghe e le trasformazioni, e nel caso in cui sia a tempo parziale, di almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto, nell’ambito dell’obiettivo di inserimento lavorativo; ○ l’avvio di impresa o di lavoro autonomo, nell’ambito dell’obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità. • per la fascia alta (fascia 3) il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato da: ○ la sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di almeno 6 mesi (180 gg), incluse le proroghe e le trasformazioni, e nel caso in cui sia a tempo parziale, di almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto, nell’ambito dell’obiettivo di inserimento lavorativo; ○ l’avvio di impresa o di lavoro autonomo, nell’ambito dell’obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità. • per la fascia molto alta (fascia 4) il 20% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato da: ○ la sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di almeno 6 mesi (180 gg), incluse le proroghe e le trasformazioni, e nel caso in cui sia a tempo parziale, di almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto, nell’ambito dell’obiettivo di inserimento lavorativo; ○ l’avvio di impresa o di lavoro autonomo, nell’ambito dell’obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità.								

	per la fascia altro aiuto (fascia 5), nell'ambito dell'obiettivo di riqualificazione, non sono previste condizionalità. Per le condizioni di ammissibilità del contratto si rinvia alla sezione "Contratti non ammessi" all'interno della Scheda relativa al servizio di Inserimento e avvio al lavoro. Saranno riconosciute unicamente le ore formative erogate dalla data di avvio del corso sul sistema informativo, mentre non saranno riconosciute le ore di alternanza/stage effettuate nell'ambito della formazione. Ai fini del riconoscimento, la persona dovrà svolgere un periodo di fruizione pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dal percorso formativo. Le ore di assenza giustificata sono riconosciute come fruite fino ad una quota massima pari al 10% del monte ore previsto dal PIP (tale 10% concorre al raggiungimento del 25%). Con riferimento a tali ore di assenza, non sarà ritenuta valida la sola nota apposta dall'operatore sul registro delle presenze.
<i>Documentazione giustificativa</i>	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> - ore effettivamente erogate al destinatario; - ore di assenza giustificata.
	<u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> - copia del registro formativo e delle presenze e ulteriore documentazione di cui all'Allegato B (in fase di richiesta di liquidazione); - copia del documento di certificazione o attestazione comprovante il motivo dell'assenza, ovvero copia dell'autodichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 445/00 sottoscritta dal destinatario, qualora il motivo dell'assenza non sia certificabile.
	<u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> - registro formativo e delle presenze e ulteriore documentazione di cui all'Allegato B; - documento di certificazione o attestazione comprovante il motivo dell'assenza, ovvero Autodichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 445/00 sottoscritta dal destinatario, qualora il motivo dell'assenza non sia certificabile.

Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)	
<i>Descrizione delle attività</i>	Il servizio consente di approfondire i bisogni del singolo e definire gli obiettivi da raggiungere, tramite la formulazione e la realizzazione di un progetto professionale personalizzato, sostenendolo nell'acquisizione di competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro. Tra le attività si segnalano: - consulenza orientativa di gruppo; - laboratori per la ricerca attiva dell'impiego.
<i>Soggetti che possono erogare il servizio</i>	Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.
<i>Obiettivi di politica attiva correlati</i>	- Inserimento lavorativo; - Autoimpiego e autoimprenditorialità.
<i>Costo standard</i>	€ 15,00 / ora per persona (Cfr. D.D.U.O. n. 8617 del 26/09/2013 e ss.mm.ii.)
<i>Destinatari ammessi a fruire del servizio</i>	- Disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; - Occupati sospesi appartenenti alla fascia 3.

Durata del servizio	<table><tr><td>Fascia 2 Media</td><td>Fascia 3 Alta</td><td>Fascia 4 Molto Alta</td></tr><tr><td>Max 4 h</td><td>Max 5 h</td><td>Max 6 h</td></tr></table>	Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	Max 4 h	Max 5 h	Max 6 h
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta					
Max 4 h	Max 5 h	Max 6 h					
Modalità di erogazione	Di gruppo (oltre 3 persone). Il servizio può essere erogato a distanza.						
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a processo</u> e a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, come di seguito: - per la fascia media (fascia 2) il 50% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato da: - la sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di almeno 6 mesi (180 gg), incluse le proroghe e le trasformazioni, e nel caso in cui sia a tempo parziale, di almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto, nell’ambito dell’obiettivo di inserimento lavorativo; - l’avvio di impresa o di lavoro autonomo, nell’ambito dell’obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità. - per la fascia alta (fascia 3) il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato da: - la sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di almeno 6 mesi (180 gg), incluse le proroghe e le trasformazioni, e nel caso in cui sia a tempo parziale, di almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto, nell’ambito dell’obiettivo di inserimento lavorativo; - l’avvio di impresa o di lavoro autonomo, nell’ambito dell’obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità. - per la fascia molto alta (fascia 4) il 20% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato da: - la sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di almeno 6 mesi (180 gg) incluse le proroghe e le trasformazioni, e nel caso in cui sia a tempo parziale, di almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto, nell’ambito dell’obiettivo di inserimento lavorativo; - l’avvio di impresa o di lavoro autonomo, nell’ambito dell’obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità. Per le condizioni di ammissibilità del contratto si rinvia alla sezione “Contratti non ammessi” all’interno della Scheda relativa al servizio di Inserimento e avvio al lavoro.						
Documentazione giustificativa	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> - compilazione del timesheet elettronico che dia evidenza di: - date di erogazione del servizio; - ore di servizio erogate al destinatario; - descrizione sintetica delle attività svolte; - professionista che eroga il servizio. Ovvero - numero e data di iscrizione dell’impresa alla CCIAA o numero e data di nuova partita IVA, in caso di autoimpiego e autoimprenditorialità.						

	<u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> • timesheet (in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione).
	<u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • relazione dell'attività (output); • timesheet.

2.3.4. Inserimento lavorativo

Inserimento e avvio al lavoro									
Descrizione delle attività	Il servizio è costituito dalle attività che conducono la persona alla sottoscrizione di un contratto di lavoro. Tra le attività svolte si segnalano: • ricerca e segnalazione delle vacancies; • pre-selezione; • accesso alle misure individuate; • accompagnamento della persona nell’accesso al percorso individuato e nell’attivazione delle misure collegate; • accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento; • assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato; • assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).								
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro.								
Obiettivi di politica attiva correlati	• Inserimento lavorativo.								
Costo standard	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto Alta</th></tr><tr><td>€ 945,00</td><td>€ 1.538,00</td><td>€ 1.538,00</td></tr></table> (Cfr. D.D.G. n. 12393 del 20/10/2020)			Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	€ 945,00	€ 1.538,00	€ 1.538,00
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta							
€ 945,00	€ 1.538,00	€ 1.538,00							
Destinatari ammessi a fruire del servizio	• Disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; • Occupati sospesi appartenenti alla fascia 3.								
Durata del servizio	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto Alta</th></tr><tr><td>12 mesi (360 gg)</td><td>12 mesi (360 gg)</td><td>12 mesi (360 gg)</td></tr></table>			Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	12 mesi (360 gg)	12 mesi (360 gg)	12 mesi (360 gg)
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta							
12 mesi (360 gg)	12 mesi (360 gg)	12 mesi (360 gg)							
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona).								
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a risultato</u>. Il servizio è riconosciuto a costi standard a fronte della sottoscrizione di un contratto, per un valore che varia in relazione alla fascia di intensità di aiuto della persona inserita. Ai fini del riconoscimento del servizio, il contratto deve essere unico, di durata almeno pari 6 mesi, incluse le proroghe e le trasformazioni, e, nel caso in cui sia a tempo parziale, deve prevedere almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto. Il risultato potrà essere riconosciuto all’operatore esclusivamente a condizione dello svolgimento di almeno una parte del percorso programmato e di conseguenza:								

	- della rendicontazione di almeno 4 ore di servizi di orientamento erogate prima del risultato (occorre pertanto prevedere nel PIP almeno 4 ore di servizi di orientamento); - della rendicontazione di un risultato raggiunto non prima di 15 giorni dall'attivazione della dote. Il rimborso del servizio è condizionato alla verifica che, a tre mesi (90 gg) dall'inizio del contratto (originario, in caso di proroghe o trasformazioni), lo stesso sia ancora vigente. Il risultato non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda in cui il destinatario della dote, nei 120 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto, abbia effettuato un tirocinio o sia stato occupato, anche in una missione di somministrazione, prima della presa in carico. Qualora l'inserimento lavorativo sia effettuato presso un operatore accreditato, la condizionalità di cui sopra si applica a tutti gli operatori accreditati, pertanto il risultato non è riconosciuto qualora il destinatario della dote, nei 120 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto, abbia effettuato un tirocinio o sia stato occupato, anche in una missione di somministrazione, prima della presa in carico presso il medesimo o un altro operatore accreditato. Resta confermata la possibilità di raggiungere il risultato di inserimento lavorativo quando il contratto è sottoscritto presso un'azienda in cui il destinatario, nell'ambito di Dote Unica Lavoro, ha effettuato un tirocinio o sia stato occupato dopo la presa in carico. In presenza di contratti di somministrazione, la disciplina si applica alle aziende presso cui le missioni sono attivate (aziende utilizzatrici) e non sul somministratore.
<i>Contratti non ammessi</i>	Non sono riconosciute valide, ai fini del raggiungimento del risultato, le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - tirocinio, con la sola eccezione della fascia 4; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente (job on call); - lavoro domestico. Il risultato di inserimento lavorativo non è riconosciuto nel caso di: - ricollocazioni in enti pubblici ove è previsto l'ingresso per concorso o per scorrimento di graduatoria; - assunzioni presso sedi operative aziendali estere; - assunzioni di destinatari non domiciliati in Lombardia presso sedi operative aziendali ubicate fuori regione.
<i>Documentazione giustificativa</i>	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> - codice COB confermato dal sistema informativo SIUL; - numero di ore settimanali medie previste dal contratto, nel caso in cui il contratto sia a tempo parziale e la COB non contenga l'informazione relativa alle ore settimanali medie. <u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u>

	• copia del contratto di lavoro di durata almeno pari al minimo previsto per le singole fasce (in fase di richiesta di liquidazione); • copia dell’informativa all’azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall’operatore accreditato nell’ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro (in fase di richiesta di liquidazione).
	<u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • copia del contratto; • informativa all’azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall’operatore accreditato nell’ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro; • relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

2.3.5. Tirocinio

Promozione e accompagnamento al tirocinio									
Descrizione delle attività	Il servizio di tirocinio è rappresentato dalle attività che conducono una persona, in condizioni di elevata difficoltà nella ricerca di occupazione (fascia molto alta), all’attivazione e alla conclusione di un tirocinio extracurriculare in azienda, funzionale ad accrescere la propria esperienza professionale e le proprie competenze. Tra le attività svolte si segnalano: • promozione del tirocinio; • assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all’attivazione dei percorsi di tirocinio; • riconoscimento dell’indennità alla persona che partecipa a un percorso di tirocinio; • promozione dell’inserimento occupazionale delle persone che concludono con successo il percorso.								
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro.								
Obiettivi di politica attiva correlati	• Inserimento lavorativo.								
Costo standard	<table><tr><th>Fascia 2 Media</th><th>Fascia 3 Alta</th><th>Fascia 4 Molto Alta</th></tr><tr><td>Non previsto</td><td>Non previsto</td><td>€ 500,00</td></tr></table> (Cfr. Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii, Misura 5)			Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta	Non previsto	Non previsto	€ 500,00
Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta							
Non previsto	Non previsto	€ 500,00							
Destinatari ammessi a fruire del servizio	• Disoccupati appartenenti alla fascia 4.								
Durata del servizio	12 mesi (360 gg).								
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona).								
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto a risultato all’operatore che deve coincidere con l’ente promotore del tirocinio. Il servizio è riconosciuto a costi standard al completamento del quarto mese (120 gg) di un unico tirocinio extracurriculare, entro la conclusione della dote. Il servizio è riconosciuto qualora il destinatario, nello stesso periodo (120 gg), sia presente per almeno il 70% delle giornate di tirocinio previste. Il servizio non è riconosciuto nel caso di: • tirocini presso sedi operative aziendali estere; • tirocini di destinatari non domiciliati in Lombardia presso sedi operative aziendali ubicate fuori regione.								

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

	In caso di inserimento in azienda successivo al tirocinio, entro la durata della dote, l'operatore deve scegliere se rendicontare il servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio o il servizio di Inserimento e avvio al lavoro. In relazione alle modalità di attivazione e gestione dei tirocini si rimanda agli indirizzi regionali approvati con D.G.R. n. 7763 del 17/01/18 e ss.mm.ii.
<i>Documentazione giustificativa</i>	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> • codice COB confermato dal sistema informativo SIUL. <u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> • copia del registro delle presenze/attività come previsto dagli indirizzi regionali di cui sopra (in fase di richiesta di liquidazione); • copia dell'informativa all'azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio (in fase di richiesta di liquidazione). <u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> • registro delle presenze/attività; • informativa all'azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio.

2.3.6. Auto-imprenditorialità

Accompagnamento all'avvio di impresa	
<i>Descrizione delle attività</i>	Il servizio di accompagnamento all'avvio di impresa è rappresentato dalle attività che accompagnano le persone all'avvio di un'esperienza di autoimpiego o creazione di impresa. Il servizio comprende le attività specificatamente orientate ad accompagnare l'avvio di un'iniziativa imprenditoriale in tutte le sue fasi, dalla valutazione preliminare dell'idea alla concreta realizzazione del progetto. Tali attività comprendono: • percorsi specialistici mirati e consulenza specialistica (coaching, counseling, assistenza finalizzate allo sviluppo di un'idea imprenditoriale), ivi incluso il rinvio ai CPI; • formazione per il business plan (definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, etc.); • formazione di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità; • assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività; • accompagnamento per l'accesso al credito e alla finanziabilità; • servizi a sostegno della costituzione di impresa.
<i>Soggetti che possono erogare il servizio</i>	Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.
<i>Obiettivi di politica attiva correlati</i>	• Autoimpiego e autoimprenditorialità.
<i>Costo standard</i>	€ 40,00 / ora per persona (Cfr. Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii, Misura 7)
<i>Destinatari ammessi a fruire del servizio</i>	• Disoccupati appartenenti alle fasce da 2 a 4; • Occupati sospesi appartenenti alla fascia 3.

Durata del servizio			
	Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta
	Max 15 h	Max 20 h	Max 25 h
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona) o individualizzato (fino a 3 persone). Il servizio può essere erogato a distanza.		
Modalità di riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a processo</u>, secondo la seguente modalità: - il 70% è erogato a processo, in base alle effettive ore di accompagnamento svolte; - il restante 30% è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dall'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato. - ai fini del riconoscimento del servizio, il business plan dovrà riportare una data di realizzazione antecedente alla data di iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o di apertura di una partita IVA, e dovrà essere firmato olograficamente dal destinatario.		
Documentazione giustificativa	<u>Dati da imputare nel sistema informativo in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione:</u> - compilazione del timesheet elettronico che dia evidenza di: - date di erogazione del servizio; - ore di servizio erogate dal destinatario; - descrizione sintetica delle attività svolte; - professionista che eroga il servizio; - numero e data di iscrizione dell'impresa alla CCIAA o numero e data di nuova partita IVA.		
	<u>Documenti da caricare nel sistema informativo:</u> - timesheet (in fase di realizzazione del PIP/rendicontazione); - copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese, ovvero copia del certificato di attribuzione della partita IVA (in fase di richiesta di liquidazione); - business plan (in fase di richiesta di liquidazione).		
	<u>Documenti da conservare nel fascicolo individuale:</u> - business plan (output); - relazione delle attività (output); - timesheet; - certificato di iscrizione al registro delle imprese, ovvero certificato di attribuzione della partita IVA.		

2.4. Elaborazione del PIP

L'elaborazione del PIP è effettuata dall'operatore insieme al destinatario.

Il valore della dote è pari alla somma dei servizi previsti nel PIP, entro i massimali stabiliti dall'Avviso a seconda della fascia di intensità di aiuto cui è assegnato il destinatario.

Nell'ambito dell'elaborazione del PIP, è obbligatorio l'inserimento di:

- almeno uno dei seguenti servizi al lavoro (panieri 2 e 3): Colloquio specialistico, Bilancio delle competenze, Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità, Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (individuale), Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo), Creazione rete di sostegno, Coaching;
- almeno uno dei servizi del Percorso a risultato. Nello specifico:

- per i destinatari di fascia 2 e 3 è obbligatorio l'inserimento nel PIP di uno dei seguenti servizi del Percorso a risultato, alternativi tra loro: Inserimento e avvio al lavoro, Accompagnamento all'avvio di impresa;
- per i destinatari di fascia 4 è obbligatorio l'inserimento nel PIP di uno dei seguenti servizi del Percorso a risultato: Inserimento e avvio al lavoro, Promozione e accompagnamento al tirocinio, Accompagnamento all'avvio di impresa. I servizi di Inserimento e avvio al lavoro e Promozione e accompagnamento al tirocinio possono essere inseriti entrambi nel PIP, mentre il servizio di Accompagnamento all'avvio di impresa è alternativo agli altri due servizi del Percorso a risultato.

2.4.1. Soggetti che erogano i servizi

I servizi al lavoro sono erogati dagli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.

I servizi di formazione sono erogati dagli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi di formazione.

I moduli formativi attivabili nell'ambito dei Master universitari di I e II livello sono erogati dalle Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute.

Gli operatori accreditati al lavoro e alla formazione devono avere un accreditamento definitivo per poter attivare doti ed erogare servizi.

Gli operatori possono agire in partenariato con altri operatori accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro e/o di formazione, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Le condizioni devono essere riportate all'interno di un accordo di partenariato formalizzato, da conservare agli atti. In caso di partenariato, l'operatore che ha attivato la dote deve operare in stretta sinergia con i partner così da metterli nella condizione di una corretta gestione e rendicontazione dei servizi stessi. In caso di mancato adempimento delle procedure dovuto all'inefficace raccordo con i partner non potranno essere riconosciuti i servizi non correttamente gestiti.

Il partenariato si configura come forma di collaborazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di un'operazione, come partner operativi qualora partecipino direttamente all'erogazione dei servizi, o partner promotori. Il partenariato deve individuare i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e attività, e indicarli nel PIP.

Forme di partenariato non rispondenti alle finalità e alle modalità sopra descritte non sono ammissibili.

I casi diversi dal partenariato in cui parte dell'attività viene svolta da soggetti giuridici terzi rientrano nella tipologia degli affidamenti a terzi. Quando l'affidamento riguarda attività aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi del progetto, si ricade nella fattispecie della delega; per le attività aventi carattere meramente esecutivo, accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti il progetto, si ricade nella fattispecie dell'acquisizione di forniture e servizi.

La delega di parte delle attività è consentita in relazione alla sola attività di docenza e soltanto in caso di professionalità altamente specialistiche. Inoltre, la prestazione deve essere opportunamente motivata ed avere carattere di occasionalità o di comprovata urgenza.

L'operatore, attraverso pec lavoro@pec.regione.lombardia.it, deve chiedere il ricorso alla delega, indicando motivazioni e importo complessivo dell'acquisizione. Nella richiesta l'operatore deve specificare:

- importo e numero di ore oggetto di delega rispetto alle ore complessive del corso;
- precisare che la delega riguarda esclusivamente l'attività di docenza specialistica.

È possibile coinvolgere anche enti/organismi non accreditati.

I rapporti contrattuali tra operatore accreditato e l'ente delegato vengono regolati autonomamente. Regione Lombardia riconosce le ore formative a costo standard all'operatore accreditato.

Le attività formative possono essere avviate soltanto successivamente all'autorizzazione espressa da parte di Regione Lombardia.

La documentazione relativa alla delega deve essere conservata agli atti dal beneficiario. L'ammissibilità dell'attività delegata è oggetto dei controlli in loco.

Successivamente all'autorizzazione espressa della delega da parte di Regione Lombardia, l'autorizzazione deve essere tracciata nel PIP e tenuta agli atti dall'operatore.

2.4.2. Durata massima

La durata massima della dote varia in relazione alla fascia di intensità di aiuto cui accede il destinatario a partire dal giorno dell'invio della DRU, come di seguito specificato:

- fascia 2, 3 e 4: 12 mesi (360 giorni da calendario);
- fascia 5: 6 mesi (180 giorni da calendario).

Non è prevista la proroga della dote.

A conclusione della dote, non è possibile effettuare un'altra domanda per i destinatari che hanno conseguito il seguente risultato: la sottoscrizione di un contratto di almeno 180 giorni o l'avvio di impresa o di lavoro autonomo.

Il destinatario in fascia 2 e 3 che alla scadenza della dote non ha raggiunto il risultato e il destinatario in fascia 5, a conclusione del percorso, possono essere nuovamente profilati al fine di poter fruire di una nuova dote, con il servizio a risultato previsto per le fasce 2, 3 o 4 e i servizi di presa in carico. In tal caso, il destinatario può presentare una nuova domanda di dote.

Inoltre, in ragione della durata dei Master universitari, il destinatario che fruisce dei moduli formativi nell'ambito di tali Master, a conclusione del percorso, può effettuare una seconda dote in fascia 5 per continuare a fruire di tali moduli formativi.

Il destinatario in fascia 4 non può invece presentare una nuova domanda di dote.

La dote si chiude automaticamente a conclusione del percorso.

2.4.3. Professionalità coinvolte

Nel PIP deve essere indicato il tutor che dovrà accompagnare la persona durante la realizzazione del suo percorso.

Il tutor deve:

- possedere i requisiti indicati dalla normativa sull'accreditamento di cui al D.D.U.O. n. 9749 del 31/10/2012;
- accompagnare la persona nelle diverse fasi di attuazione della dote;
- disporre di tempo sufficiente per le attività in cui è coinvolto, che devono essere tracciate nel timesheet elettronico.

Attività specialistiche potranno essere erogate da altre professionalità.

In caso di impossibilità del tutor di esercitare l'attività all'interno di una dote, l'operatore dovrà inserire a sistema il nome del nuovo tutor (in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento) e la motivazione, tenendo agli atti il cv e il relativo contratto di lavoro. Il nuovo tutor dovrà tracciare la propria attività nel timesheet elettronico.

L'operatore è responsabile del corretto inserimento e aggiornamento delle informazioni a sistema.

L'operatore deve conservare presso la propria sede i cv e i contratti delle professionalità coinvolte nell'erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda i servizi formativi è necessario predisporre, prima dell'avvio della prestazione lavorativa, una lettera di incarico per il personale di docenza che specifichi il periodo e il numero ore di svolgimento della prestazione nonché il costo ora concordato. Tale lettera, controfirmata per accettazione dal docente, è da tenere agli atti presso la sede di erogazione del servizio.

Qualora la persona abbia una disabilità accertata ai sensi dell'art.1 della L. n. 68/99, l'operatore, per i servizi di tutoraggio, potrà avvalersi della professionalità delle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla L.r. n. 21/03 a supporto delle attività in favore delle persone con disabilità. La cooperativa sociale iscritta nell'albo può supportare con le proprie professionalità specifiche il tutor dell'operatore accreditato che ha sottoscritto un PIP con un destinatario disabile, offrendo quindi un sostegno specialistico alla persona nell'erogazione dei servizi previsti.

2.5. Invio della dichiarazione riassuntiva unica

È possibile in ogni momento modificare il contenuto del PIP in bozza fino al momento in cui il PIP non viene perfezionato e confermato elettronicamente in modo definitivo sul sistema informativo.

Presupposto per il perfezionamento e la conferma del PIP è:

- la trasmissione, da parte dell'operatore che ha preso in carico la persona, di una DRU firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma e contenente i dati necessari per la richiesta di dote;
- la protocollazione regionale della DRU.

Una volta perfezionato il PIP sul sistema informativo, il sistema produce:

- la domanda di partecipazione all'iniziativa con il PIP allegato (Allegato par. 6.5);
- la DRU (Allegato par. 6.6).

Quindi, l'operatore deve stampare la domanda di partecipazione all'iniziativa e farla sottoscrivere al destinatario, che conferma la correttezza della veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/00. Il PIP allegato deve essere sottoscritto sia dal destinatario, sia dall'operatore. Tali documenti devono essere conservati agli atti dall'operatore e consegnati in copia al destinatario.

Tenuto conto che la sottoscrizione del PIP implica per le parti firmatarie la dichiarazione di veridicità delle informazioni rilasciate e l'assunzione di impegni ed obblighi, la sottoscrizione di un PIP per l'erogazione di servizi a favore di un minorenne dovrà essere effettuata sia dall'interessato che dal suo tutore/rappresentante legale.

In seguito ad esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti soggettivi previsti nel provvedimento attuativo/linea di finanziamento, l'operatore riceve

dal sistema informativo una comunicazione formale di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto, e ne consegna relativa copia al destinatario.

Finché la procedura sopra descritta non risulta effettuata con successo sul sistema informativo, la dote non si ritiene attivata.

3. REALIZZAZIONE DEL PIP

3.1. Avvio

I servizi del Paniere 1 - Presa in carico possono essere effettuati anche precedentemente all'invio della DRU, ma comunque successivamente alla pubblicazione dell'Avviso; tutti gli altri servizi inclusi nel PIP dovranno essere erogati successivamente all'invio formale della dote.

Le date di inizio dei servizi programmati nel PIP non potranno essere precedenti all'invio formale della dote, ad esclusione dei servizi del Paniere 1 - Presa in carico; la data di fine degli stessi servizi non potrà superare la durata della dote - variabile per fascia - e comunque la data di scadenza del dispositivo.

Nel caso di previsione del servizio formativo, quest'ultimo non dovrà essere già stato avviato nello specifico sistema informativo. L'avvio delle attività corsuali sul sistema informativo, obbligatoriamente comunicato prima dell'inizio delle attività stesse, risulta dalle comunicazioni obbligatorie previste per gli operatori accreditati che avviano percorsi formativi.

Regione Lombardia riconosce unicamente i servizi inseriti nel PIP, erogati nel periodo di vigenza della dote, rendicontati e gestiti secondo le modalità e le procedure previste nel presente Manuale e nell'Avviso.

3.2. Adempimenti connessi all'erogazione dei servizi

Il tutor individuato nel PIP è il riferimento della persona per tutta la durata di realizzazione del PIP: per ogni esigenza relativa alla realizzazione del PIP il destinatario fa riferimento al tutor.

L'operatore prescelto rappresenta l'unica interfaccia fra il destinatario e la rete degli operatori coinvolti nell'erogazione dei servizi e si rende garante del rispetto dei contenuti e delle modalità di fruizione concordate e sottoscritte con il destinatario nel suo PIP.

L'accompagnamento consiste anche nella gestione della documentazione e delle comunicazioni di monitoraggio previste nell'attuazione della dote attraverso il sistema informativo.

3.2.1. Sede di erogazione dei servizi

I servizi al lavoro devono essere erogati esclusivamente presso le sedi accreditate in disponibilità di un operatore accreditato ai servizi al lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2412 del 26 ottobre 2011, allegato 2, lettera c).

In caso di errata profilazione della sede di erogazione dei servizi, l'operatore è tenuto a comunicare immediatamente l'evento a Regione Lombardia attraverso l'attivazione di un ticket su Cruscotto Lavoro (canale preferenziale per chiarimenti, delucidazioni e comunicazioni tra Regione Lombardia e gli operatori), non dare inizio all'erogazione dei servizi o sospendere quelli attivati; i servizi eventualmente erogati nella sede erroneamente profilata non saranno riconosciuti.

Eccezionalmente, esclusivamente nel caso di erogazione di percorsi formativi, è consentito l'utilizzo di sedi diverse da quelle sopra indicate. In tali casi, è tuttavia obbligatoria la presentazione da parte dell'operatore, almeno 10 giorni di calendario precedenti l'avvio del corso, del "Modulo richiesta utilizzo sede occasionale" presente nel sistema informativo GEFO - Finanziamenti online, pena il non

riconoscimento del percorso formativo. Tale adempimento è richiesto ai fini autorizzativi. L'operatore riceverà pertanto conferma o diniego in tempo utile da parte dell'ufficio competente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di sedi diverse da quelle accreditate se non previa autorizzazione.

Si precisa che:

- per le fasce 2, 3 e 4, l'utilizzo della sede aziendale per l'erogazione della formazione deve essere preventivamente autorizzato, secondo le regole fissate dalla normativa sull'accreditamento, indicando nel campo "indirizzo sede occasionale" la denominazione e l'indirizzo dell'azienda presso la quale si svolge la formazione e specificando nel campo "motivazione di utilizzo" l'esigenza specifica ed eccezionale dell'utilizzo di una sede aziendale (ad esempio per i percorsi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro);
- per la sola fascia 5, è sufficiente inviare il "Modulo richiesta utilizzo sede occasionale", indicando nel campo "indirizzo sede occasionale" la denominazione e l'indirizzo dell'azienda presso la quale si svolge la formazione, per la fruizione di percorsi di formazione permanente per i lavoratori occupati dell'azienda stessa fuori dall'orario di lavoro. Non è pertanto necessario attendere la preventiva autorizzazione.

3.2.2. Tenuta della documentazione inerente i servizi erogati

3.2.2.1. Calendario delle attività

Nel caso di attività formative, l'operatore deve attenersi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui al D.D.U.O. 20 dicembre 2012, n. 12453, Modello 6, compilando e tenendo aggiornato il calendario di dettaglio delle attività secondo le specifiche regionali, oltre a quanto previsto nell'Allegato B.

Il calendario potrà essere modificato in qualsiasi momento purché la data in cui viene effettuata la modifica sia precedente o uguale alla data da modificare ed alla nuova data programmata. In qualsiasi momento il calendario modificato dovrà contenere il numero delle ore totali previste dal percorso formativo.

Giorno e ora inseriti a calendario e sul registro formativo dovranno coincidere, pena il non riconoscimento delle ore di lezione svolte in orari differenti rispetto all'ultimo calendario presentato.

Sul registro non devono essere apportate alterazioni, abrasioni e/o cancellature. Eventuali correzioni vanno opportunamente evidenziate, avendo cura di lasciare sempre leggibili le scritture errate che vengono sostituite. Il registro deve essere tenuto presso la sede di svolgimento del corso fino alla sua conclusione. Il non rispetto delle modalità di tenuta e conservazione del registro formativo porterà al non riconoscimento, totale o parziale, della relativa azione formativa.

3.2.2.2. Timesheet

L'operatore compila, per ciascun destinatario, il timesheet elettronico (scheda di rilevazione delle ore e delle attività) sul sistema informativo. Il timesheet deve essere compilato inserendo a sistema la data e le ore erogate, una descrizione sintetica delle attività svolte e il professionista coinvolto, per ciascun servizio al lavoro previsto nel PIP.

Le registrazioni a sistema devono avvenire di norma su base giornaliera e, in ogni caso, in tempo utile per procedere con la rendicontazione dei servizi nei termini previsti.

A conclusione di ciascuno dei servizi al lavoro previsti nel PIP per cui l'operatore intende chiedere il rimborso, il sistema informativo genera un documento riportante il timesheet precedentemente compilato, che deve essere firmato digitalmente dal destinatario e successivamente caricato sul sistema informativo. Tale documento è inoltre da tenere agli atti presso la sede di erogazione del servizio. Una volta terminata l'erogazione di ciascun servizio al lavoro previsto nel PIP e caricato a sistema il relativo timesheet firmato, l'operatore può procedere alla successiva rendicontazione.

Nel caso in cui il timesheet non risulti firmato digitalmente dal destinatario e caricato a sistema, il servizio non può essere riconosciuto. Nei soli casi in cui la normativa di riferimento non preveda il possesso del PIN relativo alla CRS/CNS, l'operatore è tenuto a indicare a sistema la motivazione e a caricare il documento riportante il timesheet firmato olograficamente dal destinatario. La documentazione relativa a tali casistiche deve essere conservata agli atti dal beneficiario ed è oggetto dei controlli in loco.

Qualora vi siano diverse linee di finanziamento, l'operatore deve avere anche un timesheet cartaceo di riepilogo periodico, sottoscritto dal professionista.

3.2.2.3. Output dei servizi al lavoro

L'operatore che eroga il servizio deve produrre la documentazione prevista, come output delle attività svolte, secondo le specifiche di cui alla sezione "Documentazione giustificativa" disposta per ciascun servizio al par. 0. Si specifica che la documentazione prodotta quale output dovrà essere congrua dal punto di vista qualitativo e quantitativo anche in relazione al numero delle ore erogate ai destinatari e dovrà fare espresso riferimento agli specifici contenuti stabiliti per ciascun servizio ed adeguatamente personalizzata per ciascun destinatario. Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare il non riconoscimento dei servizi richiesti in liquidazione.

3.2.2.4. Registro formativo e delle presenze

Gli operatori che erogano servizi formativi devono predisporre il registro formativo e delle presenze (D.D.U.O. 20 dicembre 2012, n. 12453, Modello 7, e Allegato B).

Prima dell'avvio delle attività formative ogni registro deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente sulla prima o sull'ultima pagina con l'indicazione della data di sottoscrizione e il numero delle pagine del registro stesso.

Il legale rappresentante può successivamente delegare il direttore del corso a firmare su ogni pagina contestualmente allo svolgimento delle attività e comunque non oltre 15 giorni di calendario dalle stesse.

Il registro formativo e delle presenze deve essere sottoscritto dall'operatore, con pagine numerate e non asportabili per l'indicazione delle attività svolte con la firma giornaliera di allievi e docenti.

Il registro deve essere tenuto presso la sede di svolgimento del corso fino alla sua conclusione. Dopo la conclusione dell'azione formativa il registro deve essere scansionato e allegato alla domanda di liquidazione, oltre che conservato presso la sede dell'operatore. Inoltre dovrà essere reso disponibile per eventuali controlli sia in itinere che ex post.

Ulteriori indicazioni in merito alla documentazione da predisporre relativa al servizio di Formazione sono presenti nell'Allegato B.

3.3. Modifica del PIP

Le modifiche che intervengono successivamente alla comunicazione di accettazione vengono compiute direttamente dall'operatore mediante il sistema informativo, a condizione che avvengano:

- nell'ambito dello stesso operatore principale;
- nel rispetto dell'importo stabilito nel PIP originariamente sottoscritto e dei massimali previsti per ogni paniere di servizi (non è ammessa quindi l'integrazione);
- soltanto una volta;
- nel corso di vigenza della dote e dell'Avviso.

È inoltre permessa:

- la sostituzione di servizi erogati e non rendicontati, in questo caso tali servizi non saranno riconosciuti all'operatore;
- la sostituzione dei servizi formativi soltanto nel rispetto dell'importo previsto per tali servizi nel PIP originariamente sottoscritto;
- la modifica del tutor a sistema, in caso di impossibilità del tutor stesso di esercitare l'attività all'interno di una dote.

Inoltre, non è consentito sostituire il servizio a risultato previsto nel PIP con un altro servizio a risultato o con servizi a processo.

Con specifico riferimento alle date presenti nel PIP dei servizi a processo al lavoro, si precisa quanto segue:

- la data di inizio e di conclusione da modificare non possono essere precedenti alla data di modifica. Si possono modificare le date che siano uguali o successive alla data di modifica;
- la data di avvio del servizio deve essere precedente o uguale alla data di conclusione del servizio.

Le date presenti nel PIP relative ai servizi formativi non possono essere modificate.

Le modifiche, una volta confermate, generano un nuovo PIP che deve essere sottoscritto dalla persona e dall'operatore e conservato agli atti dall'operatore.

Qualora la modifica comporti un minor utilizzo di budget programmato nel PIP originario, questo non sarà riassegnato all'operatore.

3.4. Rinunce

La rinuncia alla dote può essere espressa o tacita.

In caso di rinuncia espressa, l'operatore raccoglie la rinuncia espressa firmata dal destinatario e ne dà comunicazione a Regione Lombardia attraverso il sistema informativo (Allegato par. 6.7). Regione Lombardia riconoscerà unicamente i servizi rendicontati prima della comunicazione formale. Contestualmente a tale comunicazione il sistema informativo concluderà in automatico i servizi non rendicontati.

Il destinatario può rinunciare una sola volta.

In caso di rinuncia, il destinatario rinunciatario potrà essere nuovamente profilato ed effettuare una nuova dote con un altro operatore, contenente i servizi di presa in carico e i servizi non rendicontati nella dote rinunciata, fatto salvo che:

- se la rinuncia riguarda una seconda dote, reiterata secondo le modalità previste al par. 2.4.2, il destinatario potrà attivare unicamente i servizi di presa in carico e il servizio a risultato previsto per le fasce 2, 3 o 4, se non già conseguito;
- se la nuova dote può prevedere unicamente servizi già fruiti e rendicontati nella dote rinunciata, il destinatario non potrà attivare una nuova dote (es. nuova dote in fascia 5 per il destinatario che ha rinunciato a una dote in cui è stata rendicontata la formazione).

L'attivazione di tale nuova dote non preclude la possibilità per il destinatario di attivare una seconda dote a conclusione del percorso, secondo le modalità.

La rinuncia tacita si verifica nel caso in cui il destinatario non abbia frequentato le attività previste nel PIP e non risulti più raggiungibile da parte dell'operatore stesso. In questo caso, l'operatore deve effettuare, in maniera tracciabile e formale (a titolo esemplificativo: mail, pec, raccomandata con ricevuta di ritorno), i tentativi messi in atto per contattare l'utente al fine di informarlo in merito alle conseguenze dovute alla mancata fruizione dei servizi previsti nel PIP. Trascorsi 30 giorni di calendario dalla prima comunicazione formale, l'operatore dovrà comunicare tramite il sistema informativo la rinuncia tacita (Allegato par. 6.8). Regione Lombardia riconoscerà unicamente i servizi rendicontati prima della comunicazione formale. Contestualmente a tale comunicazione il sistema informativo concluderà in automatico i servizi non rendicontati.

In caso di rinuncia tacita, il destinatario non potrà attivare una nuova dote.

Ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. c) e 23 comma 5, lett. e) del D.Lgs n. 150/15, nel caso di rinuncia ingiustificata da parte della persona interessata, l'operatore ha l'obbligo di trasmettere l'informazione al Centro per l'Impiego competente territorialmente. Conseguentemente, i Centri per l'Impiego assicurano l'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs n. 150/15.

Comunicazioni di rinuncia non tracciate a sistema non saranno ritenute valide. Non è permessa la procedura di rinuncia nel caso in cui uno dei servizi a risultato sia stato rendicontato.

In caso di rinuncia, sia espressa sia tacita, l'importo dei servizi non rendicontati non viene riassegnato all'operatore.

3.5. Perdita dei requisiti

I requisiti di accesso devono sussistere al momento della presa in carico. La perdita degli stessi nel corso della dote non costituisce causa di decadenza della stessa, fatta eccezione per le casistiche di seguito descritte:

- Perdita della posizione di regolare presenza sul territorio italiano;
- Attivazione di un'altra politica attiva.

In questi casi l'operatore dovrà concludere anticipatamente la dote attraverso il sistema informativo (Allegato par. 6.9).

Regione Lombardia riconoscerà unicamente i servizi rendicontati prima della perdita del requisito e procederà al mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati e ad eventuali recuperi/compensazioni degli importi già liquidati successivamente alla perdita del requisito.

In caso di conclusione anticipata della dote per perdita di requisiti, l'importo dei servizi non rendicontati non viene riassegnato al budget attribuito all'operatore.

Qualora la persona riacquisisca il requisito in un momento successivo, potrà essere nuovamente profilata ed effettuare una seconda dote, contenente i soli servizi a risultato e di presa in carico.

4. RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

4.1. Condizioni di ammissibilità

L'operatore che eroga il servizio inoltra la domanda di liquidazione per il rimborso dei costi associati ai servizi erogati, nel rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono previsti nel PIP approvato ed erogati nel periodo di vigenza della dote in relazione alla fascia di intensità di aiuto del destinatario (comprese eventuali modifiche);
- l'operatore che chiede il rimborso è incluso tra gli operatori previsti nel PIP;
- i costi associati ai servizi erogati rispettano i costi standard;
- l'erogazione dei servizi è comprovata dalla documentazione giustificativa presente per ciascuno di essi;
- per l'erogazione dei servizi inclusi nella domanda di liquidazione l'operatore non ha ricevuto altri contributi relativi alla stessa spesa;
- i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono stati erogati e rendicontati nel rispetto delle durate previste per ciascun servizio di cui al par. 0;
- sono rispettati i requisiti formali della domanda di liquidazione presentata, in termini di conformità, completezza e correttezza della documentazione.

4.2. Rendicontazione

Per procedere alla domanda di liquidazione l'operatore è tenuto a rendicontare i servizi nell'apposito modulo del sistema informativo, tracciando all'interno del sistema il periodo di svolgimento e le informazioni utili a fornire evidenza delle attività realizzate e dei risultati raggiunti, come previsto al par. 0 del presente Manuale. L'operatore deve erogare e rendicontare i servizi di presa in carico prima di poter procedere con la rendicontazione di tutti gli altri servizi, compresi quelli non erogati.

Per il servizio di Inserimento e avvio al lavoro l'operatore è tenuto a compilare e a firmare la relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (Allegato par. 6.10). Tale documento deve essere conservato agli atti e sarà oggetto di controlli da parte degli organi e delle autorità competenti.

Dalla data di conclusione della dote è previsto il termine perentorio di 30 giorni di calendario per la rendicontazione dei relativi servizi. Dopo tale scadenza, il sistema informativo blocca la possibilità di procedere alla rendicontazione e chiude i servizi in automatico, ad eccezione del servizio di Inserimento e avvio al lavoro che verrà chiuso in automatico trascorsi 120 giorni di calendario dalla data di conclusione della dote. In ogni caso, una volta formalizzata la rendicontazione attraverso la specifica procedura sul sistema informativo, i dati imputati dall'operatore non potranno più essere modificati.

La rendicontazione di tutti i servizi dovrà essere effettuata prima dell'attivazione di un'eventuale seconda dote.

4.3. Presentazione della domanda di liquidazione

La liquidazione per i servizi erogati dagli operatori avviene previa presentazione della domanda di liquidazione (Allegato par. 6.11) da presentare attraverso il sistema informativo.

La domanda, resa dagli operatori ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, attesta la veridicità di quanto contenuto e la conformità e la rispondenza degli elementi esposti con la documentazione in originale relativa al servizio erogato, conservata presso la propria sede.

La domanda di liquidazione può essere inviata successivamente all'avvenuta rendicontazione di ogni singolo servizio.

Per i servizi a processo condizionati al risultato, la liquidazione potrà essere prevista con esclusivo riferimento alla quota di servizi riconoscibile. A tal proposito, prima di rendicontare i servizi condizionati:

- nell'ambito dell'obiettivo di inserimento lavorativo, per le fasce da 2 a 4 l'operatore è tenuto a rendicontare il servizio di Inserimento e avvio al lavoro;
- nell'ambito dell'obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità, per le fasce da 2 a 4 è tenuto a inserire il numero e data di iscrizione dell'impresa alla CCIAA/ numero e data di nuova partita IVA.

Per il servizio di Inserimento e avvio al lavoro, al fine di procedere alla domanda di liquidazione, l'operatore è tenuto a verificare che a tre mesi (90 giorni di calendario) dall'inizio del contratto relativo alla COB rendicontata lo stesso sia ancora vigente, tramite la specifica funzionalità del sistema informativo. Tale verifica deve essere effettuata entro e non oltre il termine perentorio di 120 giorni di calendario dalla data di conclusione della dote.

In caso di richiesta di liquidazione dei servizi "Inserimento e avvio al lavoro" e "Promozione e accompagnamento al tirocinio" l'operatore è tenuto ad allegare un'informativa destinata all'azienda in cui è stato inserito il destinatario della dote (Allegati par. 6.12 e 6.14) o, in caso di somministrazione, all'azienda utilizzatrice (Allegato par. 0). Tramite tale informativa, che deve essere timbrata e firmata olograficamente dal legale rappresentante dell'azienda o da altro soggetto delegato con potere di firma, Regione Lombardia informa che le attività svolte nell'ambito di tali servizi sono finanziate a valere su fonti di finanziamento nazionali e regionali e che pertanto nessuna ulteriore somma di denaro è dovuta all'operatore accreditato per lo svolgimento delle attività stesse. L'informativa deve essere redatta compilando gli specifici format allegati al presente Manuale per ogni servizio di "Inserimento e avvio al lavoro" e "Promozione e accompagnamento al tirocinio" richiesto in liquidazione e per ciascuna azienda cui fa riferimento la COB rendicontata nell'ambito di tali servizi.

La domanda di liquidazione deve essere inoltrata entro i termini previsti dall'Avviso. Alla scadenza di detti termini il sistema informativo blocca la possibilità di procedere alla domanda di liquidazione.

Documentazione da trasmettere a Regione Lombardia

La domanda di liquidazione relativa ai servizi previsti nel PIP avviene attraverso la compilazione nell'apposito modulo del sistema informativo. L'operatore è tenuto a scegliere la tipologia di servizi che verranno inseriti nella domanda di liquidazione, alternativamente al lavoro o di formazione. Con riferimento ai servizi di formazione, l'operatore potrà presentare una domanda di liquidazione per i servizi relativi ad ogni singolo corso formativo.

In particolare, la liquidazione viene effettuata a fronte della presentazione da parte dell'operatore della seguente documentazione:

- domanda di liquidazione;
- documentazione prevista per ciascun servizio di cui al par. 0.

Nella domanda di liquidazione l'operatore chiede il riconoscimento degli importi relativi alle ore effettivamente erogate anche a diversi destinatari e degli importi relativi a servizi riconosciuti a risultato.

Il legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma di ogni singolo operatore che ha erogato il servizio deve sottoscrivere la domanda di liquidazione.

La domanda di liquidazione deve essere conservata agli atti dall'operatore.

4.4. Liquidazione da parte di Regione

A seguito della verifica documentale, ed eventualmente in loco, della regolarità del servizio erogato, della sua rispondenza agli standard previsti, nonché dell'esame della regolarità e completezza della documentazione di liquidazione comprovante il credito dell'operatore, Regione Lombardia autorizza il pagamento all'operatore.

Si specifica che sono prese in considerazione soltanto le domande di liquidazione pervenute tramite il sistema informativo entro i termini stabiliti.

Nel caso in cui la domanda di liquidazione non sia pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazioni della documentazione ovvero, nel caso in cui i rilievi non possano essere superati, potrà non riconoscere l'importo corrispondente alla condizione non rispettata, riconducendo l'importo della domanda di liquidazione entro condizioni di ammissibilità.

Documento di regolarità contributiva

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/13, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Controlli su banche dati

Regione Lombardia si riserva altresì di effettuare ulteriori controlli su banche dati esterne al fine di verificare la veridicità dei dati e delle dichiarazioni presentate.

5. OBBLIGHI E DOVERI

5.1. Obblighi degli operatori

5.1.1. Obblighi dell'operatore che prende in carico la persona

All'operatore che prende in carico la persona fanno capo gli obblighi di seguito illustrati.

Verifica dei requisiti

L'operatore deve verificare il rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario della dote mediante l'acquisizione della documentazione di cui al par. 2.2 del presente Manuale e conservare tali documenti presso la propria sede accreditata in cui è stato preso in carico il destinatario.

Conservazione della documentazione

L'operatore ha l'obbligo di predisporre un fascicolo individuale per ogni dote, che dovrà contenere i documenti descritti nel presente documento.

Inoltre, ai fini della realizzazione delle verifiche da parte degli organi competenti e comunque a conclusione della dote, l'operatore ha l'obbligo di raccogliere tutta la documentazione (in copia) acquisita dagli altri operatori coinvolti, ai fini della conservazione della documentazione.

Rispetto delle condizioni economiche definite

Nel momento in cui partecipano al PIP, gli operatori accettano le condizioni economiche previste dall'Amministrazione, non devono percepire altri finanziamenti da organismi pubblici e privati per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PIP e ivi descritti e si vincolano a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nei singoli provvedimenti attuativi.

Gestione del PIP

L'operatore si obbliga a fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata della dote.

L'operatore è tenuto a rispettare quanto concordato nel PIP e a concordare con il destinatario ogni eventuale modifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente Manuale e dal Dispositivo di Attuazione.

La dichiarazione di consenso alle modifiche relative ai servizi fruiti sottoscritta dalla persona deve essere tenuta agli atti dall'operatore nel fascicolo individuale. In caso di mancato consenso, i servizi erogati successivamente alla modifica non saranno riconosciuti.

La rinuncia alla dote, espressa o tacita, deve essere comunicata dall'operatore all'Amministrazione utilizzando i format messi a disposizione sul sistema informativo.

Gestione delle relazioni

L'operatore che prende in carico la persona si impegna a svolgere un ruolo di supporto e raccordo fra il destinatario e l'Amministrazione durante l'attuazione del percorso personalizzato del destinatario, nonché tra il destinatario e gli altri operatori.

È obbligo dell'operatore che ha sottoscritto il PIP informare gli altri operatori coinvolti e le eventuali aziende/enti ospitanti gli stage/tirocini della possibilità di ricevere visite, anche in itinere, da parte

degli organi competenti, finalizzate a verificare la corrispondenza dell'attività dichiarata con quanto realizzato.

Obblighi di informazione e comunicazione

È obbligo dell'operatore che prende in carico la persona informare il destinatario sugli obblighi e le conseguenze dei comportamenti quali, in via esemplificativa, che la mancata partecipazione ai servizi previsti nei PIP per 30 giorni di calendario comporta la rinuncia tacita.

In capo ai beneficiari sono inoltre previste le responsabilità in materia di informazione e comunicazione.

5.1.2. Obblighi degli operatori che erogano i servizi

Conservazione della documentazione

Qualsiasi operatore che eroga un servizio ha l'obbligo di conservare la documentazione in un apposito fascicolo individuale per ogni dote presso la sede in cui ha erogato i servizi.

L'operatore è responsabile della completezza e correttezza della documentazione e della sua conservazione, nonché della veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza con i documenti conservati presso la propria sede.

Obblighi di informazione

L'operatore è tenuto a fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione per fini statistici e di monitoraggio, con particolare riferimento all'attività di valutazione.

Comunicazione e informazione degli interventi finanziati

I beneficiari devono inoltre attenersi alle vigenti disposizioni in tema di informazione e pubblicità.

Per quanto non previsto dal presente Manuale, si fa riferimento alle norme vigenti. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie.

Gestione dei servizi in delega

L'operatore che ricorre alla delega per servizi di formazione specialistici deve attenersi alle regole vigenti. In particolare, deve dimostrare la non disponibilità di professionalità specifiche per un'efficace e completa erogazione del servizio, chiedere l'autorizzazione motivata a Regione Lombardia ed inserire le informazioni sulla delega nella Dichiarazione Riassuntiva Unica. Le attività delegate non possono essere avviate senza espressa autorizzazione di Regione.

Verifiche in loco

Gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all'attuazione del PIP sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi competenti possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

Informazione antimafia

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D.Lgs. n. 159/11 inerenti la documentazione antimafia, Regione Lombardia acquisisce d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia.

L'operatore accreditato che eroga servizi di formazione e/o al lavoro finanziati con lo strumento dote, qualora l'importo dei servizi da esso forniti, nell'ambito dello stesso provvedimento attuativo,

superi la somma di € 150.000,00, è tenuto a presentare a Regione Lombardia copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/11 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni oltre alla dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/11. La richiesta di informazioni antimafia, corredata della suddetta documentazione sarà trasmessa alla competente Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/11 (attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11).

Qualora nel corso di vigenza dell'Avviso si verifichino le condizioni che determinano la sospensione dell'accreditamento, l'operatore dovrà portare a termine le doti prenotate al fine di assicurare il legittimo affidamento dei cittadini; inoltre, l'operatore non potrà attivare nuove doti e l'accesso al budget verrà inibito. Il budget potrà riattivarsi qualora abbia termine la sospensione e soltanto attraverso specifici provvedimenti di Regione Lombardia.

5.2. Irregolarità e sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento, si fa presente che:

- l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della dote nei seguenti casi:
 - nel caso in cui verifichi che presso la sede dell'operatore che ha preso in carico il destinatario della dote non sono presenti tutti i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti di accesso;
 - nel caso in cui accerti che il destinatario della dote ha fornito all'operatore false dichiarazioni per avere accesso alla dote o non ha comunicato la perdita dei propri requisiti;
 - nel caso in cui rilevi dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare all'operatore un indebito vantaggio economico.
- l'Amministrazione potrà procedere al mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati e/o al recupero degli importi già liquidati nei seguenti casi:
 - nel caso di difformità tra i documenti in originale conservati presso l'operatore oppure acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione regionale, e i dati inviati attraverso il sistema informativo, che comporti l'impropria assegnazione della fascia di intensità di aiuto;
 - nel caso di omessa esibizione del PIP e delle dichiarazioni di consenso ad apportare le modifiche del PIP con firma del destinatario e qualora accerti che l'operatore ha definito o modificato il percorso senza averlo condiviso con il destinatario;
 - nel caso di omessa esibizione della documentazione richiesta dal presente Manuale o di assenza oppure di non congruità degli elementi essenziali come prova dell'effettuazione dei servizi o del risultato raggiunto, anche a seguito del termine previsto per la trasmissione della documentazione integrativa;
 - nel caso di difformità tra i documenti in originale conservati presso l'operatore e i documenti inviati attraverso il sistema informativo, anche a seguito del termine previsto per adeguare la documentazione sul sistema informativo;
 - in caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Manuale o dai singoli provvedimenti attuativi.

- L'Amministrazione potrà procedere a provvedimenti in ordine all'accreditamento nei seguenti casi:
 - nel caso in cui si verifichi che l'operatore non prende in carico o non eroga i servizi agli aventi diritto, in maniera non giustificata con riferimento alle disposizioni vigenti;
 - nel caso in cui accerti che al destinatario non è stata consegnata copia della documentazione prodotta nel corso della realizzazione del PIP nei casi previsti dal presente Manuale;
 - nel caso in cui l'operatore non acconsenta alle verifiche in loco;
 - nel caso in cui l'operatore abbia richiesto, nell'ambito delle attività previste dalla dote, erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari. L'Amministrazione procederà inoltre alla revoca della dote.
 - L'Amministrazione potrà procedere alle opportune segnalazioni alle Autorità Giudiziarie nel caso in cui le verifiche effettuate rilevino dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare all'operatore un indebito vantaggio economico.

Si precisa inoltre che nel caso in cui i servizi non siano delegati secondo le regole vigenti, non sarà riconosciuto il costo relativo ai servizi delegati e lo stesso provvedimento verrà esteso d'ufficio a tutte le doti del percorso formativo interessato dalla delega non regolare.

5.3. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, e dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679/16 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (in seguito GDPR) si informa che i dati comunicati saranno trattati per finalità e modalità di seguito riportate:

Finalità del trattamento dati

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.

Modalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Responsabile del Trattamento

Il responsabile del trattamento relativamente alla piattaforma Bandi online sono la Società Lombardia Informatica S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, gli operatori accreditati ai sensi della D.G.R. n. 2412/11 e le Università del sistema universitario lombardo ai sensi della L.R. n. 33/04.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Responsabile della Protezione dei dati è il Dirigente pro-tempore della Struttura – Audit fondi UE e responsabile protezione dei dati.

Facoltatività e obbligatorietà del consenso

In mancanza del consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei dati personali, quindi non sarà possibile aderire al bando.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (Lombardia Informatica S.p.A.), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I dati personali non saranno diffusi.

Tempi di conservazione dei dati

La durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni dalla data di acquisizione del dato, corrispondente alla data di adesione al bando.

Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. 15-22 del Reg. (UE) n. 679/16, ove applicabili con particolare riferimento all'art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

6. ALLEGATI

6.1. Allegato 1. Le fonti informative

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

Normativa nazionale e regionale

- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".
- Legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii..
- Legge regionale del 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate" e ss.mm.ii..
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii..
- D.D.U.O. n. 10735 del 21/11/2013, Descrizione del sistema di gestione e controllo e manuale delle procedure FSE 2007/2013 - ottavo aggiornamento.
- ⊖ D.D.U.O. n. 8617 del 26/09/2013, Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro, e ss.mm.ii..
- D.G.R. n. X/3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale.
- D.G.R. n. X/7431 del 28/11/2017, Modalità di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato – art. 20 co. 1 D.Lgs. 150/2015 - Manifestazione di interesse per l'adesione degli operatori accreditati.
- D.G.R. n. X 7763 del 17/01/2018, Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001).

- D.G.R. n. XI/959 dell'11/12/2018, Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- D.G.R. n. XI/1533 del 15/04/2019, Adeguamenti Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - di cui alla D.G.R. n. XI/959 dell'11/12/2018.
- D.G.R. n. XI/2462 del 18/11/2019, Determinazione relative alla Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - di cui alla D.G.R. n. XI/959 dell'11/12/2018.
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.
- D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020, approvazione schema di accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020".
- Delibera CIPE 42/2020 del 28/07/2020 che dispone la nuova assegnazione alla Regione Lombardia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro.
- D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020, Linee guida per l'attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC).
- D.D.G n. 12393 del 20/10/2020, Aggiornamento del costo standard del servizio a risultato di inserimento e avvio al lavoro.

6.2. Allegato 2. Indicazioni relative alla tenuta documentale

Si riporta di seguito un elenco identificativo dei documenti che gli operatori devono conservare agli atti per la durata di dieci anni, suddivisi sulla base delle principali fasi di attuazione della dote:

- presa in carico;
- realizzazione del PIP;
- rendicontazione e richiesta di liquidazione.

Tutti i documenti di seguito riportati devono essere conservati presso la sede accreditata in cui è stato preso in carico il destinatario e/o presso cui i servizi sono stati erogati, in un fascicolo individuale relativo alle singole doti e in un fascicolo generale relativo all'iniziativa.

Il fascicolo individuale, in particolare, deve presentare i seguenti elementi:

- frontespizio
- estremi del fascicolo
- estremi del destinatario
- codice identificativo
- estremi del tutor
- estremi del provvedimento attuativo
- elenco generale dei documenti presenti nel fascicolo

6.2.1. Presa in carico

A seguito dell'invio della domanda di dote, l'operatore che ha preso in carico la persona è tenuto ad aprire e conservare agli atti il fascicolo individuale, contenente la documentazione relativa al destinatario della dote. Il fascicolo individuale dovrà contenere:

- documentazione attestante i requisiti e le caratteristiche del destinatario;
- domanda di partecipazione alla dote firmata dal destinatario;
- scheda anagrafico-professionale;
- PIP sottoscritto dall'operatore e dal destinatario.

Tutti gli operatori che partecipano alla dote sono tenuti a conservare un fascicolo generale che dovrà contenere:

- Atto di adesione unico;
- eventuale Accordo di partenariato;
- documentazione attestante l'eventuale acquisizione di un servizio da soggetti terzi e relativa autorizzazione;
- contratto e cv del tutor in formato Europass aggiornato e sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

6.2.2. Realizzazione del PIP

Nel corso della realizzazione del PIP gli operatori sono tenuti alla conservazione della documentazione relativa allo svolgimento dell'intera dote all'interno del fascicolo generale, che dovrà contenere:

- contratto e cv delle altre professionalità coinvolte in formato Europass aggiornati e sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445/00, del D.Lgs. n. 101/18 e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

L'operatore che ha preso in carico la persona deve conservare nel fascicolo individuale:

- eventuale copia del cv del destinatario in formato Europass;
- eventuale PIP modificato e sottoscritto;
- eventuale comunicazione di rinuncia;
- eventuale dichiarazione di perdita dei requisiti.

6.2.3. Rendicontazione e richiesta di liquidazione

L'operatore, ai fini del riconoscimento dei servizi erogati, è tenuto a conservare la seguente documentazione attestante l'erogazione del servizio e il raggiungimento dei risultati:

- per il servizio di Bilancio delle competenze:
 - bilancio delle competenze;
 - timesheet;
- per il servizio di Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità:
 - scheda di analisi personalizzata;
 - timesheet;
- per il servizio di Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (individuale o individualizzato):
 - relazione delle attività;
 - timesheet;
- per il servizio di Creazione rete di impresa:
 - report dei colloqui effettuati;
 - timesheet;
- per il servizio di Coaching:
 - bilancio e valutazione dei risultati;
 - timesheet;
- per il servizio di Formazione:
 - registro formativo e delle presenze e ulteriori documentazione di cui all'Allegato B;
 - documento di certificazione o attestazione comprovante il motivo dell'assenza, ovvero Autodichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 445/00 sottoscritta dal destinatario, qualora il motivo dell'assenza non sia certificabile;
- per il servizio di Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo):
 - relazione delle attività;
 - timesheet;
- per il servizio di Inserimento e avvio al lavoro:
 - copia del contratto di lavoro di durata almeno pari al minimo previsto per le singole fasce;
 - informativa all'azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro;
 - relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
- per il servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio:

- registro delle presenze/attività;
 - informativa all'azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio.
- per il servizio di Accompagnamento all'avvio di impresa:
 - business plan;
 - relazione delle attività;
 - timesheet;
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese, ovvero certificato di attribuzione della partita IVA.

All'interno del fascicolo generale dovrà inoltre essere conservata la domanda di liquidazione.

6.3. Allegato 3. Atto di adesione

 	Regione Lombardia
TITOLO INIZIATIVA DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX	
ATTO DI ADESIONE UNICO	
Il/la sottoscritto/a nato/a a....., prov....., il, Cod. Fiscale in qualità di ☐ rappresentante legale / ☐ altro soggetto con potere di firma, dell'Operatore con sede in via/piazza, n., CAP..... Prov.	
PREMESSO CHE	
l'ammissione al finanziamento relativo all'iniziativa comporta da parte dell'Operatore l'esecuzione delle doti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento attuativo, delle normative europee, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità approvate nel Manuale di Gestione di cui al decreto n. xx del xx/12/2018 e successive modifiche e integrazioni,	
accetta di	
1. realizzare i servizi indicati nei PIP di propria competenza, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità approvate nel Manuale di Gestione di cui al d.d.u.o. n. xx del xx/12/2018 e successive modifiche e integrazioni; 2. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella iniziativa approvata; 3. consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione delle doti da parte dei funzionari regionali, nazionali e dell'Unione europea competenti; 4. fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione per fini statistici e di monitoraggio; 5. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata dell'iniziativa.	
Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000	
Dichiara	
☐ [solo per gli operatori accreditati] che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento e che eventuali successive variazioni verranno comunicate tempestivamente alla struttura competente di Regione Lombardia; ☐ di non percepire altri finanziamenti per l'erogazione dei servizi e di impegnarsi a comunicare immediatamente a Regione Lombardia la presenza di altri finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o privati per i servizi rivolti ai destinatari; ☐ di non essere sottoposto a misure, giudiziarie o amministrative, che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la P.A.; ☐ di non essere sottoposto a misure di prevenzione o ad altri impedimenti previsti dalla legislazione antimafia; ☐ di accettare le condizioni economiche previste da Regione Lombardia e di vincolarsi a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari per i servizi previsti nei PIP; ☐ di accettare le condizioni stabilite da Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi formativi e/o al lavoro in regime di concessione; ☐ di impegnarsi a rispettare gli obblighi contrattuali assunti con i soggetti impegnati nella realizzazione dell'iniziativa; ☐ di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione dei PIP; ☐ di impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentare che si rendessero necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni europee, nazionali o regionali; ☐ di essere consapevole delle disposizioni relative al Manuale di Gestione di cui al d.d.u.o. n. xx del xx/12/2018 e successive modifiche e integrazioni, e delle altre normative propedeutiche alla corretta gestione della Dote Unica.	
Si impegna altresì	
☐ ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità; ☐ a fornire ai destinatari che saranno indicati nei PIP tutte le informazioni necessarie sia sulla realizzazione e sugli obblighi del piano da seguire, sia sugli aspetti amministrativi/contabili della gestione della Dote e sulle conseguenze derivanti dalla mancata frequenza del percorso indicato; ☐ a concordare con i destinatari il percorso di fruizione dei servizi come riportati nei PIP; ☐ a conservare la documentazione necessaria a comprovare l'erogazione dei servizi relativi alle doti per cui ha preso in carico il destinatario, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013; ☐ a garantire il rispetto delle procedure in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679) e di informare il cittadino sul trattamento e la gestione dei suoi dati.	
Luogo, li _____	
Firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma _____	
Firma CRS	

6.4. Allegato 4. Modalità di profilazione dei destinatari

Disoccupato

Se è presente a sistema almeno una COB associata alla persona, per calcolare il tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento viene presa in considerazione:

- la data di cessazione/termine dell'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento, nel caso in cui la data di rilascio della DID sia precedente all'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento oppure sia successiva alla data di cessazione/termine dell'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento;
- la data di rilascio della DID, in tutti gli altri casi.

La profilazione pertanto avviene secondo le seguenti regole:

- persona con distanza > 36 mesi: alla persona viene assegnata la fascia 4;
- persona con distanza < 36 mesi: si prendono come criteri la carriera professionale, l'età e il genere secondo lo schema che segue:

N. avviamenti negli ultimi 2 anni	Genere	Età		
		≥ 30 anni ≤ 39 anni	≥ 40 anni ≤ 55	≥ 56 anni
≤ 1	Maschio	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 3
	Femmina	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 3
2	Maschio	Fascia 2	Fascia 2	Fascia 3
	Femmina	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 3
≥ 3	Maschio	Fascia 2	Fascia 2	Fascia 3
	Femmina	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 3

- Se non sono presenti a sistema COB associate alla persona, per calcolare il tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento viene presa in considerazione la data di rilascio della DID.

La profilazione pertanto avviene secondo le seguenti regole:

- persona con distanza > 36 mesi: alla persona viene assegnata la fascia 4;
- persona con distanza ≤ 36 mesi: si prendono come criteri l'età e il genere secondo lo schema che segue:

Genere	Età		
	≥ 30 anni ≤ 39 anni	≥ 40 anni ≤ 55 anni	≥ 56 anni
Maschio	Fascia 2	Fascia 2	Fascia 3
Femmina	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 3

Occupato sospeso con previsione di esubero:

- Alla persona viene assegnata la fascia 3.

Occupato sospeso senza previsione di esubero:

- Alla persona viene assegnata la fascia 5.

Occupato sospeso che beneficia di trattamenti di integrazione salariale in deroga e con “causali” COVID-19:

- La persona concorda con l’operatore e in via autonoma l’accesso alla fascia 3 o, alternativamente, alla Fascia 5.

Occupato appartenente alla forza pubblica:

- Alla persona viene assegnata la fascia 5.

Iscritto ad un Master universitario:

- Alla persona viene assegnata la fascia 5.

La tabella che segue specifica i criteri, i requisiti e le condizioni per la profilazione, cui l’operatore deve attenersi.

Criterio	Requisito	Condizione			Tempo	Fascia	
Carriera	Privo di lavoro	Almeno una delle seguenti condizioni: • Presenza di una COB di cessazione • Presenza di una data termine contratto			> 36 mesi	4	
	Privo di lavoro e privo di COB	DID in corso di validità da più di 36 mesi (> 36 mesi)					
	• Privo di lavoro con una COB di cessazione	N. avviamenti negli ultimi 2 anni	Età	Genere	0 mesi ≤ 36 mesi		
		≤ 1	≥ 30 anni ≤ 39 anni	Maschio Femmina		2	
			≥ 40 anni ≤ 55 anni			3	
			≥ 56 anni			3	
		2	≥ 30 anni ≤ 39 anni	Maschio Femmina		2	
			≥ 40 anni ≤ 55 anni	Maschio		2	
				Femmina		3	
			≥ 56 anni	Maschio Femmina		3	
				≥ 3		≥ 30 anni ≤ 39 anni	Maschio Femmina
		≥ 40 anni ≤ 55 anni	Maschio			2	
			Femmina			3	
		≥ 56 anni	Maschio Femmina			3	
		Privo di lavoro, senza COB e DID in corso di validità, ≤ 36 mesi	-	≥ 30 anni ≤ 39 anni		-	2
			-	≥ 40 anni ≤ 55		Maschio	2
	Femmina				3		
	-		≥ 56 anni	-	3		
	• Occupato sospeso in CIGS; • Occupato sospeso in CIGD; • Occupato sospeso con Contratto di solidarietà di cui all'art. 21 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 148/2015; • Occupato sospeso con Fondi di solidarietà (inclusi Accordi /Assegno di solidarietà) di cui al Titolo II del D. Lgs. 148/2015	• Causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con previsione di esubero • Causale per cessazione ai sensi dell'art. 44 D.L. 109/2018 • Sospesi in CIGS ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con previsione di esubero (previa sottoscrizione del PSP)			0	3	
		• Causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza previsione di esubero • Sospesi in GIGS ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza previsione di esubero (previa sottoscrizione del PSP).			0	5	
		Persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria	• Persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che sono autorizzate a partecipare ad attività al di fuori dell'istituto penitenziario			0	4

6.5. Allegato 5. Domanda di partecipazione e PIP

		Regione Lombardia						
TITOLO INIZIATIVA								
DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX								
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA								
Data gg/mm/aaaa - ora								
Codice identificativo								
Io sottoscritto/a	nato/a a	il	, residente a	in	n.	a	C.A.P.	Provincia, domicilio (se diverso dalla
residenza) a	in	n.	a	C.A.P.	Provincia, Tel.	Codice Fiscale		
CHIEDO								
di partecipare all'iniziativa Dote XX per poter fruire dei servizi previsti nel PIP sottoscritto con l'Operatore								
Avvalendomi delle disposizioni di cui all'artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000								
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ								
☐ di essere in possesso di titolo di studio, conseguito il XX presso XX;								
☐ di essere nella seguente condizione occupazionale:								
☐ [se occupato] che i servizi di formazione di cui intendo fruire e riportati nel PIP, non rientrano tra la formazione obbligatoria per il mio profilo professionale o contrattuale;								
☐ di rientrare nella seguente categoria di svantaggio ;								
☐ di possedere i requisiti specifici previsti dal provvedimento attuativo;								
☐ di non avere attivo nessun percorso di politica attiva finanziato attraverso risorse pubbliche incompatibile con Dote Unica Lavoro.								
DICHIARO								
☐ di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00;								
☐ di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l'inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla Dote per 12 mesi dal momento della dichiarazione di decadenza dai benefici;								
☐ di essere disponibile a fornire eventuale documentazione richiesta in caso di controlli in loco;								
☐ di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali di istruzione, formazione e Lavoro;								
☐ che la firma apposta sul presente documento viene considerata come presa visione dell'informativa in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679);								
☐ di essere consapevole delle prescrizioni del provvedimento attuativo e, in particolare:								
- o di aver concordato con l'Operatore il percorso di fruizione dei servizi come riportato nel PIP allegato, da me sottoscritto; - o di impegnarmi a partecipare alle attività previste nel PIP allegato; - o di essere consapevole che i servizi previsti saranno rimborsati all'Operatore a fronte della effettiva fruizione degli stessi e, ove previsto, solo al raggiungimento del risultato positivo di accesso al mercato del lavoro; - o di impegnarmi alla compilazione dell'eventuale questionario di customer satisfaction al termine del percorso; - o di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa, con particolare riferimento alle conseguenze della rinuncia alla Dote;								
☐ di non percepire altri contributi pubblici a copertura della stessa spesa;								
Mi impegno inoltre a comunicare all'operatore con cui ho definito il PIP allegato:								
- eventuali modifiche nei requisiti di partecipazione alla Dote; - eventuali difficoltà nell'attuazione della Dote; - l'eventuale rinuncia ai servizi previsti nella Dote, con apposita comunicazione.								
LUOGO e DATA _____ (FIRMA del destinatario o di chi ne fa le veci)								



Regione Lombardia

TITOLO INIZIATIVA

DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA DEL gg/mese/anno N. XX

PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO

Destinatario

Cognome		Nome	
Sesso			
Codice Fiscale			
Nato a		Il	
Residente a		Via	N.
	CAP		Prov.
Domiciliato a		Via	N.
	CAP		Prov.
Indirizzo email			
Recapito telefonico			

Esperienza formativa

Titolo di studio		Dettaglio	
Conseguito il		presso	

Operatore

ID operatore	
ID unità organizzativa	
Ragione sociale	

Responsabile unità organizzativa

Cognome		Nome	
Codice fiscale			
Ruolo	Indicare se Resp. UO o RL		

Tutor individuato dall'operatore

Cognome		Nome	
Codice fiscale			
Titolo di studio		Dettaglio	
Anni di esperienza			
Esperienza nel settore			

Profilo del destinatario

Nei successivi riquadri va inserita la scheda individuale degli ambiti di sviluppo risultante dal servizio di presa in carico, in cui si descrivono anche le problematiche e le caratteristiche del destinatario, nonché le sue esperienze.

Fascia di intensità di aiuto

Attività previste

Nei successivi riquadri vanno indicate tutte le attività che l'operatore e il destinatario si impegnano comunemente a svolgere. All'elenco delle attività qui segnalate l'operatore dovrà fare riferimento nel monitoraggio dell'avanzamento del Piano.

A) Servizi al lavoro

Tipologia delle attività	Periodo di attuazione delle attività	Operatore che eroga il servizio	Soggetti terzi coinvolti	Ore	Valorizzazione
Servizio 1			n.a.		
Servizio 2			n.a.		
...			n.a.		
Servizio n			n.a.		

B) Servizi alla formazione

Tipologia di attività	Periodo di attuazione delle attività	Operatore che eroga il servizio	Soggetti terzi coinvolti	Ore	Valorizzazione
Titolo Corso 1			Si/no		
Titolo Corso 2			Si/no		
...					
Titolo Corso n			Si/no		

Operatori coinvolti (specificare se in partenariato o delega)

- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione

- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione

- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione

Articolazione della Dote: budget di previsione	Ore	Costo ora*	Importi
Servizio 1			
Servizio 2			

Servizio n			
Totale			

Gli strumenti e le modalità di monitoraggio dell'avanzamento del piano e di valutazione dei risultati sono:

compilazione timesheet

compilazione registro formativo e delle presenze

compilazione scheda stage

output e outcome di servizio

dati delle Comunicazioni Obbligatorie

Luogo_____, li _____

L'Operatore _____

Firma del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma

Il Destinatario _____

Firma leggibile del destinatario o di chi ne fa le veci

6.6. Allegato 6. Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU)

 	
TITOLO INIZIATIVA DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA UNICA	
Operatore	
ID operatore	
ID unità organizzativa	
Ragione sociale	
Responsabile unità organizzativa	
Cognome	Nome
Codice fiscale	
Ruolo	Indicare se Resp. UO o RL
Il/la sottoscritto/a nato/a a....., prov....., il, Cod. Fiscale in qualità di ☐ rappresentante legale / ☐ altro soggetto con potere di firma, dell'Operatore con sede in via/piazza, n., CAP..... Prov.	
DICHIARA	
di aver sottoscritto l'Atto di Adesione Unico con riferimento all'iniziativa di cui al d.d.u.o. e quindi di accettare senza riserve le condizioni stabilite da Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi formativi e/o al lavoro in regime di concessione. di aver preso in carico il/la Sig./ra:	
[Campi compilati in automatico dal PIP]	
Cognome	Nome
Sesso	
Codice Fiscale	
Nato a	Il
Residente a	Via
CAP	Prov.

Domiciliato a

Via

CAP

Prov.

Indirizzo email

Recapito telefonico

Titolo di studio

Dettaglio

Conseguito il

Presso

☐ di aver accertato le generalità del Sig./ra

codice fiscale

e di aver acquisito dal/la stesso/a la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alla Dote, di cui al d.d.u.o. del

/ / n.

;

☐ di aver accertato che il destinatario preso in carico, sulla base delle sue caratteristiche soggettive, si colloca nella Fascia di intensità di aiuto

;

☐ di aver concordato e sottoscritto, con il Sig./ra Sig./ra

codice fiscale

, un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) che prevede i seguenti servizi con relativa valorizzazione economica (*):

A) Servizi al lavoro

Tipologia delle attività	Periodo di attuazione delle attività	Operatore che eroga il servizio	Soggetti terzi coinvolti	Ore	Valorizzazione
Servizio 1			n.a.		
Servizio 2			n.a.		
...			n.a.		
Servizio n			n.a.		

B) Servizi alla formazione

Tipologia di attività	Periodo di attuazione delle attività	Operatore che eroga il servizio	Soggetti terzi coinvolti	Ore	Valorizzazione
Titolo Corso 1			Si/no		
Titolo Corso 2			Si/no		
...					
Titolo Corso n			Si/no		

- per un valore economico complessivo di servizi formativi e al lavoro pari ad €, inclusi i servizi che sono stati richiesti nell'ambito di eventuali PIP precedenti.

☐ che il termine entro il quale si prevede di concludere i servizi contenuti nel Piano di Intervento Personalizzato è il

...../...../.....

☐ di conservare presso la propria sede i documenti previsti per la partecipazione alla Dote, di cui al Manuale di Gestione della Dote Unica Lavoro del

...../...../.....

☐ di aver individuato il tutor che dovrà accompagnare la persona durante la realizzazione del PIP

Cognome

Nome

Codice fiscale

Titolo di studio

Dettaglio

Anni di esperienza

Esperienza nel settore

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

☐ di realizzare il PIP in collaborazione con i soggetti che seguono:

- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione

- Indicare ragione sociale operatore, Codice Fiscale, indirizzo (via, CAP, Città, Provincia), referente e, se delegato, motivazione e importo complessivo dell'acquisizione

(*) Le modifiche al percorso che interverranno successivamente alla comunicazione di accettazione saranno tracciate nel sistema informativo dall'operatore, che conserverà la relativa documentazione agli atti, secondo le condizioni e le modalità indicate nel Manuale di Gestione della Dote Unica lavoro.

Luogo_____, lì _____

Firma digitale o firma elettronica qualificata o firma
elettronica avanzata del rappresentante legale o di
altro soggetto con potere di firma _____

6.7. Allegato 7. Comunicazione di rinuncia espressa



Regione Lombardia

TITOLO INIZIATIVA

DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL 21/12/2018 N. 19516 e ss.mm.ii

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ESPRESSA

DG Istruzione, Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Io

sottoscritto/a

nato/a

a

il

e residente a

in Via

n.

C.A.P.

TEL

CF

titolare della Dote numero

DICHIARO

- di rinunciare, dalla presente data, alla continuazione nella fruizione dei servizi previsti nel PIP per le seguenti motivazioni:

LUOGO e DATA.....

(FIRMA)

6.8. Allegato 8. Comunicazione di rinuncia tacita

 	Regione Lombardia
TITOLO INIZIATIVA	
DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL 21/12/2018 N. 19516 e ss.mm.ii	
COMUNICAZIONE DI RINUNCIA TACITA	
DG Istruzione, Formazione e Lavoro	
Piazza Città di Lombardia, 1	
20124 Milano	
Id beneficiario:	
Denominazione beneficiario:	
Io	sottoscritto/a
	nato/a a
	il e residente a
	in Via
	n. C.A.P. TEL
CF	, nella qualità di (rappresentante legale/altro soggetto
con potere di firma)	
DICHIARO	
a seguito di ripetute assenze a partire dal gg/mm/aaaa da parte del Destinatario	
nato/a a il e residente a	
in Via n. C.A.P. TEL CF	
titolare della Dote numero	
di ritenere che questi abbia tacitamente rinunciato alla continuazione nella fruizione dei servizi previsti nel PIP.	
LUOGO e DATA.....	_____
	(FIRMA)

6.9. Allegato 9. Dichiarazione di perdita dei requisiti



Regione Lombardia

TITOLO INIZIATIVA

DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL 21/12/2018 N. 19516 e ss.mm.ii

DICHIARAZIONE DI PERDITA DEI REQUISITI

Io sottoscritto/a nato/a a il , residente a in n. a C.A.P. Provincia, domicilio (se diverso dalla residenza) a in n. a C.A.P. Provincia, Tel. Codice Fiscale titolare della Dote n.

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

DICHIARO

- di aver perso i requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso per le seguenti motivazioni:

E CHIEDO PERTANTO

- di interrompere la realizzazione del PIP.

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000.

LUOGO e DATA

Firma del destinatario o di chi ne fa le veci _____

Firma dell’operatore _____

6.10. Allegato 10. Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti - Servizio di Inserimento e avvio al lavoro



Regione Lombardia

TITOLO INIZIATIVA

DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL 21/12/2018 N. 19516 e ss.mm.ii

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

SERVIZIO DI INSERIMENTO E AVVIO AL LAVORO

Descrizione analitica del servizio di Inserimento e avvio al lavoro

L'operatore_____ (denominazione dell'operatore) illustra il percorso di politica attiva erogato a _____ (cognome, nome e codice fiscale del destinatario delle Dote), ID Dote _____, nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro del Programma Dote Unica Lavoro, tramite la realizzazione delle seguenti attività:

Attività	Data	Durata (opzionale)
Ricerca e segnalazione delle vacancies		
Pre-selezione		
Accesso alle misure individuate		
Accompagnamento della persona nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate		
Accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento		
Assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato		
Assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato)		

Il servizio si è concluso positivamente, con l'assunzione della persona in data __/__/__, con la seguente tipologia contrattuale:
o Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello
o Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi
o Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi

LUOGO e DATA _____

(FIRMA) _____

6.11. Allegato 11. Domanda di liquidazione servizi



Regione Lombardia

TITOLO INIZIATIVA

DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL 21/12/2018 N. 19516 e ss.mm.ii

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

DG Istruzione, Formazione e Lavoro

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 Milano

Id beneficiario:

Denominazione beneficiario:

Io sottoscritto/a nato/a a il e residente a in Via n. CAP tel. CF , in qualità di (rappresentante legale/altro soggetto con potere di firma)

CHIEDO

Il riconoscimento del seguente importo per i seguenti servizi erogati:

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

DICHIARO

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nel Manuale di Gestione della Dote Unica lavoro di cui ho preso atto;

- che l'importo richiesto è riferito ai seguenti servizi:

Servizio:	Importo:	[Costo medio orario] × [ore erogate]	PIP n.
Servizio:	Importo:	[Costo medio orario] × [ore erogate]	PIP n.
Servizio:	Importo:	[Costo medio orario] × [ore erogate]	PIP n.
Servizio:	Importo:	[Costo medio orario] × [ore erogate]	PIP n.

N. iscrizione al registro delle imprese:	Data iscrizione:	Partita IVA:	Data apertura Partita IVA:
Servizio:	Importo:	PIP n.	

Tipologia contrattuale:	Somministrazione:	Codice COB:	Data inizio contratto:	Data fine contratto:
Datore di lavoro:	Codice Fiscale/Partita IVA:	Azienda utilizzatrice:	Codice Fiscale/Partita IVA:	
Servizio:	Importo:	PIP n.		
Codice COB:	Data inizio tirocinio:	Data fine tirocinio:	Soggetto ospitante:	Codice Fiscale/Partita IVA:

- che i servizi sono erogati coerentemente con gli standard di qualità e costo definiti da Regione Lombardia;

- che i servizi erogati sono documentati secondo le indicazioni contenute nel Manuale di Gestione della Dote Unica lavoro, con specifico riferimento alle ore erogate e ai risultati conseguiti, e che la relativa documentazione è conservata in originale presso: ;

- di essere consapevole che i documenti comprovanti l'erogazione del servizio possono essere richiesti da Regione Lombardia in qualunque momento;

- di non aver percepito altri finanziamenti per l'erogazione dei servizi di cui avanza la presente domanda di liquidazione.

Allego:

- in caso di servizio di Formazione, copia dei documenti attestanti l'erogazione della formazione e la presenza dei destinatari;

- in caso di servizio di Inserimento e avvio al lavoro, copia del contratto di lavoro e copia dell'informativa all'azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro;

- in caso di servizio di Promozione e Accompagnamento al tirocinio, copia del registro delle presenze/attività e copia dell'informativa all'azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio;

- in caso di servizio di Accompagnamento all'avvio di impresa, business plan e, se del caso, copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese o certificato di attribuzione di partita IVA.

LUOGO e DATA

(FIRMA)

6.12. Allegato 12. Informativa al datore di lavoro in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro

Regione
Lombardia

TITOLO INIZIATIVA

DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL 21/12/2018 N. 19516 e ss.mm.ii

INFORMATIVA in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro

Regione Lombardia informa che _____ (cognome, nome e codice fiscale del destinatario della Dote), ID dote _____, è destinatario dell'iniziativa Dote Unica Lavoro e che le attività di cui ha fruito nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro erogato dall'operatore accreditato _____ (denominazione dell'operatore) sono finanziate a valere su risorse pubbliche nazionali e regionali.

Pertanto, nessuna ulteriore somma di denaro è dovuta a tale operatore per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Ricerca e segnalazione delle vacancies;
- Pre-selezione;
- Accesso alle misure individuate;
- Accompagnamento della persona nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- Accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento;
- Assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- Assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).

Per presa visione:

(TIMBRO e FIRMA del rappresentante legale del datore di lavoro
o da altro soggetto delegato con potere di firma)

LUOGO e DATA _____

Allegato:

- Copia di documento di riconoscimento

6.13 Allegato 13. Informativa all'azienda utilizzatrice in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro

Regione
Lombardia

TITOLO INIZIATIVA

DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL 21/12/2018 N. 19516 e ss.mm.ii

INFORMATIVA in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro

Regione Lombardia informa che _____ (cognome, nome e codice fiscale del destinatario della Dote), ID dote _____, è destinatario dell'iniziativa Dote Unica Lavoro e che le attività di cui ha fruito nell'ambito del servizio di Inserimento e avvio al lavoro erogato dall'operatore accreditato _____ (denominazione dell'operatore) sono finanziate a valere su risorse pubbliche nazionali e regionali.

Pertanto, nessuna ulteriore somma di denaro è dovuta a tale operatore (anche per il tramite di un altro operatore accreditato) per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Ricerca e segnalazione delle vacancies;
- Pre-selezione;
- Accesso alle misure individuate;
- Accompagnamento della persona nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- Accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento;
- Assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- Assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).

Per presa visione:

(TIMBRO e FIRMA del rappresentante legale dell'azienda utilizzatrice
o da altro soggetto delegato con potere di firma)

LUOGO e DATA _____

Allegato:

- Copia di documento di riconoscimento

6.14. Allegato 14. Informativa all'azienda in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio

Regione
Lombardia

TITOLO INIZIATIVA

DECRETO DELLA UO MERCATO DEL LAVORO DEL 21/12/2018 N. 19516 e ss.mm.ii

INFORMATIVA in merito al finanziamento delle attività svolte dall'operatore accreditato nell'ambito del servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio

Regione Lombardia informa che _____ (cognome, nome e codice fiscale del destinatario della Dote), ID dote _____, è destinatario dell'iniziativa Dote Unica Lavoro e che le attività di cui ha fruito nell'ambito del servizio di Promozione e accompagnamento al tirocinio da parte dell'operatore accreditato _____ (denominazione dell'operatore) sono finanziate a valere su risorse nazionali e regionali.

Pertanto, nessuna ulteriore somma di denaro è dovuta a tale soggetto per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Promozione del tirocinio;
- Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio;
- Riconoscimento dell'indennità alla persona che partecipa a un percorso di tirocinio;
- Promozione dell'inserimento occupazionale delle persone che concludono con successo il percorso

Per presa visione:

(TIMBRO e FIRMA del rappresentante legale dell'azienda
o da altro soggetto delegato con potere di firma)

LUOGO e DATA _____

Allegato:

- Copia di documento di riconoscimento

D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 30 ottobre 2020 - n. 13072

Bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente (Bando Innevamento 2020) - Individuazione dei soggetti ammessi al contributo e degli importi rispettivamente assegnati e assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE

E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la «promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il «sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste», fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, che prevede, alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero, di incentivare interventi per la riqualificazione degli impianti di risalita al fine di favorire lo sviluppo della pratica degli sport di montagna;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 - comprensivo della Nota di aggiornamento al DEF 2019 e allegati, approvato con d.c.r. 26 novembre 2019, n. XI/766, che ha aggiornato le linee programmatiche indicate nel PRS dell'XI Legislatura;
- la d.g.r. n. XI/3316 del 30 giugno 2020, che ha approvato la proposta di «Documento di Economia e Finanza Regionale 2020», tra le cui priorità 2020-2023 è presente la «valorizzazione delle discipline sportive invernali ed incentivazione degli interventi per la riqualificazione e la manutenzione degli impianti di risalita»;

Vista la d.c.r. XI/188 del 13 novembre 2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1), ed in particolare l'Asse 3, Sviluppo e monitoraggio dell'impiantistica sportiva, paragrafo 3.3. Qualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci, che prevede il sostegno alla gestione e all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci - in particolare da discesa e da fondo - con l'obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport della neve;

Vista la d.g.r. n. X/6028 del 19 dicembre 2016 di approvazione del Documento di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, che, in particolare, impegna le Direzioni Generali interessate a continuare lo sviluppo nei diversi settori delle attività di adattamento, declinandole in dettagli negli strumenti a disposizione di ogni politica settoriale;

Considerato che il Documento di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, al punto 3.2.4.4 «Turismo e Sport», individua il turismo invernale come un importante settore economico per la Lombardia, con notevoli volumi di prodotto, e considera la presenza di neve come il fattore generante reddito, raccomandando di:

- prestare particolare attenzione alla Linea di Affidabilità della Neve (SRL), in progressivo aumento di quota;
- includere tecniche adatte a mettere in sicurezza e monitorare l'attività sciistica;
- effettuare una valutazione economica dei comprensori sciistici lombardi volta a stimare la convenienza economica

della loro rivitalizzazione;

- salvaguardare l'offerta sportiva per il turismo invernale, laddove economicamente sostenibile;

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera h);
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55;
- la comunicazione della citata d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 registrata dalla Commissione Europea con n. SA.49295 in data 06 ottobre 2017;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 «Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi in conto corrente (Bando innevamento 2020 - Bando innevamento 2021)»;

Richiamati:

- il decreto n. 7631 del 29 giugno 2020 «Approvazione del bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente (Bando Innevamento 2020)»;
- il decreto n. 6567 del 10 maggio 2019 «Rettifica Allegato A) d.d.u.o. n. 2819 del 4 marzo 2019 - Approvazione dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2018, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 26/2014 - Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna»;
- la nota della D.G. Infrastrutture e Mobilità - U.O. Servizi per la mobilità, prot. S1.2020.0024155 del 8 ottobre 2020 «Trasmissione certificazioni attestanti l'esistenza ed il funzionamento di impianti a fune non classificati di trasporto pubblico locale per l'anno 2020, provvedimenti di assegnazione ed erogazione e provvedimenti di diniego»;
- il decreto n. 2819 del 4 marzo 2019 che ha approvato l'Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 26/2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna», così come rettificato dal Decreto n. 6567 del 10 maggio 2019, con il quale viene riformulato e sostituito l'allegato;

Considerato che per l'attuazione dell'iniziativa è stata riservata, secondo i criteri di cui alla citata d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 e successivo decreto n. 7631 del 29 giugno 2020 una dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.400.000 sul capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020, 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2021;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

Dato atto che, come previsto dal Bando dell'iniziativa in oggetto, alle ore 20.00 del 3 settembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di contributo e rilevato che sono pervenute, telematicamente attraverso l'applicativo informativo Bandi Online complessivamente n. 44 domande, di cui:

- n. 21 presentate sulla Linea di finanziamento 1 – Rilevanza Locale (Non aiuto);
- n. 8 presentate sulla Linea di finanziamento 2 – De Minimis;
- n. 15 presentate sulla Linea di finanziamento 3 – Esenzione da notifica;

Richiamato in particolare nel Bando:

- l'art. A.3, che stabilisce i requisiti di ammissibilità dei beneficiari del contributo;
- l'art. B.1, che stabilisce le linee di finanziamento previste, in relazione all'applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato;
- l'art. B.2, che fissa le spese ammissibili;
- l'art. C.1, che fissa le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse;
- l'art. C.3, che fissa le modalità di assegnazione del contributo, previa verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle stesse e calcolo del contributo massimo erogabile, sulla base dei criteri stabiliti nella Deliberazione e nel Bando;
- l'art. C.4.a ove stabilisce che contributo assegnato sarà erogato ai soggetti beneficiari ammessi previa:
 - verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata;
 - acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
 - acquisizione, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011, della comunicazione antimafia;
 - verifica della regolarità della dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. «Impegno Deggendorf»);
 - aggiornamento, da parte del gestore, nella piattaforma informatica OSM, dei dati relativi agli infortuni occorsi nella stagione sciistica 2019/2020, dei nominativi dei Direttore delle Piste e del Servizio di Soccorso stagione 2020/2021;

Vista l'attività istruttoria effettuata dalla Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna sulle domande presentate sulla piattaforma telematica Bandi Online, che ha valutato:

- dal punto di vista formale:
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi da parte dei beneficiari;
 - la completezza documentazione;
 - la linea di finanziamento scelta;
 - dal punto di vista tecnico-economico:
 - la relazione tecnica;
 - la perizia asseverata;
 - la lunghezza piste innestate artificialmente;
 - le spese sostenute;
 - la coerenza tra le spese sostenute e le fatture allegate regolarmente quietanzate;

Rilevato, dagli esiti dell'attività istruttoria effettuata, con riferimento ai criteri approvati con la d.g.r. XI/3144 del 18 maggio 2020, che:

- tutte le domande presentate, dal punto di vista formale, sono state valutate ammissibili;
- la documentazione prodotta, dal punto di vista tecnico-economico, è risultata esaustiva e conforme a quanto previsto dal Bando, anche a seguito del deposito di documentazione integrativa resa da parte dei soggetti richiedenti;
- le spese sostenute dai soggetti richiedenti sono risultate ammissibili per un importo totale pari a € 7.233.817,20 a fronte di un totale di spese dichiarate pari a € 7.400.948,21, in quanto talune spese sono risultate non riconducibili a consumi effettuati durante la stagione sciistica 2019-2020 o non adeguatamente quietanzate;
- gli 8 beneficiari che hanno scelto la Linea di finanziamento 2 – De Minimis, con la concessione del contributo erogabile

di cui all'Allegato A «Elenco dei soggetti ammessi al contributo e degli importi rispettivamente assegnati» del presente provvedimento, non superano il tetto dei 200.000 € nell'arco degli ultimi 3 esercizi finanziari, stabilito dall'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013;

- i 15 beneficiari che hanno scelto la linea di finanziamento 3 – Esenzione da notifica, con la concessione del contributo erogabile di cui all'Allegato A «Elenco dei soggetti ammessi al contributo e degli importi rispettivamente assegnati» del presente provvedimento, non superano l'intensità massima di aiuto nel limite dell'80 % dei costi ammissibili, tenuto conto di tutti gli altri contributi pubblici a valere sulle stesse spese ammissibili inquadrate come aiuti;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis – Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

Dato atto d'aver proceduto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Constatato che le n. 44 domande pervenute nel rispetto dei termini di scadenza del Bando, come indicato in Allegato A, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, risultano ammissibili a beneficiare il contributo regionale per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innestate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, il cui importo complessivo è stabilito per un totale di € 1.400.000;

Ritenuto pertanto di:

- di approvare l'elenco dei soggetti ammessi al contributo e degli importi rispettivamente assegnati per complessivi euro 1.400.000, riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 e dal Bando approvato con d.d.u.o. 7631 del 29 giugno 2020;
- impegnare a favore dei soggetti beneficiari classificati come società, di cui ai ruoli n. 62288 e 62292 sull'annualità 2020, ed ai ruoli n. 62293 e 62294 sull'annualità 2021, la somma complessiva di euro € 1.365.635 € a valere sul capitolo 6.01.104.12002, così suddivise:
 - € 97.545 sul Bilancio regionale 2020;
 - € 1.268.090 sul Bilancio regionale 2021;
- rimandare, a seguito dell'approvazione della richiesta di variazione compensativa (l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lett. a), agli atti regionali prot. N1.2020.0012777 del 28 ottobre 2020, trasmessa alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza, l'assunzione dell'impegno complessivo di € 34.365 a favore di Associazioni, così suddivisa:
 - Euro 2.455 sul Bilancio regionale 2019;
 - Euro 31.910 sul Bilancio regionale 2020;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-

fettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziari 2020 e 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria nei termini previsti dalla d.g.r. XI/3144 del 18 maggio 2020, Allegato A, paragrafo «Tempi del procedimento»;

Verificato che, ai sensi dell'art. 67 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), non è necessario attivare la procedura ai fini dell'accreditamento alla banca dati nazionale antimafia per la successiva richiesta dell'informativa antimafia, in quanto i singoli importi assegnati risultano inferiore a € 150.000;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dalla d.g.r. 28 giugno 2018, n. XI / 294 «IV Provvedimento organizzativo 2018»;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di approvare l'elenco dei soggetti ammessi al contributo e degli importi rispettivamente assegnati per complessivi euro 1.400.000, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 e dal Bando approvato con d.d.u.o. 7631 del 29 giugno 2020, riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
BANDO INNEVAMENTO - ACCONTO 2020	62288	6.01.104.12002	70.949,00	0,00	0,00
BANDO INNEVAMENTO 2 - ACCONTO 2020	62292	6.01.104.12002	26.596,00	0,00	0,00
BANDO INNEVAMENTO - SALDO 2020	62293	6.01.104.12002	0,00	922.344,00	0,00
BANDO INNEVAMENTO 2 - SALDO 2020	62294	6.01.104.12002	0,00	345.746,00	0,00

3. di rimandare, a seguito dell'approvazione della richiesta di variazione compensativa (l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lett. a), agli atti regionali prot. N1.2020.0012777 del 28 ottobre 2020, trasmessa alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza, l'assunzione dell'impegno complessivo di € 34.365 a favore di Associazioni, così suddivisa:
 - Euro 2.455 sul Bilancio regionale 2019;
 - Euro 31.910 sul Bilancio regionale 2020;
4. di subordinare l'erogazione del contributo a quanto previsto dall'art. C.4.a del Bando (modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione);
5. di stabilire che i contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, siano attuati nel rispetto del:
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;
7. di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto;
8. di attestare contestualmente all'approvazione del presente provvedimento si procede alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

_____ • _____

ALLEGATO A									
ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO E DEGLI IMPORTI RISPETTIVAMENTE ASSEGNATI									
Gestore	Capitolo	Linea	COR	Totale spese ammissibili	Importo ammissibile	Importo concedibile	CONTRIBUTO EROGABILE	ACCONTO (ESERCIZIO 2020)	SALDO (ESERCIZIO 2021)
S.I.B SOCIETA' IMPIANTI BORMIO S.P.A.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3183294	875.884,43 €	437.942,21 €	125.000,00 €	73.298,00 €	5.236 €	68.062 €
MOTTOLINO S.P.A.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3184016	775.753,89 €	387.876,95 €	125.000,00 €	73.298,00 €	5.236 €	68.062 €
S.I.VAL. SOCIETA' IMPIANTI VALDIDENTRO S.P.A.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3184484	112.483,74 €	78.738,62 €	75.000,00 €	43.979,00 €	3.141 €	40.838 €
I.R.T.A. S.P.A.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		238.587,07 €	167.010,95 €	75.000,00 €	43.979,00 €	3.141 €	40.838 €
F.LLI ANTOGNOLI S.N.C.	6.01.104.12002	De minimis	3185163	8.426,43 €	5.898,50 €	5.898,50 €	3.459,00 €	247 €	3.212 €
CAROSELLO TONALE S.P.A.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3185670	166.902,18 €	100.141,31 €	100.000,00 €	58.639,00 €	4.189 €	54.450 €
FUNIVIA BOARIO TERME - BORNO S.P.A.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		128.283,39 €	89.798,37 €	75.000,00 €	43.979,00 €	3.141 €	40.838 €
I.R.I.S. S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		84.646,11 €	59.252,28 €	59.252,28 €	34.745,00 €	2.482 €	32.263 €
S.I.T.A. SOCIETA' INDUSTRIE TURISTICHE DELL'APRICA S.P.A.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3186010	138.935,41 €	83.361,25 €	83.361,25 €	48.882,00 €	3.492 €	45.390 €
S.C.I. S. CATERINA IMPIANTI S.P.A.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		426.277,15 €	255.766,29 €	100.000,00 €	58.639,00 €	4.189 €	54.450 €
S.I.F.A. SOCIETA' IMPIANTI FUNIVIA APRICA S.A.S	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3186409	10.547,60 €	7.383,32 €	7.383,32 €	4.330,00 €	309 €	4.021 €
IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		313.377,62 €	188.026,57 €	100.000,00 €	58.639,00 €	4.188 €	54.451 €
SKI MOVING S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		18.405,80 €	12.884,06 €	12.884,06 €	7.555,00 €	539 €	7.016 €
ALPE VAGO S.R.L.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3186647	19.242,10 €	13.469,47 €	13.469,47 €	7.898,00 €	564 €	7.334 €
TELECABINA CASSANA S.A.S.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3186789	67.317,54 €	47.122,28 €	47.122,28 €	27.632,00 €	1.974 €	25.658 €
S.I.B.A. SOCIETA' IMPIANTI BELVISO APRICA S.P.A.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3186911	86.998,55 €	60.898,99 €	60.898,99 €	35.710,00 €	2.551 €	33.159 €
COOPERATIVA PARADISO SOCIETA' COOPERATIVA	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		6.381,45 €	4.467,02 €	4.467,02 €	2.620,00 €	187 €	2.433 €
F.A.B. FUNIVIA AL BERNINA S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		413.173,92 €	247.904,35 €	100.000,00 €	58.639,00 €	4.189 €	54.450 €
MONTECAMPIONE SKI AREA S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		206.470,10 €	123.882,06 €	100.000,00 €	58.639,00 €	4.189 €	54.450 €
NUOVA LIZZOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	6.01.104.12946	Rilevanzalocale		60.284,83 €	42.199,38 €	42.199,38 €	24.745,00 €	1.768 €	22.977 €
SCI CLUB VALSERINA A.S.D.	6.01.104.12946	Rilevanzalocale		16.035,27 €	11.224,69 €	11.224,69 €	6.582,00 €	470 €	6.112 €
LIVINSKI S.R.L.	6.01.104.12002	De minimis	3187255	7.022,59 €	4.915,81 €	4.915,81 €	2.883,00 €	206 €	2.677 €
FED S.R.L.	6.01.104.12002	De minimis	3187544	30.912,76 €	21.638,93 €	21.638,93 €	12.689,00 €	906 €	11.783 €
S.I.T. SOC. IMP. TURISTICI S.P.A.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3187710	801.627,20 €	400.813,60 €	125.000,00 €	73.298,00 €	5.236 €	68.062 €
IMMOBILIARE LINO'S S.R.L.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3187837	42.310,87 €	29.617,61 €	29.617,61 €	17.367,00 €	1.240 €	16.127 €
NEVE S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		48.176,61 €	33.723,62 €	33.723,62 €	19.775,00 €	1.412 €	18.363 €
SCI CLUB 13 CLUSONE A.D.	6.01.104.12946	De minimis	3188107	7.400,99 €	5.180,69 €	5.180,69 €	3.038,00 €	217 €	2.821 €
MINI LIFT S.R.L.	6.01.104.12002	De minimis	3188255	9.471,61 €	6.630,13 €	6.630,13 €	3.888,00 €	278 €	3.610 €
SKI AREA SAN ROCCO S.R.L.	6.01.104.12002	De minimis	3201046	20.784,21 €	14.548,95 €	14.548,95 €	8.531,00 €	609 €	7.922 €
LIVIGNO S.R.L.	6.01.104.12002	De minimis	3201277	42.909,41 €	30.036,59 €	30.036,59 €	17.613,00 €	1.258 €	16.355 €
MANZIN DI CUSINI GIUSEPPE E C. S.A.S.	6.01.104.12002	De minimis	3201451	11.527,01 €	8.068,91 €	8.068,91 €	4.732,00 €	338 €	4.394 €
MANIVA SKI S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		112.327,08 €	78.628,95 €	75.000,00 €	43.979,00 €	3.141 €	40.838 €
S.IN.VAL. S.R.L.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3203795	118.166,15 €	82.716,31 €	75.000,00 €	43.979,00 €	3.141 €	40.838 €
GESTIONE IMPIANTI TURISTICI SELVINO GITS S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		11.743,26 €	8.220,28 €	8.220,28 €	4.820,00 €	344 €	4.476 €
SILVER S.R.L.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3201738	82.669,57 €	57.868,70 €	57.868,70 €	33.933,00 €	2.424 €	31.509 €
SITAS S.P.A.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3201932	287.825,37 €	201.477,76 €	75.000,00 €	43.979,00 €	3.141 €	40.838 €
RSI S.R.L. (EX SIRPA)	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		121.538,48 €	85.076,94 €	75.000,00 €	43.979,00 €	3.141 €	40.838 €
ALPE TEGLIO S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		19.742,96 €	13.820,07 €	13.820,07 €	8.104,00 €	579 €	7.525 €
SKI AREA VALCHIAVENNA S.P.A.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		536.952,77 €	268.476,39 €	125.000,00 €	73.298,00 €	5.236 €	68.062 €
DNF SPORT S.R.L. (EX VAL PALOT)	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		43.127,02 €	30.188,91 €	30.188,91 €	17.702,00 €	1.264 €	16.438 €
CAROSELLO 3000 S.R.L.	6.01.104.12002	Esenzione da notifica	3202119	466.283,65 €	279.770,19 €	100.000,00 €	58.639,00 €	4.189 €	54.450 €
MONTE TORCOLA S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		34.567,66 €	24.197,36 €	24.197,36 €	14.189,00 €	1.014 €	13.175 €
FUNIVIE DEL PESCEGALLO - VALGEROLA - FU.PES. S.R.L.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		42.933,21 €	30.053,25 €	30.053,25 €	17.623,00 €	1.259 €	16.364 €
BARADELLO 2000 S.P.A.	6.01.104.12002	Rilevanzalocale		159.382,19 €	95.629,32 €	95.629,32 €	56.076,00 €	4.005 €	52.071 €
TOTALE				7.233.817,20 €	4.236.548,16 €	2.387.500,35 €	1.400.000,00 €	100.000,00 €	1.300.000,00 €

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.u.o. 29 ottobre 2020 - n. 13013

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3
Accordi per la ricerca - Progetto ID 229452 capofila Promidis
s.r.l. - Rideterminazione del contributo, erogazione del saldo di
progetto e riduzione impegni - CUP E46D17000060009

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT E PROMOZIONE

Visti:

- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013 il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore dell'innovazione dei processi e dell'organizzazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle categorie esentate, artt. 25, 28 e 29);
- la Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario;

Richiamati:

- la legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ricerca e innovazione» che introduce all'art. 2 comma 3 lettera D), tra gli strumenti, volti a favorire la competitività del sistema economico produttivo lombardo, l'Accordo per la ricerca, sviluppo e innovazione;
- la d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016 «POR Fesr 2014-2020 asse 1 - azione I.1.b.1.3 che approva la Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione» come modificata e integrata dalla d.g.r. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 10264 del 18 ottobre 2016 e s.m.i. di approvazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili collegate all'attuazione dei progetti ammessi a contributo sulla Call Accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione;
- il decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. dell'Autorità di Gestione «POR FESR 2014 - 2020 di adozione e aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)»;
- la d.g.r. n. 4664 del 23 dicembre 2015 di «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014- 2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;
- il decreto n. 1935 del 23 febbraio 2017, rettificato nel suo Allegato A con decreto n. 2359 del 6 marzo 2017 di approvazione degli esiti dell'istruttoria formale e di merito dei progetti ammissibili alla fase di negoziazione, prevedendo la possibilità di scorrere la graduatoria in presenza di ulteriori risorse;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 di approvazione dello schema di Accordo tra Regione Lombardia e i soggetti componenti del partenariato che hanno presentato il progetto ammesso alla negoziazione;
- la d.g.r. n. 6515/2017 di incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. 5245/2016 e di scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili alla fase di negoziazione approvata con decreto 1935/17;
- la d.g.r. n. 6657 del 29 maggio 2017 di approvazione dell'accordo definito a seguito della negoziazione da sottoscrivere tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila Promidis s.r.l.;
- l'Accordo sottoscritto in data 12 luglio 2017 da tutti i soggetti del partenariato (prot. 4834 del 13 luglio 2017) per il progetto CurB - Sviluppo di nuove molecole candidate alla cura di HBV;
- il decreto n. 13989 del 10 novembre 2017 di impegno pluriennale delle risorse per il partenariato del progetto «CurB», id pratica 229452;
- il decreto n. 6065 del 30 aprile 2019 di erogazione della prima tranche di contributo per il progetto id 229452;

- il decreto n. 8510 del 13 giugno 2019 della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti della Presidenza <<FEC 53/2018- Approvazione degli atti inerenti lo svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l'Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per il Supporto alla Valutazione della Rendicontazione intermedia e finale dei progetti di Ricerca e Innovazione finanziati dal bando «Accordi per la Ricerca e l'Innovazione» approvato con d.g.r. X/5245/2016 e s.m.i... di aggiudicazione in favore di Mizar Consulting s.r.l. di Roma>>;
- il decreto n. 8519 del 13 giugno 2019 di approvazione della variazione del piano finanziario del progetto «CurB»,
- l'Atto integrativo all'accordo sottoscritto del 4 ottobre 2019 prot. 3659;
- il decreto del direttore generale n. 18216 del 12 dicembre 2019 di «Ricostituzione del Nucleo di valutazione della linea accordi per ricerca e l'innovazione» in attuazione della d.g.r. n. 5246/16 e s.m.i.;
- il decreto n. 981 del 29 gennaio 2020 di erogazione della seconda tranche di contributo per il progetto id 229452;
- il decreto n. 4304 del 8 aprile 2020 di approvazione della modifica del piano finanziario;
- l'Atto integrativo all'accordo sottoscritto del 24 aprile 2020, prot. 2494;
- il decreto n. 8398 del 14 luglio 2020 di approvazione del differimento del termine di conclusione di alcuni progetti Call a seguito della restituzione dell'impatto COVID-19 sulle attività;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3.5.1.2 delle Linee Guida di rendicontazione, ai fini dell'erogazione della tranche a saldo ai partner, il capofila è tenuto a trasmettere tramite Siage la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di R&S&I, comprensiva della quantificazione degli indicatori relativi ai risultati di progetto;
- una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate da ciascun Partner allegando i documenti giustificativi relativi alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 7 («Spese ammissibili») della CALL ad eccezione della tipologia «spese generali» e delle «spese di personale» che verranno rendicontate nella modalità indicata dalla d.g.r. n. 4664/2015;
- una scheda di sintesi finale del Progetto di R&S&I da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
- le informazioni necessarie per procedere con la verifica Antimafia ai sensi della relativa normativa vigente;
- dichiarazione attestante che i Partner «non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea», ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007.

Verificato che l'art. 5 dell'Accordo sottoscritto per il progetto id 229452 prevede la presentazione della rendicontazione finale entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e a seguito del raggiungimento dei risultati, come descritto nella relazione analitica descrittiva (*identificazione di candidati preclinici come inibitori del capsido di HBV, identificazione di PNA antisense, mAb anti-HBs neutralizzanti o attivi in ADCC, sviluppo di saggi per la rivelazione specifica del cccDNA di HBV e di nuovi saggi cellulari in formato HTS basati su geni reporter, validazione in vivo dell'attività antivirale dei composti*);

Ricordato che il progetto, come indicato sinteticamente all'art. 3, ha la finalità di *selezionare candidati preclinici innovativi con elevato valore aggiunto, tali da poter attrarre l'interesse di gruppi industriali e fondi adeguati allo scopo di co-sviluppare, in fase preclinica e successivamente in clinica, gli asset selezionati, con l'obiettivo di ottenere una cura risolutiva per pazienti affetti da epatite B cronica*, e prevede la realizzazione degli obiettivi specifici relativi *all'identificazione e sviluppo di opportuni candidati preclinici e strategie terapeutiche innovative per la cura dell'epatite B cronica, malattia per cui non esistono ad oggi cure efficaci*; i risultati attesi a fine progetto sono: l'ottenimento di un'opportuna serie di brevetti per difendere le invenzioni relative alle NCE e ai mAb umani identificati e successiva attuazione di un opportuno piano di sfruttamento e di diffusione della proprietà intellettuale acquisita;

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

Rilevato che il partenariato, come dichiarato all'art. 11 dell'Accordo, ha avviato le attività progettuali il 1 gennaio 2017 e le ha concluse nel termine previsto del 12 gennaio 2020;

Verificato che la capofila Promidis s.r.l. ha trasmesso, attraverso il sistema Siage, la richiesta di erogazione di saldo, prot. R1.2020.0002499 del 24 aprile 2020, oltre il termine previsto di 60 giorni dalla conclusione delle attività;

Rilevata la non lavorabilità della pratica da parte del beneficiario per consentire il completamento della procedura di variazione di budget e l'allineamento dei dati in Siage, approvato con il decreto n. 4304 del 8 aprile 2020 e la conseguente sottoscrizione dell'Atto integrativo di modifica dell'Accordo del 24 aprile 2020;

Rilevato inoltre che l'ufficio competente ritiene il termine di cui sopra non perentorio;

Considerato che relativamente al programma d'investimento del progetto, id pratica 229452 «CurB», la competente U.O. Internazionalizzazione, Export e Promozione ha svolto le attività istruttorie di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione complessiva delle spese concludendo, con esito positivo la procedura per l'accertamento delle condizioni per l'erogazione delle franchie, validando voci di costo nel sistema informativo Siage, in relazione agli obiettivi previsti (art.25 ricerca, art 25 sviluppo, art 28 e art. 29), per i seguenti soggetti:

Denominazione beneficiario	Importo ammesso	Totale approvato
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo	613.897,02	613.529,89
Art. 25, Ricerca industriale	552.507,32	552.425,73
Art. 25, Sviluppo sperimentale	61.389,70	61.104,16
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare INGM	1.516.998,70	1.514.338,49
Art. 25, Ricerca industriale	1.516.998,70	1.514.338,49
Art. 25, Sviluppo sperimentale	-	-
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Ospedale San Raffaele S.R.L.	1.300.559,60	1.303.561,67
Art. 25, Ricerca industriale	1.300.559,60	1.303.561,67
Art. 25, Sviluppo sperimentale	-	-
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Promidis SRL	1.559.023,40	1.415.846,52
Art. 25, Ricerca industriale	1.239.988,42	1.112.775,28
Art. 25, Sviluppo sperimentale	272.192,58	263.052,66
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	46.842,40	40.018,58
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Università degli Studi di Milano	679.855,26	679.834,86
Art. 25, Ricerca industriale	679.855,26	679.834,86
Art. 25, Sviluppo sperimentale	-	-
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Totale complessivo	5.670.333,98	5.527.111,43

Dato atto che con il decreto n. 4304 del 8 aprile 2020 si procede alla variazione di budget senza rideterminazione del contributo come da Piano finanziario allegato;

Verificato che il piano finanziario comporta un aumento dei costi ammessi, a parità di contributo concesso, al partner Promidis Srl da € 1552.181,00 a € 1.559.023,40, con un conseguente aumento dell'investimento ammesso di progetto a € 5.670.333,98, come risulta a sistema Siage e da piano finanziario;

Rilevato inoltre che il decreto suddetto e l'Atto integrativo all'Accordo del 24 aprile 2020 per errore non riportano la modifica dell'importo complessivo dell'investimento ammesso all'art.5 Erogazione del contributo;

Richiamato l'Allegato alla d.g.r. 5245 del 31 maggio 2016 che all'art.17. *Modalità di erogazione del contributo regionale* stabilisce che << ...L'erogazione del saldo finale è successiva alla valutazione da parte del Nucleo dei risultati realizzati; a tal fine il

Nucleo sarà integrato da un esperto diverso da quello che ha valutato l'ammissione al finanziamento del progetto>>;

Dato atto che l'Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per il Supporto alla Valutazione della Rendicontazione intermedia e finale dei progetti di Ricerca e Innovazione finanziati dal bando «Accordi per la Ricerca e l'Innovazione» è aggiudicato in favore di Mizar Consulting s.r.l., decreto 8510 del 13 giugno 2019 della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti della Presidenza;

Rilevato che oggetto del servizio di assistenza tecnica alla Direzione Generale Ricerca Innovazione Università Export e Internazionalizzazione è la valutazione tecnica, economica e di merito dei progetti presentati sul bando e che è tra i prodotti previsti sono ricompresi il Report di valutazione di merito, tecnica ed economico-finanziaria per ciascun progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato dai beneficiari, secondo i criteri approvati in allegato alla d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018 e dettagliati nel provvedimento attuativo d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 (allegato) e il supporto specialistico nelle sedute del Nucleo Tecnico di valutazione del bando alle quali il fornitore dovrà garantire la partecipazione quando richiesta;

Preso atto che la società Mizar Consulting s.r.l. ha trasmesso il 5 agosto 2020 - prot. R1.2020.0004538 - il Rapporto di valutazione tecnica del progetto «CurB - Sviluppo di nuove molecole candidate alla cura di HBV», id 229452, capofila Promidis s.r.l.;

Dato atto dell'esito positivo della valutazione di merito del progetto «CurB - Sviluppo di nuove molecole candidate alla cura di HBV», id 229452, capofila Promidis s.r.l., da parte del Nucleo di Valutazione (Protocollo R1.2020.0005170 del 2 ottobre 2020) che preso atto della relazione tecnico-scientifica prodotta dalla società Mizar Consulting s.r.l. e dei risultati realizzati, in linea con quanto previsto negli accordi sottoscritti, li approva e li fa propri;

Ricordata la ripartizione dell'agevolazione concessa ai partner, come indicato all'art. 5 dell'Accordo sottoscritto e s.m.i:

- Promidis s.r.l. € 872.870,08
- Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - INGM - € 910.199,22;
- Ospedale San Raffaele - OSR - € 780.335,76;
- Università degli Studi di Milano € 407.913,16;
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - «San Matteo» - € 356.060,27;

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 3.5.1.2 delle Linee Guida di rendicontazione, eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso e che in sede di erogazione del saldo si potrà procedere alla rideeterminazione del contributo concesso, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese rendicontate verificate e ammesse;

Determinato il contributo a saldo in relazione all'importo complessivo delle spese validate, relativamente agli obiettivi di ricerca e sviluppo e di innovazione (art. 25 e artt.28 e 29), nonché ai fini del rispetto delle intensità massime concedibili di cui all'art. 7 Reg UE 651/14, così suddiviso per il partenariato:

Denominazione Beneficiario	Contributo Concesso	Contributo Approvato
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo	356.060,27	355.897,10
Art. 25, Ricerca industriale	331.504,39	331.455,44
Art. 25, Sviluppo sperimentale	24.555,88	24.441,66
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare INGM	910.199,22	908.603,09
Art. 25, Ricerca industriale	910.199,22	908.603,09
Art. 25, Sviluppo sperimentale	-	-
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Ospedale San Raffaele S.R.L.	780.335,76	780.335,76

Denominazione Beneficiario	Contributo Concesso	Contributo Approvato
Art. 25, Ricerca industriale	780.335,76	780.335,76
Art. 25, Sviluppo sperimentale	-	-
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione ¹	-	-
Promidis Srl	872.870,08	792.886,23
Art. 25, Ricerca industriale	743.993,05	667.665,17
Art. 25, Sviluppo sperimentale	108.877,03	105.221,06
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	20.000,00	20.000,00
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione ¹	-	-
Università degli Studi di Milano	407.913,16	407.900,92
Art. 25, Ricerca industriale	407.913,16	407.900,92
Art. 25, Sviluppo sperimentale	-	-
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione ¹	-	-
Totale complessivo	3.327.378,49	3.245.623,10

Ritenuto di procedere alla rideterminazione del contributo concesso in relazione agli obiettivi di ricerca e sviluppo e di innovazione (art. 25 e artt.28 e 29), come esposto nella tabella su riportata per i seguenti beneficiari:

Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo	
Art. 25, Ricerca industriale	331.455,44
Art. 25, Sviluppo sperimentale	24.441,66
Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare - INGM	
Art. 25, Ricerca industriale	908.603,09
Promidis Srl	
Art. 25, Ricerca industriale	667.665,17
Art. 25, Sviluppo sperimentale	105.221,06
Università degli Studi di Milano	
Art. 25, Ricerca industriale	407.900,92

Comunicata la rideterminazione del contributo per i beneficiari del progetto al responsabile del procedimento, prot. 5337/2020;

Dato atto che le agevolazioni previste dalla Call Accordi per la Ricerca rispettano il Regolamento (UE) n. 651/2014;

Richiamato il decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012, con efficacia dal 12 agosto 2017;

Evidenziato che, ai fini degli artt. 8, 9 e 17 del Regolamento MISE 115/2017, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR : 2127
- Codice identificativo dell'aiuto COR:
 - Promidis s.r.l. - 88259
 - Università degli Studi di Milano - 88260
 - Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare - INGM - 88267
 - Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo - 88266
 - Ospedale San Raffaele s.r.l. - 88271
- Codice identificativo dell'aiuto Covar per rideterminazione contributo:

- Promidis s.r.l. - 368812
- Università degli Studi di Milano - 368797
- Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare - INGM - 368789
- Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo - 368785

Visto il decreto d'impegno pluriennale delle risorse per il progetto id 229452 «CurB», n.13989 del 10 novembre 2017;

Dato atto che i progetti di ricerca realizzati nell'ambito del bando Call Accordi sono caratterizzati da una elevata complessità tecnica e organizzativa (durata triennale, eterogeneità e numerosità del partenariato, variazioni nelle diverse fasi di realizzazione, proroghe) che ne rende difficile la gestione contabile;

Verificato che, per quanto sopra esposto, l'ufficio competente non ha provveduto, per mero errore materiale, al riaccertamento delle somme, si procede alla liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari tramite gli impegni residui dell'anno 2018 e 2019;

Verificato inoltre che con i decreti nn. 6065 del 30 aprile 2019 e 981 del 29 gennaio 2020 si è proceduto all'erogazione delle due tranche intermedie per cui risulta già liquidata ai partner la seguente agevolazione, così ripartita:

- Promidis s.r.l. € 413.554,05;
- Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) € 346.682,14;
- Ospedale San Raffaele (OSR) € 291.887,79;
- Università degli Studi di Milano (UNIMI) € 169.876,04;
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia («San Matteo») € 162.007,42

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 1, l'acquisizione della visura Deggendorf costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di erogazione dell'aiuto individuale, e che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 e dell'art. 15 comma 2, per ogni singolo beneficiario sono state acquisite le visure Deggendorf, da cui è risultato che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero;

Rilevato che, per quanto riguarda le disposizioni previste dal d.lgs. 159/2011 e smi, per i beneficiari:

- Promidis s.r.l. (PR_MIUTG_Ingresso_0199577_20200907), Ospedale San Raffaele (PR_MIUTG_Ingresso_0200347_20200908) e Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (PR_MIUTG_Ingresso_0203632_20200911) è decorso il termine di 30 giorni dalle rispettive richieste di informazione antimafia; il contributo viene corrisposto anche in assenza delle liberatorie antimafia, sotto condizione risolutiva e conseguente revoca in caso di informativa antimafia interdittiva, così come disposto dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e smi;
- Fondazione IRCCS - Policlinico San Matteo e Università degli Studi di Milano, soggetti pubblici, sono esentati dall'obbligo di richiesta;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da curs agli atti;

Verificato che i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e l'attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 sono definiti, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, nell'ambito del Programma stesso, nonché nei relativi documenti attuativi, approvati dagli organismi di gestione e controllo del POR e che il presente procedimento rispetta termini e modalità fissati per l'attuazione del Programma;

Ritenuto pertanto di procedere:

- alla rideterminazione del contributo concesso ai beneficiari del progetto id 229452
 - Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo € 355.897,10
 - Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare € 908.603,09
 - Promidis s.r.l. € 792.886,23
 - Università degli Studi di Milano € 407.900,92
- alla conferma del contributo concesso al beneficiario Ospedale San Raffaele Srl per € 780.335,76;
- al calcolo e alla liquidazione del contributo a saldo erogabile al netto delle somme già liquidate:
 - Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo € 193.889,68

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

- Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare € 561.920,95
- Promidis s.r.l. € 379.332,18
- Università degli Studi di Milano € 238.024,88
- Ospedale San Raffaele (OSR) € 488.447,97;

• alla riduzione degli impegni presi a favore dei seguenti beneficiari, con il decreto n. 13989 del 10 novembre 2017, sui capitoli di competenza e per le percentuali stabilite:

- Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo € 163,17
- Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare € 1.596,13
- Promidis s.r.l. € 79.983,85,
- Università degli Studi di Milano € 12,24

Valutato che gli investimenti da realizzare da parte del soggetto beneficiario oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse complessive dell'Asse 1 AZIONE I.1.B.1.3 del POR FESR 2014 - 2020;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura e in particolare:

- la d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018 con la quale sono state costituite le Direzioni Generali e la d.g.r. n. XI/126 del 18 maggio 2018 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e internazionalizzazione;
- la d.g.r. n. 2795 del 31 gennaio 2020 «Il Provvedimento organizzativo 2020» e la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 che prevede tra le competenze della U.O Internazionalizzazione, Export e Promozione la competenza relativa al «Coordinamento e gestione fasi di verifica documentale, validazione e liquidazione della spesa con riferimento alle misure per la ricerca e l'innovazione Asse I POR FESR 2014-2020» e nomina la dott.ssa Bianchi Milena responsabile della U.O;

Dato atto che le competenze relative alle attività di verifica documentale, validazione e liquidazione della spesa relativamente alla Call Accordi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione rientrano tra quelle individuate con la d.g.r. 2795/20 e 2830/20 in capo alla U.O Internazionalizzazione, Export e Promozione;

Attestato che le spese oggetto del presente provvedimento rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e che la pubblicazione è stata effettuata in sede di adozione della d.g.r. n. 6657 del 29 maggio 2017 e con il presente provvedimento si provvede a pubblicare le modifiche intervenute;

Vista la l.r. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

per quanto indicato in premessa

1. di procedere alla rideterminazione del contributo concesso ai beneficiari del progetto CurB come segue:

- Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo € 355.897,10
- Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare € 908.603,09
- Promidis s.r.l. € 792.886,23
- Università degli Studi di Milano € 407.900,92;

e alla conferma del contributo di € 780.335,76 al beneficiario Ospedale San Raffaele s.r.l.;

2. di effettuare le seguenti liquidazioni a saldo del contributo per il progetto id 229452, al netto delle somme erogate con i decreti nn. 6065/19 e 981/20:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Peren- te	Da liquidare
OSPEDALE S. RAFFAELE S.R.L.	874832	14.03.203.10836	2019 / 10260 / 0		241.938,14
OSPEDALE S. RAFFAELE S.R.L.	874832	14.03.203.10852	2019 / 10265 / 0		169.356,69

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Peren- te	Da liquidare
OSPEDALE S. RAFFAELE S.R.L.	874832	14.03.203.10834	2019 / 10255 / 0		72.581,44
PROMIDIS	963502	14.03.203.10836	2019 / 10258 / 0		189.666,09
PROMIDIS	963502	14.03.203.10834	2019 / 10256 / 0		56.899,83
PROMIDIS	963502	14.03.203.10852	2019 / 10262 / 0		132.766,26
INGM - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE	316715	14.03.203.11059	2018 / 10271 / 0		37.946,06
INGM - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE	316715	14.03.203.11058	2018 / 10270 / 0		54.208,82
INGM - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE	316715	14.03.203.11007	2018 / 10267 / 0		16.262,59
FONDAZIO- NE IRCCS POLICLINICO "S.MATTEO"	18247	14.03.203.10833	2019 / 10254 / 0		29.083,45
FONDAZIO- NE IRCCS POLICLINICO "S.MATTEO"	18247	14.03.203.10851	2019 / 10261 / 0		67.861,39
FONDAZIO- NE IRCCS POLICLINICO "S.MATTEO"	18247	14.03.203.10835	2019 / 10257 / 0		96.944,84
INGM - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE	316715	14.03.203.11007	2019 / 10267 / 0		68.025,55
INGM - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE	316715	14.03.203.11058	2019 / 10270 / 0		226.751,66
INGM - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE	316715	14.03.203.11059	2019 / 10271 / 0		158.726,27
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	14.03.203.11061	2019 / 10274 / 0		81.171,47
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	14.03.203.11060	2019 / 10273 / 0		115.959,24
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	14.03.203.11008	2019 / 10268 / 0		34.787,77
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	14.03.203.11008	2018 / 10268 / 0		915,96
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	14.03.203.11060	2018 / 10273 / 0		3.053,20

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Peren- te	Da liquidare
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	14.03.203.11061	2018 / 10274 / 0		2.137,24
OSPEDALE S. RAFFAELE S.R.L.	874832	14.03.203.10836	2018 / 10260 / 0		2.285,86
OSPEDALE S. RAFFAELE S.R.L.	874832	14.03.203.10852	2018 / 10265 / 0		1.600,09
OSPEDALE S. RAFFAELE S.R.L.	874832	14.03.203.10834	2018 / 10255 / 0		685,75

3. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente, a seguito delle rideterminazioni effettuate:

Capitolo	Anno Impe- gno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2020	Econo- mia ANNO 2021	Eco- nomia ANNO 2022
14.03.203.10836	2019	10258	0	-38.426,82	0,00	0,00
14.03.203.10834	2019	10256	0	-11.528,04	0,00	0,00
14.03.203.10852	2019	10262	0	-26.898,77	0,00	0,00
14.03.203.10835	2019	10257	0	-81,58	0,00	0,00
14.03.203.10851	2019	10261	0	-57,11	0,00	0,00
14.03.203.10833	2019	10254	0	-24,48	0,00	0,00
14.03.203.10836	2018	10258	0	-1.565,12	0,00	0,00
14.03.203.10852	2018	10262	0	-1.095,57	0,00	0,00
14.03.203.10834	2018	10256	0	-469,53	0,00	0,00
14.03.203.11061	2018	10274	0	-4,28	0,00	0,00
14.03.203.11060	2018	10273	0	-6,13	0,00	0,00
14.03.203.11008	2018	10268	0	-1,83	0,00	0,00
14.03.203.11007	2019	10267	0	-239,39	0,00	0,00
14.03.203.11058	2019	10270	0	-798,15	0,00	0,00
14.03.203.11059	2019	10271	0	-558,59	0,00	0,00

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato, in conseguenza delle verifiche di carattere contabile e amministrativo previste dal bando e dalla normativa vigente;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione della delibera n° 6657/17 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di provvedere alla pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (<http://fers.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione Por-Fesr 2014-2020, al responsabile del procedimento e al beneficiario.

La dirigente
Milena Bianchi

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

**D.d.u.o. 29 ottobre 2020 - n. 13014
2014IT16RFP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3
Accordi per la ricerca - Progetto ID 246977 capofila Framis Italia
s.p.a. - Rideterminazione del contributo, erogazione quota a
saldo e riduzione degli impegni - CUP E66D17000070009**

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT E PROMOZIONE

Visti:

- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013 il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore dell'innovazione dei processi e dell'organizzazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle categorie esentate, artt. 25, 28 e 29);
- la Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario;

Richiamati:

- la legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ricerca e innovazione» che introduce all'art. 2 comma 3 lettera D), tra gli strumenti, volti a favorire la competitività del sistema economico produttivo lombardo, l'Accordo per la ricerca, sviluppo e innovazione;
- la d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016 «Por Fesr 2014-2020 asse 1 – azione I.1.b.1.3 che approva la Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione» come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 10264 del 18 ottobre 2016, con cui sono state approvate le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili collegate all'attuazione dei progetti ammessi a contributo sulla Call Accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione, così come successivamente modificate da smi;
- il decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. con cui l'Autorità di Gestione «POR-FESR 2014 – 2020» ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.);
- la d.g.r. X/4664 del 23 dicembre 2015 di «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;
- il decreto n. 1935 del 23 febbraio 2017, rettificato nel suo Allegato A con decreto n. 2359 del 6 marzo 2017 di approvazione degli esiti dell'istruttoria formale e di merito dei progetti ammissibili alla fase di negoziazione, prevedendo la possibilità di scorrere la graduatoria in presenza di ulteriori risorse;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 di approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Lombardia e i soggetti componenti del partenariato che hanno presentato il progetto ammesso alla negoziazione;
- la d.g.r. 6515/2017 di incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. 5245/2016 e di scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili alla fase di negoziazione approvata con decreto 1935/17;
- la d.g.r. n. 6982 del 31 luglio 2017 di approvazione dell'accordo definito a seguito della negoziazione, da sottoscrivere tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila Framis Italia s.p.a.;
- l'Accordo sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti del partenariato del 6 settembre 2017 (Prot. R1.2017.0005671);
- il decreto n. 12827 del 18 ottobre 2017 di impegno pluriennale delle risorse per il partenariato del progetto «Green Match -Ricerca, Sviluppo e Innovazione per Vincere la Sfida della Sostenibilità nella Filiera Tessile»;
- il decreto n. 1487 del 7 febbraio 2019 di approvazione della richiesta di variazione delle spese ammesse per il progetto e l'Atto aggiuntivo all'Accordo;
- il decreto n. 8351 del 11 giugno 2019 di erogazione della prima tranche di contributo;
- il decreto n. 8510 del 13 giugno 2019 della Struttura Pro-

grammazione Acquisti e Gestione Appalti della Presidenza <<FEC 53/2018- Approvazione degli atti inerenti lo svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l'Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per il Supporto alla Valutazione della Rendicontazione intermedia e finale dei progetti di Ricerca e Innovazione finanziati dal bando «Accordi per la Ricerca e l'Innovazione» approvato con d.g.r. n. X/5245/2016 e s.m.i. ... di aggiudicazione in favore di Mizar Consulting s.r.l. di Roma>>;

- il decreto del direttore generale n. 18216 del 12 dicembre 2019 di «Ricostituzione del Nucleo di valutazione della linea accordi per ricerca e l'innovazione» in attuazione della d.g.r. n. 5246/16 e s.m.i.;
- il decreto n. 17603 del 3 dicembre 2019 di erogazione della seconda tranche di contributo;
- il decreto 3891 del 30 marzo 2020 di approvazione della modifica del piano finanziario;
- l'Atto integrativo del 9 aprile 2020 all'accordo sottoscritto, prot. 2174 del 9 aprile 2020;
- il decreto 8398 del 14 luglio 2020 di approvazione del differimento del termine di conclusione di alcuni progetti Call a seguito della restituzione dell'impatto COVID-19 sulle attività;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3.5.1.2 delle Linee Guida di rendicontazione, ai fini dell'erogazione della tranche a saldo ai partner, il capofila è tenuto a trasmettere tramite Siage la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di R&S&I, comprensiva della quantificazione degli indicatori relativi ai risultati di progetto;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate da ciascun Partner allegando i documenti giustificativi relativi alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 7 («Spese ammissibili») della CALL ad eccezione della tipologia «spese generali» e delle «spese di personale» che verranno rendicontate nella modalità indicata dalla d.g.r. n. 4664/2015;
- c) una scheda di sintesi finale del Progetto di R&S&I da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
- d) le informazioni necessarie per procedere con la verifica Antimafia ai sensi della relativa normativa vigente;
- e) dichiarazione attestante che i Partner «non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea», ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007.

Verificato che l'art. 5 dell'Accordo sottoscritto per il progetto id 246977 prevede la presentazione della rendicontazione finale entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e a seguito del raggiungimento dei risultati indicati all'art. 3 con tempistica dicembre 2019, come descritto nella relazione analitico descrittiva (*definizione di un solvente alternativo alla DMF per la sintesi/ dissoluzione di poliuretani con proprietà diversificate e prove di spalmatura su scala pilota; processo di sintesi ottimizzato di poliuretani in emulsione acquosa per l'ottenimento di prodotti con proprietà diversificate e prove di spalmatura su scala pilota; processo bicomponente (o con sistemi bloccati) in situ per la sintesi e produzione di film di poliuretano con proprietà diversificate e prove di scale up su scala pilota; incremento del portafoglio prodotti, anche multistrato, mediante estrusione in testa piana;*

Ricordato che il progetto, come indicato sinteticamente all'art. 3, ha quale finalità *l'applicazione di soluzioni eco-sostenibili all'avanguardia, sia di prodotto che di processo, nell'ambito della lavorazione dei poliuretani; la creazione di un vantaggio competitivo per le PMI coinvolte con focus sulle produzioni ad alto valore aggiunto; la diffusione di tecnologie e metodi abilitanti in grado di incorporare nel prodotto un valore misurabile e certificabile in termini di sostenibilità, con la realizzazione degli obiettivi specifici di integrazione di competenze di eccellenza sul territorio per la completa ridefinizione delle produzioni di film, nastri e accoppiati a base di poliuretano, grazie all'eliminazione della Dimetilformammide (DMF) e l'applicazione di innovativi processi di spalmatura ed estrusione;* i risultati attesi a fine progetto sono: lo sviluppo e la messa a punto di prodotti del sapere e la conoscenza diffusa ed applicata fra i membri del partenariato dei nuovi processi per l'ottenimento di prodotti DMF-free innovativi e dei sistemi innovativi per la produzione di prodotti DMF-free;

Rilevato che il partenariato, come dichiarato all'art. 11 dell'Accordo, ha avviato le attività progettuali il 2 gennaio 2017 e le ha concluse nel termine previsto del 31 dicembre 2019;

Dato atto dell'interlocuzione tra il responsabile del procedimento e la capofila in merito agli adempimenti procedurali del progetto e all'interruzione del termine di presentazione della rendicontazione finale (R1.2020.0001135 del 26 febbraio 2020) al fine di completare la lavorazione dell'approvazione delle modifiche al piano finanziario, dell'aggiornamento del sistema e della sottoscrizione dell'integrazione all'accordo, e la comunicazione (R1.2020.0002171 del 15 aprile 2020) di ultimazione della procedura d'aggiornamento degli atti relativi al progetto e della ripresa dei termini per la presentazione della rendicontazione finale;

Verificato che la capofila Framis s.p.a. ha trasmesso, attraverso il sistema Siage, la richiesta di erogazione di saldo, prot. R1.2020.0002672 del 7 maggio 2020, entro il termine previsto di 60 giorni dalla comunicazione prot.2171 del 15 aprile 2020;

Considerato che relativamente al programma d'investimento del progetto id 246977, la competente U.O. Internazionalizzazione, Export e Promozione ha svolto le attività istruttorie di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese concludendo, con esito positivo la procedura per l'accertamento delle condizioni per l'erogazione del saldo, validando voci di costo nel sistema informativo Siage, in relazione agli obiettivi previsti (art. 25 ricerca, art 25 sviluppo, art 28 e art. 29), per i seguenti soggetti:

Denominazione Beneficiario	Importo Ammesso	Totale Approvato
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.P.A. ed abbreviata in "Centrocot"	1.066.542,63	1.065.912,63
Art. 25, Ricerca industriale	810.273,58	809.793,58
Art. 25, Sviluppo sperimentale	256.269,05	256.119,05
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Framis Italia S.P.A.	1.953.627,17	1.934.065,79
Art. 25, Ricerca industriale	627.421,39	625.113,06
Art. 25, Sviluppo sperimentale	581.240,22	564.436,68
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	136.950,00	136.550,00
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	608.015,56	607.966,05
Ima S.R.L.	753.759,01	719.754,02
Art. 25, Ricerca industriale	398.848,49	381.047,62
Art. 25, Sviluppo sperimentale	350.401,82	336.107,13
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	4.508,70	2.599,27
Università degli Studi di Milano	1.557.182,24	1.557.182,24
Art. 25, Ricerca industriale	1.082.816,42	1.082.816,42
Art. 25, Sviluppo sperimentale	474.365,82	474.365,82
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Totale complessivo	5.331.111,05	5.276.914,68

Richiamato l'Allegato alla d.g.r. 5245 del 31 maggio 2016 che all'art. 17. *Modalità di erogazione del contributo regionale* stabilisce che << ...L'erogazione del saldo finale è successiva alla valutazione da parte del Nucleo dei risultati realizzati; a tal fine il Nucleo sarà integrato da un esperto diverso da quello che ha valutato l'ammissione al finanziamento del progetto>>;

Dato atto che l'Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per il Supporto alla Valutazione della Rendicontazione intermedia e finale dei progetti di Ricerca e Innovazione finanziati dal bando «Accordi per la Ricerca e l'Innovazione» è aggiudicato in favore di Mizar Consulting s.r.l., decreto 8510 del 13 giugno 2019 della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti della Presidenza;

Rilevato che oggetto del servizio di assistenza tecnica alla Direzione Generale Ricerca Innovazione Università Export e Internazionalizzazione è la valutazione tecnica, economica e di merito dei progetti presentati sul bando e che è tra i prodotti previsti sono ricompresi il Report di valutazione di merito, tecnica ed economico-finanziaria per ciascun progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato dai beneficiari, secondo i criteri approvati in allegato alla d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018 e dettagliati nel provvedimento attuativo d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 (allegato) e il supporto specialistico nelle sedute del Nucleo Tecnico di valutazione del bando alle quali il fornitore dovrà garantire la partecipazione quando richiesta;

Preso atto che la società Mizar Consulting s.r.l. ha trasmesso il 5 agosto 2020 - prot. R1.2020.0004538 - il Rapporto di valutazione tecnica del progetto «Green Match -Ricerca, Sviluppo e Innovazione per Vincere la Sfida della Sostenibilità nella Filiera Tessile», id 246977, capofila Framis Italia s.p.a.;

Dato atto ell'esito positivo della valutazione di merito del progetto «Green Match -Ricerca, Sviluppo e Innovazione per Vincere la Sfida della Sostenibilità nella Filiera Tessile», id 246977, capofila Framis Italia s.p.a., da parte del Nucleo di Valutazione (R1.2020.0005170 del 2 ottobre 2020) che preso *atto della relazione tecnico-scientifica prodotta dalla società Mizar Consulting s.r.l. e dei risultati realizzati, in linea con quanto previsto negli accordi sottoscritti, li approva;*

Ricordata la ripartizione del contributo concesso ai partner come indicato all'art. 5 dell'Accordo sottoscritto e s.m.i.:

- Framis Italia s.p.a. € 967.198,18;
- Università degli Studi di Milano € 824.920,81
- Ima s.r.l. € 378.558,65
- Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento s.p.a. € 586.662,30;

Ricordato inoltre che ai sensi dell'art. 3.5.1.2 delle Linee Guida di rendicontazione, eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso e che in sede di erogazione del saldo si potrà procedere alla rideeterminazione del contributo concesso, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese rendicontate verificate e ammesse;

Determinato il contributo a saldo in relazione all'importo complessivo delle spese validate, relativamente agli obiettivi di ricerca e sviluppo e di innovazione (art. 25 e art.28 e 29), nonché ai fini del rispetto delle intensità massime concedibili di cui all'art. 7 Reg UE 651/14, così suddiviso per il partenariato:

Denominazione Soggetto	Contributo Concesso	Contributo Approvato
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.P.A. ed abbreviata in "Centrocot"	586.662,30	586.662,30
Art. 25, Ricerca industriale	485.544,00	485.544,00
Art. 25, Sviluppo sperimentale	101.118,30	101.118,30
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Framis Italia S.P.A.	967.198,18	966.241,89
Art. 25, Ricerca industriale	370.711,92	370.711,92
Art. 25, Sviluppo sperimentale	226.730,96	225.774,67
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	67.500,00	67.500,00
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	302.255,30	302.255,30
Ima S.R.L.	378.558,65	364.371,05
Art. 25, Ricerca industriale	238.575,36	228.628,57

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

Denominazione Soggetto	Contributo Concesso	Contributo Approvato
Art. 25, Sviluppo sperimentale	137.782,28	134.442,85
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	2.201,01	1.299,63
Università degli Studi di Milano	824.920,81	824.920,81
Art. 25, Ricerca industriale	640.511,41	640.511,41
Art. 25, Sviluppo sperimentale	184.409,40	184.409,40
Art. 28, Innovazione a favore di PMI	-	-
Art. 29, Innovazione dei processi e dell'organizzazione'	-	-
Totale complessivo	2.757.339,94	2.742.196,05

Ritenuto di procedere alla rideterminazione del contributo concesso in relazione agli obiettivi di ricerca e sviluppo e di innovazione (art. 25 e artt. 28 e 29), come esposto nella tabella su riportata per i seguenti beneficiari:

- Framis Italia s.p.a.
 - Art. 25 Sviluppo sperimentale € 225.774,67;
- Ima s.r.l.
 - Art. 25 Ricerca industriale € 228.628,57
 - Art. 25 Sviluppo sperimentale € 134.442,85
 - Art. 29 Innovazione dei processi e dell'organizzazione € 1.299,63;

Comunicata la rideterminazione del contributo per i beneficiari del progetto al responsabile del procedimento, prot. 5337/2020;

Dato atto che le agevolazioni previste dalla Call Accordi per la Ricerca rispettano il Regolamento (UE) n.651/2014;

Richiamato il decreto del MISE n.115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012, con efficacia dal 12 agosto 2017;

Evidenziato che, ai fini degli artt. 8, 9 e 17 del Regolamento MISE 115/2017, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato al progetto sono stati assegnati i seguenti codice

- Codice identificativo della misura CAR : 2127
- Codice identificativo dell'aiuto COR:
 - Framis Italia s.p.a. (Capofila) - 94792
 - Università degli Studi di Milano - 94845
 - Ima s.r.l. - 94911
 - Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento Spa - 94866
- Codice identificativo dell'aiuto Covar per rideterminazione contributo:
 - Framis Italia s.p.a. -363020
 - Ima s.r.l. - 363028;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 1, l'acquisizione della visura Deggendorf costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di erogazione dell'aiuto individuale, e che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 e dell'art. 15 comma 2, per ogni singolo beneficiario sono state acquisite le visure Deggendorf, da cui risulta che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero;

Visto il decreto n. 12827/17 d'impegno pluriennale delle risorse a favore dei partner del progetto id 246977;

Dato atto che i progetti di ricerca realizzati nell'ambito del bando Call accordi sono caratterizzati da una elevata complessità tecnica e organizzativa (durata triennale, eterogeneità e numerosità del partenariato, variazioni nelle diverse fasi di realizzazione, proroghe) che ne rende difficile la gestione contabile;

Verificato che, per quanto sopra esposto, l'ufficio competente non ha provveduto per mero errore materiale al riaccertamento delle somme, si procede alla liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari tramite gli impegni residui dell'anno 2018 e 2019;

Verificato che con i decreti nn. 8351 del 11 giugno 2019 e 17603 del 3 dicembre 2019 si è proceduto all'erogazione delle due tranches intermedie per cui risulta già liquidata ai partner la seguente agevolazione, così ripartita:

- Framis Italia s.p.a. per € 704.978,21
- Centocot s.p.a. per € 444.157,70
- Università degli Studi di Milano per € 669.863,39
- Ima s.r.l. per € 297.966,20

Verificata la regolarità contributiva dei soggetti beneficiari come da durc agli atti;

Rilevato che, per quanto riguarda le disposizioni previste dal d.lgs. 159/2011 e smi, per i beneficiari:

- Framis Italia s.p.a. e IMA s.r.l. è decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta d'informazione antimafia (rispettivamente PR_MIUTG_Ingresso_0180431_20200806 e PR_PVUTG_Ingresso_0043881_20200731); il contributo viene corrisposto anche in assenza delle liberatorie antimafia, sotto condizione risolutiva e conseguente revoca in caso di informativa antimafia interdittiva, così come disposto dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e smi;
- Università degli Studi di Milano, soggetto pubblico, non sussiste l'obbligo di richiedere l'informazione antimafia;
- Centocot s.p.a. è stata acquisita liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 92, comma 1 D.lgs. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia il 31 luglio 2020 (PR_VAUTG_Ingresso_0016501_20200731);

Verificato che i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e l'attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 sono definiti, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, nell'ambito del Programma stesso, nonché nei relativi documenti attuativi, approvati dagli organismi di gestione e controllo del POR e che il presente procedimento rispetta termini e modalità fissati per l'attuazione del Programma;

Ritenuto pertanto di procedere:

- alla rideterminazione del contributo concesso in relazione alla diminuzione dell'importo delle spese validate, relativamente agli obiettivi di ricerca e sviluppo e di innovazione (art. 25 e artt. 28 e 29), nonché ai fini del rispetto delle intensità massime concedibili di cui all'art. 7 Reg UE 651/14, per il partenariato:
 - Framis Italia s.p.a. € 966.241,89
 - Ima s.r.l. € 364.371,05;
- alla conferma del contributo concesso ai soggetti beneficiari:
 - Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento s.p.a. € 586.662,30
 - Università degli Studi di Milano € 824.920,81
- alla liquidazione del contributo a saldo erogabile al netto delle somme già liquidate:
 - Framis Italia s.p.a. € 261.263,68
 - Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento s.p.a. € 142.504,60
 - Università degli Studi di Milano € 155.057,42
 - Ima s.r.l. € 66.404,85;
- alla riduzione degli impegni presi a favore dei seguenti beneficiari, con il decreto n. 13989 del 10 novembre 2017, sui capitoli di competenza e per le percentuali stabilite e arrotondamenti:
 - Framis Italia s.p.a. € 956,29;
 - Ima srl € 14.187,59
 - Centro Tessile Cottoniero € 0,1;

Valutato che gli investimenti da realizzare da parte del soggetto beneficiario oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse complessive dell'Asse 1 AZIONE I.1.B.1.3 del POR FESR 2014 - 2020;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura e in particolare:

- la d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018 con la quale sono state costituite le Direzioni Generali e la d.g.r. n. XI/126 del 18 maggio 2018 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e

internazionalizzazione;

- la d.g.r.n. 2795 del 31 gennaio 2020 «Il Provvedimento organizzativo 2020» e la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 che prevede tra le competenze della U.O Internazionalizzazione, Export e Promozione la competenza relativa al «Coordinamento e gestione fasi di verifica documentale, validazione e liquidazione della spesa con riferimento alle misure per la ricerca e l'innovazione Asse I POR FESR 2014-2020» e nomina la dott.ssa Bianchi Milena responsabile della U.O;

Dato atto che le competenze relative alle attività di verifica documentale, validazione e liquidazione della spesa relativamente alla Call Accordi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione rientrano tra quelle individuate con la d.g.r. 2795/20 e 2830/20 in capo alla U.O Internazionalizzazione, Export e Promozione;

Attestato che le spese oggetto del presente provvedimento rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione è già avvenuta in sede di approvazione della d.g.r.n. 6982 del 31 luglio 2017 e con il presente provvedimento si provvede a pubblicare le modifiche;

Vista la l.r. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

DECRETA

per quanto indicato in premessa

1. di procedere alla rideterminazione del contributo concesso, a seguito della diminuzione delle spese verificate e ammesse, per i beneficiari del progetto «Green Match» come segue:

- Framis Italia s.p.a. € 966.241,89;
- Ima srl € 364.371,05;

e di confermare il contributo concesso ai seguenti beneficiari:

- Università degli Studi di Milano € 824.920,81
- Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento s.p.a. € 586.662,30;

2. effettuare le seguenti liquidazioni a saldo al netto delle somme già erogate con i decreti nn. 8351 del 11 giugno 2019 e 17603 del 3 dicembre 2019 :

Beneficiario/ Ruolo	Codi- ce	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMEN- TO S.P.A.	51897	14.03.203.10852	2019 / 9901 / 0		49.876,60
CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMEN- TO S.P.A.	51897	14.03.203.10836	2019 / 9898 / 0		71.252,30
CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMEN- TO S.P.A.	51897	14.03.203.10834	2019 / 9896 / 0		21.375,70
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	14.03.203.11008	2019 / 9904 / 0		23.258,62
FRAMIS ITALIA SPA	737523	14.03.203.10852	2019 / 9903 / 0		91.442,29
FRAMIS ITALIA SPA	737523	14.03.203.10836	2019 / 9900 / 0		130.631,84
FRAMIS ITALIA SPA	737523	14.03.203.10834	2019 / 9895 / 0		39.189,55
IMA SRL	550383	14.03.203.10834	2019 / 9897 / 0		9.960,73
IMA SRL	550383	14.03.203.10852	2019 / 9902 / 0		23.241,70
IMA SRL	550383	14.03.203.10836	2019 / 9899 / 0		33.202,42
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	14.03.203.11060	2019 / 9905 / 0		77.528,70
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	19990	14.03.203.11061	2019 / 9906 / 0		54.270,10

3. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente a seguito della rideterminazione del contributo per i beneficiari Ima Srl e Framis Italia Spa, e per arrotondamento Centro Tessile Cotoniero:

Capitolo	Anno I mpegno	N. Impe- gno	Sub	Economia ANNO 2020	Eco- nomia ANNO 2021	Econo- mia ANNO 2022
14.03.203.10852	2019	9903	0	-334,70	0,00	0,00
14.03.203.10834	2019	9895	0	-143,45	0,00	0,00
14.03.203.10836	2019	9900	0	-478,14	0,00	0,00
14.03.203.10836	2019	9899	0	-2.870,81	0,00	0,00
14.03.203.10834	2019	9897	0	-861,24	0,00	0,00
14.03.203.10852	2019	9902	0	-2.009,57	0,00	0,00
14.03.203.10836	2018	9899	0	-4.222,99	0,00	0,00
14.03.203.10834	2018	9897	0	-1.266,89	0,00	0,00
14.03.203.10852	2018	9902	0	-2.956,09	0,00	0,00
14.03.203.10852	2019	9901	0	-0,01	0,00	0,00

3. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato, in conseguenza delle verifiche di carattere contabile e amministrativo previste dal bando e dalla normativa vigente;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione della delibera n. 6982 del 31 luglio 2017 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di provvedere alla pubblicazione sul Burl e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (<http://fers.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione Por-Fesr 2014-2020, al responsabile del procedimento e al beneficiario.

La dirigente
Milena Bianchi

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

D.d.u.o. 2 novembre 2020 - n. 13149

Approvazione esiti istruttori e graduatoria delle domande ammesse di cui al decreto n. 18985 del 20 dicembre 2019 «Autorizzazioni all'esercizio del servizio di navigazione sul sistema dei navigli lombardi (regolamento regionale 15 febbraio 2019, n. 2): bando»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ
Visti:

- l'art. 3, comma 2, lettera d bis) della l.r. 6/2012 «Disciplina del settore dei trasporti», ai sensi del quale Regione Lombardia disciplina, tramite regolamento, il servizio di navigazione sul sistema dei navigli e ne esercita le funzioni di programmazione, affidamento e controllo;
- il r.r. n. 2/2019 «Regolamento regionale del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi» che all'art. 5 prevede che i servizi di navigazione sul sistema dei Navigli sono soggetti ad affidamento, mediante autorizzazione, di durata massima di nove anni da parte dei competenti uffici della Regione Lombardia, in seguito a procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori economici;

Richiamati:

- la d.g.r.n. XI/2603 del 9 dicembre 2019 «Autorizzazioni all'esercizio del servizio di navigazione sul sistema dei navigli lombardi ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2/2019: approvazione elementi e criteri essenziali per la definizione del bando»;
- il d.d.u.o. n. 18985 del 20 dicembre 2019 «Autorizzazioni all'esercizio del servizio di navigazione sul sistema dei navigli lombardi (Regolamento Regionale 15 febbraio 2019, n. 2): bando», pubblicato sul BURL, S.O. n. 1 del 3 gennaio 2020 e in estratto sulla G.U.R.I., 5 Serie Speciale n. 13 del 3 febbraio 2020, con cui è stato avviato il procedimento per l'individuazione degli operatori a cui affidare i servizi di navigazione, attraverso l'approvazione del «Bando di pubblico concorso per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli Lombardi», allegato 1 al d.d.u.o. n. 18985 del 20 dicembre 2019;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del bando:

- i servizi di navigazione in argomento sono stati suddivisi in tre distinti Lotti;
- ciascun Lotto comprende due servizi, uno con origine in Comune di Milano (considerato tratta a domanda forte ai sensi del r.r. 2/2019), ed uno con origine in diversa località (considerato tratta a domanda debole);
- a ciascun Lotto corrisponde una sola autorizzazione;

Dato atto, altresì, che entro il termine stabilito dal punto 4 del bando per la presentazione delle domande, fissato al 03 aprile 2020, e rideterminato al 24 giugno 2020, sulla base della sospensione dei termini per emergenza Covid-19 prevista dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge n. 27/2020) e dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con legge n. 40/2020), sono pervenute al protocollo regionale le seguenti domande per la partecipazione al bando:

- Bertoldi Boats snc di Bertoldi Marcello (Lotto 3), pervenuto il 23 giugno 2020, prot. reg. S1.2020.0015767;
- Autostradale s.r.l. (Lotto 1 e Lotto 3), pervenuto il 24 giugno 2020, prot. reg. S1.2020.0015966;
- NavigaMi s.r.l. (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3), pervenuto il 24 giugno 2020, prot. reg. S1.2020.0015970;
- Consorzio Navigare l'Adda (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3), pervenuto il 24 giugno 2020, prot. reg. S1.2020.0015980;

Dato atto che, come previsto dal punto 6 del bando:

- l'ufficio regionale competente ha valutato la regolarità delle domande di partecipazione, ammettendo tutte le domande ad eccezione di quella presentata da Bertoldi Boats s.n.c. per il Lotto 3, a causa dell'assenza di alcuni requisiti di ammissibilità, notificando l'esclusione all'interessato con comunicazione prot. reg. S1.2020.0022411 del 21 settembre 2020;
- con decreto del Direttore Generale della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile n. 9409 del 31 luglio 2020 è stata istituita la commissione tecnica di valutazione per l'esame delle domande ammesse, costituita da n. 3 membri interni a Regione Lombardia;
- la commissione tecnica si è riunita per la valutazione tecni-

ca delle domande ammesse in tre distinte sedute in data 18 settembre 2020, 15 ottobre 2020 e 22 ottobre 2020;

Preso atto dell'istruttoria svolta dalla sopracitata commissione tecnica di valutazione, come risultante dai verbali delle sedute della commissione tecnica agli atti dei competenti uffici regionali, nell'ambito della quale:

- il responsabile del procedimento ha richiesto integrazioni da trasmettere entro il termine di 10 giorni in relazione a tutte le domande ammesse, rispettivamente attraverso l'invio delle seguenti comunicazioni: prot. reg. S1.2020.0023368 del 1° ottobre 2020 (richiesta integrazioni a NavigaMi s.r.l.); prot. reg. S1.2020.0023373 del 1° ottobre 2020 (richiesta integrazioni a Consorzio Navigare l'Adda); prot. reg. S1.2020.0023375 del 01 ottobre 2020 (richiesta integrazioni ad Autostradale Srl); entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti integrazioni:
 - Consorzio Navigare l'Adda, pervenuto il 7 ottobre 2020, prot. reg. S1.2020.0024086;
 - NavigaMi s.r.l., pervenuto il 8 ottobre 2020, prot. reg. S1.2020.0024387;
 - Autostradale s.r.l., pervenuto il 11 ottobre 2020, prot. reg. S1.2020.0024403;
- per effetto delle sopra richiamate integrazioni pervenute, il termine per la conclusione del procedimento, fissato in 120 giorni a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande, è stato rideterminato e fissato alla data del 1° novembre 2020;

Preso atto, altresì, di quanto emerso dall'istruttoria, come risultante dai verbali delle sedute della commissione tecnica, agli atti dei competenti uffici regionali, in merito ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti al punto 7 del bando, in base ai quali, per ciascuno dei 3 Lotti oggetto del bando, sono risultate le seguenti graduatorie dei soggetti ammessi:

- LOTTO 1:
 1. Navigami s.r.l., con punteggio pari a: 86,20;
 2. Consorzio Navigare l'Adda, con punteggio pari a: 49,00;
 3. Autostradale s.r.l., con punteggio pari a: 47,40;
- LOTTO 2:
 1. Navigami s.r.l., con punteggio pari a: 83,40;
 2. Consorzio Navigare l'Adda, con punteggio pari a: 52,70;
- LOTTO 3:
 1. Navigami s.r.l., con punteggio pari a: 85,60;
 2. Consorzio Navigare l'Adda, con punteggio pari a: 51,95;
 3. Autostradale s.r.l., con punteggio pari a: 41,40;

Ritenuto quindi di approvare le graduatorie sopra specificate facendo presente che:

- ai sensi del punto 6.4 del bando, le stesse hanno validità di n. 9 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto e che saranno utilizzate, fino ad esaurimento, per l'assegnazione di altre autorizzazioni che si renderanno, per qualsiasi motivo, disponibili e che in caso di decadenza o rinuncia da parte del vincitore, si procede allo scorrimento delle graduatorie e agli operatori in graduatoria è assegnato un termine di n. 30 (trenta) giorni per accettare l'affidamento;
- ai sensi del punto 8 del bando, Regione Lombardia, entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie, dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del bando di pubblico concorso assegnando agli interessati un termine di 120 giorni, prorogabili di altri 60 per la presentazione, a pena di decadenza, di tutta la documentazione prevista al medesimo punto 8;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal bando;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura con particolare riferimento alla d.g.r.n. 3318 del 30 giugno 2020 in merito alle competenze del U.O. trasporto pubblico e intermodalità;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi del punto 6 del bando, le seguenti graduatorie dei soggetti ammessi e riferite a ciascuno dei tre Lotti oggetto del bando per l'autorizzazione all'esercizio del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi:

- LOTTO 1:
 1. Navigami s.r.l., con punteggio pari a: 86,20;

2. Consorzio Navigare l'Adda, con punteggio pari a: 49,00 ;
3. Autostradale s.r.l., con punteggio pari a: 47,40;
- LOTTO 2:
 1. Navigami s.r.l., con punteggio pari a: 83,40 ;
 2. Consorzio Navigare l'Adda, con punteggio pari a: 52,70;
- LOTTO 3:
 1. Navigami s.r.l., con punteggio pari a: 85,60;
 2. Consorzio Navigare l'Adda, con punteggio pari a: 51,95;
 3. Autostradale s.r.l., con punteggio pari a: 41,40

dando atto che le medesime graduatorie hanno validità di n. 9 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto e che saranno utilizzate, fino ad esaurimento, per l'assegnazione di altre autorizzazioni che si renderanno, per qualsiasi motivo, disponibili nonché che in caso di decadenza o rinuncia da parte del vincitore, si procede allo scorrimento delle graduatorie e agli operatori in graduatoria è assegnato un termine di n. 30 (trenta) giorni per accettare l'affidamento e che ai sensi del punto 8 del bando, Regione Lombardia, entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie, dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del bando di pubblico concorso assegnando agli interessati un termine di 120 giorni, prorogabili di altri 60 per la presentazione, a pena di decadenza, di tutta la documentazione prevista al medesimo punto 8;

2. di confermare l'esclusione dalla graduatoria di cui al punto 1 di Bertoldi Boats snc per il Lotto 3 per i motivi indicati in premessa e già comunicata all'interessato;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Silvia Maria Volpato

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

D.d.s. 2 novembre 2020 - n. 13131

Adozione della determinazione di conclusione positiva delle conferenze di servizi decisorie art. 14 bis, legge 241/1990 - forma semplificata (telematica) in modalità asincrona indette in data 26 giugno 2020 (cds_bul_n9_622) sui progetti definitivi di infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della banda ultra larga di cui all'allegato 1

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RETI PUBBLICHE E MOBILITA' SOSTENIBILE

Premesso che:

- con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Lombardia in data 7 aprile 2016 si è dato avvio al progetto Banda Ultra Larga finalizzato all'implementazione di un servizio di connettività ultra veloce ad internet a 100Mbps a tutte le sedi d'impresa, tutte le sedi della Pubblica Amministrazione e la quasi totalità dei cittadini lombardi;
- il progetto Banda Ultra Larga è finanziato, per le aree a fallimento di mercato, con risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR), del Programma Operativo Regionale 2014-2020 (FESR) e del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC);
- con l.r. 11 marzo 2005, n. 12 comma 3 art. 80 è assegnato a Regione Lombardia l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di competenza regionale quale il Progetto Banda Ultra Larga;
- con nota Protocollo S1.2020.0016081 del 26 giugno 2020 Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, di seguito indicata come Amministrazione Procedente, ha indetto, a partire dal 26 giugno 2020, le Conferenze di Servizi decisorie in forma asincrona - con riferimento ai progetti definitivi di infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della Banda Ultra Larga di cui all'Allegato 1 alla nota stessa - ed ha contestualmente indicato l'applicativo PROCEDIMENTI quale piattaforma regionale dove sono stati caricati i progetti da parte di Open Fiber s.p.a. per l'istruttoria di competenza degli Enti/Soggetti convocati e quale strumento per la gestione telematica dei lavori delle Conferenze di Servizi;
- nella medesima nota di indizione venivano, altresì, indicati i seguenti termini:
 - 10 luglio 2020, termine entro il quale gli Enti/Soggetti convocati potevano presentare richieste di integrazioni documentali o chiarimenti;
 - 23 settembre 2020, termine entro il quale gli Enti/Soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni;
 - 5 ottobre 2020, data dell'eventuale indizione della Conferenza di Servizi sincrona, finalizzata al superamento dei possibili dinieghi;

Richiamato il decreto n. 11604 del 2 ottobre 2020 di adozione della determinazione di conclusione positiva delle Conferenze di Servizi decisorie indette in data 26 giugno 2020 (CDS_BUL_N9_622) con riferimento ai progetti per i quali non sono state richieste integrazioni, come da all'Allegato 1 al decreto stesso;

Considerato che, con riferimento ai soli progetti ricadenti nei Comuni di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- sono state richieste integrazioni, nei termini previsti, dai soggetti chiamati a partecipare ai lavori delle Conferenze di Servizi, come esplicitato nella nota regionale del 23 luglio 2020, Protocollo S1.2020.0018239, che ha rinviato al 23 ottobre 2020 il termine entro il quale gli Enti/Soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni;
- è stato comunicato agli Enti/Soggetti interessati l'avvenuto caricamento in Procedimenti, da parte di Open Fiber s.p.a., delle risposte alle richieste di integrazioni (nota regionale protocollo S1.2020.0020904 del 31 agosto 2020) e sono stati segnalati, altresì, i progetti per i quali il ricevimento delle richieste di integrazioni della Soprintendenza ha comportato modifiche progettuali di interesse per le rispettive Amministrazioni Comunali / Provinciali, come esplicitato nella nota stessa;
- sono stati acquisiti dall'Amministrazione procedente i pareri/nulla osta/atti di assenso comunque denominati dei soggetti chiamati a partecipare ai lavori delle Conferenze di Servizi, pervenuti attraverso l'applicativo PROCEDIMENTI;
- detti pareri sono stati caricati in PROCEDIMENTI ai fini della loro consultazione ed estrapolazione da parte di Open Fiber s.p.a. e degli Enti/Soggetti partecipanti alle Conferenze

di Servizi, con riferimento a quanto riportato nell'Allegato 1;

Considerato inoltre che, con riferimento al solo progetto ricadente nel Comune di Orio Litta (LO) - quale sconfinamento del progetto ricadente nel Comune di Chignolo Po (PV) - l'errata attribuzione del progetto su PROCEDIMENTI al gruppo PAVIA in luogo del gruppo LODI, non ha consentito al Comune, alla Provincia di Lodi e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova di effettuare l'istruttoria e di rilasciare il proprio parere;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della l. 241/1990 e s.m.i. la mancata comunicazione del parere da parte degli Enti/Soggetti chiamati a partecipare ai lavori delle Conferenze di Servizi ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 14 bis della l. 241/1990, equivale ad assenso senza condizioni (comma 4);

Considerato che sono stati acquisiti dagli Enti/Soggetti coinvolti atti di assenso, i cui riferimenti sono indicati nell'Allegato 1, e ritenuto che le condizioni e prescrizioni ivi indicate:

- sono state valutate accoglibili nella misura in cui queste ultime sono conformi a quanto previsto dalla normativa di settore e, in particolare, dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche d.lgs. 259/2003, dal Decreto Scavi del 1° ottobre 2013 e dal d.lgs. 33/2016;
- possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alle decisioni oggetto delle Conferenze;

Ritenuto, pertanto, di applicare esclusivamente i Regolamenti, con particolare riferimento alla manomissione e ai ripristini del suolo pubblico, aggiornati alla normativa suddetta;

Preso atto che non è a carico dell'operatore delle telecomunicazioni, ai fini della posa di reti e servizi di comunicazione elettronica, alcun onere in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, con riferimento:

- all'art. 93 comma 1 del d.lgs. 259/2003 che dispone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, Le Province e i Comuni di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;
- all'art. 43 comma 2 della legge regionale n. 7/2012, che recita «L'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi»;
- all'Allegato F alla d.g.r. n. XI/698 del 24 ottobre 2018 per il quale «Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione (sentenze n. 14789/2014 e n. 17537/2015)»;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate:

- di adottare, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché quanto previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, la seguente determinazione di conclusione positiva delle Conferenze di Servizi decisorie che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti/Soggetti coinvolti, in relazione ai progetti definitivi ricadenti nei Comuni di cui all'Allegato 1;
- che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Richiamate:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura con particolare riferimento al «IV Provvedimento Organizzativo 2018» approvato con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta Regionale con i relativi incarichi dirigenziali, e al «VII Provvedimento Organizzativo 2018» approvato con d.g.r. n. XI/701 del 24 ottobre 2018 (Allegato A - Modifiche organizzative);

DECRETA

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato 1 che riporta per ciascun Progetto/Comune, l'elenco degli Enti/Soggetti convocati, l'elenco dei pareri acquisiti o non dovuti con l'indicazione sintetica dell'espressione del parere, gli estremi della nota/concessione di riferimen-

to, nonché le determinazioni dell'Amministrazione procedente assunte in coerenza con la normativa di settore sulle Telecomunicazioni. Le note/concessioni sono consultabili e scaricabili dall'applicativo PROCEDIMENTI da parte di Open Fiber s.p.a. e da parte dei partecipanti alle Conferenze di Servizi.

2. Di accogliere le prescrizioni formulate dagli Enti, nella misura in cui queste siano conformi a quanto previsto dalla normativa di settore e, in particolare, dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche d.lgs. 259/2003, dal Decreto Scavi del 1° ottobre 2013 e dal d.lgs. 33/2016, e di stabilire che Open Fiber s.p.a. ottemperi a quanto eventualmente specificato nella sezione «Determinazioni dell'Amministrazione procedente» dell'Allegato 1.

3. Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché quanto previsto dalle Disposizioni inderogabili di legge, la determinazione di conclusione positiva delle Conferenze di Servizi decisorie che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Enti/Soggetti coinvolti con riferimento ai progetti ricadenti nei Comuni di cui all'Allegato 1.

4. Di disporre che la verifica all'ottemperanza delle prescrizioni richieste dagli Enti e accolte dall'Amministrazione procedente, siano a carico dell'Ente che ha richiesto la prescrizione stessa.

5. Di trasmettere il presente atto alla Società istante Open Fiber s.p.a. nonché ad Infratel Italia s.p.a., quale soggetto attuatore del progetto nazionale Banda Ultra Larga, e agli Enti/Soggetti coinvolti nel procedimento.

6. Di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), dando atto che la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione.

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data della sua pubblicazione sul BURL.

La dirigente
Erminia Falcomata'

— • —

N.	COMUNE	SCONFINAMENTI	ENTI	PARERE	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
1	Alfianello (BS)	Pontevico	COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI BRESCIA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2972 del 22/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. Si ricorda che, in attuazione dell'art. 9, c. 9 e art. 8 c. 5 del decreto 1 ottobre 2013, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo qualora siano stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura nella tratta interessata nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di Open Fiber. Al tal fine, la Provincia, in attuazione dell'art. 11 c. 4, dovrà integrare l'autorizzazione rilasciata su Procedimenti allegando certificazione attestante la conclusione dei lavori o fornendo gli estremi della stessa.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2995 del 16/10/2020	Con riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di armadi e colonnine, non è accoglibile il rinvio in corso d'opera del riposizionamento degli stessi in accordo con il Comune. Tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata in sede di integrazioni, consentendo così ad Open Fiber di effettuare eventuali sopralloghi, d'intesa con l'ufficio tecnico comunale, nei termini della sospensiva.
2	Bagnolo Mella (per sconfinamento progetto Leno) (BS)		COMUNE	FAVOREVOLE	Id Procedimenti n. 2645 del 22/09/2020	
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2995 del 16/10/2020	Con riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di armadi e colonnine, non è accoglibile il rinvio in corso d'opera del riposizionamento degli stessi in accordo con il Comune. Tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata in sede di integrazioni, consentendo così ad Open Fiber di effettuare eventuali sopralloghi, d'intesa con l'ufficio tecnico comunale, nei termini della sospensiva.
3	Bertonico (LO)	Terranova dei Passerini	COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2922, 2932, 2933 e 2934 del 19/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. A chiarimento delle prescrizioni riportate dalla Provincia di Lodi, si specifica che le modalità di ripristino dovranno essere eseguite conformemente al decreto 1 ottobre 2013 "Decreto Scavi", fatta eccezione per i casi particolari rilevati ad esito di sopralluogo. In particolare, con riferimento alla minitrincea, si evidenzia che: - la larghezza della fascia di ripristino, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			REGIONE LOMBARDIA – DG TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E PAESAGGIO	SILENZIO ASSENSO		
			CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	SILENZIO ASSENSO		

N.	COMUNE	SCONFINAMENTI	ENTI	PARERE	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
4	Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2922, 2929, 2930 e 2931 del 19/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati per SP 243 e SP 116. Silenzio assenso per SP 27. A chiarimento delle prescrizioni riportate dalla Provincia di Lodi, si specifica che le modalità di ripristino dovranno essere eseguite conformemente al decreto 1 ottobre 2013 "Decreto Scavi", fatta eccezione per i casi particolari rilevati ad esito di sopralluogo. In particolare, con riferimento alla minitrincea, si evidenzia che: - la larghezza della fascia di ripristino, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			UTR DI PAVIA E LODI SEZ. LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2971 del 22/10/2020	Il parere idraulico favorevole con prescrizione rilasciato dall'UTR di Pavia e Lodi si intende comprensivo di concessione in attuazione dell'art. 88 comma 6 del d.lgs. 259/2003.
			AIPO	SILENZIO ASSENSO		
			REGIONE LOMBARDIA – DG TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E PAESAGGIO	SILENZIO ASSENSO		
5	Cella Dati (CR)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI CREMONA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2981 del 23/10/2020	Con riferimento al parere espresso dalla Provincia di Cremona, Open Fiber dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Provincia fatta eccezione per le prescrizioni relative agli scavi ed ai ripristini stradali nel caso di minitrincea in quanto difformi dalla normativa di settore sulle Telecomunicazioni, in particolare: - la larghezza della fascia di ripristino, nel caso di minitrincea, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa per la minitrincea non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			CONSORZIO DUNAS	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2644 del 22/09/2020	In conformità all’art. 88, c. 6 del D.Lgs 259/2003, la determinazione del Consorzio riguardante l’autorizzazione agli scavi si intende comprensiva di concessione all’uso del suolo.
6	Corno Giovine (LO)	Santo Stefano Lodigiano	COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2922, 2926, 2927 e 2928 del 19/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. A chiarimento delle prescrizioni riportate dalla Provincia di Lodi, si specifica che le modalità di ripristino dovranno essere eseguite conformemente al decreto 1 ottobre 2013 "Decreto Scavi", fatta eccezione per i casi particolari rilevati ad esito di sopralluogo. In particolare, con riferimento alla minitrincea, si evidenzia che: - la larghezza della fascia di ripristino, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	SILENZIO ASSENSO		

N.	COMUNE	SCONFINAMENTI	ENTI	PARERE	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
7	Gabbioneta-Binanuova (CR)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		Il silenzio assenso espresso dal Comune sottintende anche l'autorizzazione/concessione all'utilizzo del suolo pubblico per il tratto di SP 33 di propria competenza.
			PROVINCIA DI CREMONA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2982, 2983 2984, 2985 e 2992 del 23/10/2020	Non di competenza per la SP 33 (ID 2992 del 23/10/2020) in quanto strada deprovincializzata ad eccezione del Km 0+248 che compete alla Provincia la quale ha rilasciato relativa concessione (ID 2984 del 23/10/2020). Su indicazione della Provincia di Cremona, si evidenzia che la SP VII è la SP 33. Con riferimento ai pareri ID 2982, 2983, 2984 e 2985 del 23/10/2020 espressi dalla Provincia di Cremona, Open Fiber dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Provincia fatta eccezione per le prescrizioni relative agli scavi ed ai ripristini stradali nel caso di minitrincea in quanto difforni dalla normativa di settore sulle Telecomunicazioni, in particolare: - la larghezza della fascia di ripristino, nel caso di minitrincea, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa per la minitrincea non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			REGIONE LOMBARDIA – DG TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E PAESAGGIO	SILENZIO ASSENSO		
			PARCO OGLIO NORD	SILENZIO ASSENSO		
			CONSORZIO DUNAS	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2644 del 22/09/2020	In conformità all’art. 88, c. 6 del D.Lgs 259/2003, la determinazione del Consorzio riguardante l’autorizzazione agli scavi si intende comprensiva di concessione all’uso del suolo.
8	Gottolengo (BS)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI BRESCIA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2972 del 22/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. Si ricorda che, in attuazione dell'art. 9, c. 9 e art. 8 c. 5 del decreto 1 ottobre 2013, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo qualora siano stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura nella tratta interessata nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di Open Fiber. Al tal fine, la Provincia, in attuazione dell'art. 11 c. 4, dovrà integrare l'autorizzazione rilasciata su Procedimenti allegando certificazione attestante la conclusione dei lavori o fornendo gli estremi della stessa.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2995 del 16/10/2020	Con riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di armadi e colonnine, non è accoglibile il rinvio in corso d'opera del riposizionamento degli stessi in accordo con il Comune. Tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata in sede di integrazioni, consentendo così ad Open Fiber di effettuare eventuali sopralloghi, d'intesa con l'ufficio tecnico comunale, nei termini della sospensiva.
			CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE	SILENZIO ASSENSO		

N.	COMUNE	SCONFINAMENTI	ENTI	PARERE	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
9	Isola Dovarese (CR)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		Il silenzio assenso espresso dal Comune sottintende anche l'autorizzazione/concessione all'utilizzo del suolo pubblico per il tratto di SP 29 di propria competenza.
			PROVINCIA DI CREMONA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2991 e 2993 del 23/10/2020	Non di competenza per SP 29 (ID 2993 del 23/10/2020) in quanto strada deprovincializzata. Con riferimento al parere espresso dalla Provincia di Cremona, ID 2991 del 23/10/2020, Open Fiber dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Provincia fatta eccezione per le prescrizioni relative agli scavi ed ai ripristini stradali nel caso di minitrincea in quanto difforni dalla normativa di settore sulle Telecomunicazioni, in particolare: - la larghezza della fascia di ripristino, nel caso di minitrincea, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa per la minitrincea non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			UTR VAL PADANA - CREMONA E MANTOVA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2994 del 21/10/2020 e 3045 del 28/10/2020	Autorizzazione/Concessione rilasciate.
			CONSORZIO DUNAS	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2644 del 22/09/2020	In conformità all'art. 88, c. 6 del D.Lgs 259/2003, la determinazione del Consorzio riguardante l'autorizzazione agli scavi si intende comprensiva di concessione all'uso del suolo.
10	Leno (BS)	Bagnolo Mella	COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI BRESCIA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2972 del 22/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. Si ricorda che, in attuazione dell'art. 9, c. 9 e art. 8 c. 5 del decreto 1 ottobre 2013, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo qualora siano stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura nella tratta interessata nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di Open Fiber. Al tal fine, la Provincia, in attuazione dell'art. 11 c. 4, dovrà integrare l'autorizzazione rilasciata su Procedimenti allegando certificazione attestante la conclusione dei lavori o fornendo gli estremi della stessa.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2995 del 16/10/2020	Il parere è favorevole con prescrizioni ad eccezione dei seguenti ROE non autorizzati: - FC1 (E526_42); - P3 (E526_40); - FC6 (E526_68); - FC3 (E526_58); - FC3 (E526_18); - FC4 (E526_48). Al fine di non assoggettare le Amministrazioni coinvolte nel procedimento della CdS ad ulteriori tempi procedurali, necessari per conseguire le autorizzazioni con riferimento ai ROE sopra indicati, si chiede alla Soprintendenza, per il futuro, di utilizzare la fase di richiesta delle integrazioni e concordare con Open Fiber, nei termini della sospensiva, il miglior collocamento degli apparati stessi, evitando così pareri negativi. Con riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di armadi e colonnine, non è accoglibile il rinvio in corso d'opera del riposizionamento degli stessi in accordo con il Comune. Tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata in sede di integrazioni, consentendo così ad Open Fiber di effettuare eventuali sopralloghi, d'intesa con l'ufficio tecnico comunale, nei termini della sospensiva.
			CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE	SILENZIO ASSENSO		
			Autostrada Autovia Padana - A21	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	S1.2020.27352 del 02/11/2020	Open Fiber dovrà presentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale sulla Vigilanza sulle concessionarie autostradali - per richiedere, ai fini della conclusione dell'iter autorizzativo, rilascio della concessione che sarà regolata attraverso sottoscrizione di specifico atto.

N.	COMUNE	SCONFINAMENTI	ENTI	PARERE	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
11	Malagnino (CR)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI CREMONA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2986, 2987 e 3001 del 23/10/2020	Con riferimento ai pareri espressi dalla Provincia di Cremona, Open Fiber dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Provincia fatta eccezione per le prescrizioni relative agli scavi ed ai ripristini stradali nel caso di minitrincea in quanto difforni dalla normativa di settore sulle Telecomunicazioni, in particolare: - la larghezza della fascia di ripristino, nel caso di minitrincea, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa per la minitrincea non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			REGIONE LOMBARDIA – DG TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E PAESAGGIO	SILENZIO ASSENSO		
			CONSORZIO DUNAS	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2644 del 22/09/2020	In conformità all’art. 88, c. 6 del D.Lgs 259/2003, la determinazione del Consorzio riguardante l’autorizzazione agli scavi si intende comprensiva di concessione all’uso del suolo.
			RFI	SILENZIO ASSENSO		
12	Manerbio (BS)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI BRESCIA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2972 del 22/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. Si ricorda che, in attuazione dell'art. 9, c. 9 e art. 8 c. 5 del decreto 1 ottobre 2013, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo qualora siano stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura nella tratta interessata nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di Open Fiber. Al tal fine, la Provincia, in attuazione dell'art. 11 c. 4, dovrà integrare l'autorizzazione rilasciata su Procedimenti allegando certificazione attestante la conclusione dei lavori o fornendo gli estremi della stessa.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2995 del 16/10/2020	Con riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di armadi e colonnine, non è accoglibile il rinvio in corso d'opera del riposizionamento degli stessi in accordo con il Comune. Tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata in sede di integrazioni, consentendo così ad Open Fiber di effettuare eventuali sopralloghi, d'intesa con l'ufficio tecnico comunale, nei termini della sospensiva.
			UTR DI BRESCIA	FAVOREVOLE	Id Procedimenti n. 2521 dell'11/09/2020 Prot. S1.2020.21335 del 08/09/2020	Autorizzazione/Concessione rilasciate.
			REGIONE LOMBARDIA – DG TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E PAESAGGIO	SILENZIO ASSENSO		
			Autostrada Autovia Padana - A21	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	S1.2020.27352 del 02/11/2020	Open Fiber dovrà presentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale sulla Vigilanza sulle concessionarie autostradali - per richiedere, ai fini della conclusione dell'iter autorizzativo, rilascio della concessione che sarà regolata attraverso sottoscrizione di specifico atto.

N.	COMUNE	SCONFINAMENTI	ENTI	PARERE	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
13	Orio Litta (LO) (per sconfinamento progetto Chignolo Po)		COMUNE			Open Fiber dovrà ripresentare istanza di autorizzazione per Orio Litta. L'errata attribuzione al gruppo PV su Procedimenti, non ha consentivo al Comune di eseguire l'istruttoria. Regione Lombardia mette a tal fine a disposizione l'applicativo Procedimenti.
			PROVINCIA DI LODI			Open Fiber dovrà ripresentare istanza di autorizzazione per Orio Litta. L'errata attribuzione al gruppo PV su Procedimenti, non ha consentivo alla Provincia di eseguire l'istruttoria. Regione Lombardia mette a tal fine a disposizione l'applicativo Procedimenti.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova			Open Fiber dovrà ripresentare istanza di autorizzazione per Orio Litta. L'errata attribuzione al gruppo PV su Procedimenti, non ha consentivo alla Soprintendenza di eseguire l'istruttoria. Regione Lombardia mette a tal fine a disposizione l'applicativo Procedimenti.
			UTR DI PAVIA E LODI SEZ. LODI		Id Procedimenti n. 2971 del 22/10/2020	Il parere idraulico favorevole con prescrizione rilasciato dall'UTR di Pavia e Lodi si intende comprensivo di concessioni in attuazione dell'art. 88 comma 6 del d.lgs. 259/2003.
			AIPO	SILENZIO ASSENSO		
14	Pescarolo ed Uniti (CR)		COMUNE	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2381 del 12/08/2020	Con riferimento al parere espresso dal Comune di Pescarolo ed Uniti, Open Fiber dovrà realizzare le opere di scavo e ripristino in ottemperanza al decreto 1 ottobre 2013 "Decreto Scavi".
			PROVINCIA DI CREMONA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2988 e 2989 del 23/10/2020	Con riferimento ai pareri espressi dalla Provincia di Cremona, Open Fiber dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Provincia fatta eccezione per le prescrizioni relative agli scavi ed ai ripristini stradali nel caso di minitrincea in quanto difforni dalla normativa di settore sulle Telecomunicazioni, in particolare: - la larghezza della fascia di ripristino, nel caso di minitrincea, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa per la minitrincea non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			CONSORZIO DUNAS	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2644 del 22/09/2020	In conformità all'art. 88, c. 6 del D.Lgs 259/2003, la determinazione del Consorzio riguardante l'autorizzazione agli scavi si intende comprensiva di concessione all'uso del suolo.
15	Ponteviso (per sconfinamento progetto Alfianello) (BS)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2995 del 16/10/2020	Con riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di armadi e colonnine, non è accoglibile il rinvio in corso d'opera del riposizionamento degli stessi in accordo con il Comune. Tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata in sede di integrazioni, consentendo così ad Open Fiber di effettuare eventuali sopralloghi, d'intesa con l'ufficio tecnico comunale, nei termini della sospensiva.

N.	COMUNE	SCONFINAMENTI	ENTI	PARERE	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
16	San Daniele Po (CR)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI CREMONA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2990 del 23/10/2020	Con riferimento al parere espresso dalla Provincia di Cremona, Open Fiber dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Provincia fatta eccezione per le prescrizioni relative agli scavi ed ai ripristini stradali nel caso di minitrincea in quanto difforni dalla normativa di settore sulle Telecomunicazioni, in particolare: - la larghezza della fascia di ripristino, nel caso di minitrincea, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa per la minitrincea non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			REGIONE LOMBARDIA – DG TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E PAESAGGIO	SILENZIO ASSENSO		
			CONSORZIO DUNAS	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2644 del 22/09/2020	In conformità all’art. 88, c. 6 del D.Lgs 259/2003, la determinazione del Consorzio riguardante l’autorizzazione agli scavi si intende comprensiva di concessione all’uso del suolo.
17	San Fiorano (LO)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		Il silenzio assenso espresso dal Comune sottintende anche l'autorizzazione/concessione all'utilizzo del suolo pubblico per il tratto di SP 145 di propria competenza.
			PROVINCIA DI LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2922, 2923 e 2924 del 19/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. Il parere è favorevole con prescrizioni ad eccezione della SP 145, non di competenza, in quanto strada di competenza comunale. A chiarimento delle prescrizioni riportate dalla Provincia di Lodi, si specifica che le modalità di ripristino dovranno essere eseguite conformemente al decreto 1 ottobre 2013 "Decreto Scavi", fatta eccezione per i casi particolari rilevati ad esito di sopralluogo. In particolare, con riferimento alla minitrincea, si evidenzia che: - la larghezza della fascia di ripristino, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	SILENZIO ASSENSO		
			RFI	SILENZIO ASSENSO		
18	Santo Stefano Lodigiano (LO)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2922, 2925 del 19/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. A chiarimento delle prescrizioni riportate dalla Provincia di Lodi, si specifica che le modalità di ripristino dovranno essere eseguite conformemente al decreto 1 ottobre 2013 "Decreto Scavi", fatta eccezione per i casi particolari rilevati ad esito di sopralluogo. In particolare, con riferimento alla minitrincea, si evidenzia che: - la larghezza della fascia di ripristino, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			REGIONE LOMBARDIA – DG TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E PAESAGGIO	SILENZIO ASSENSO		

N.	COMUNE	SCONFINAMENTI	ENTI	PARERE	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
19	Santo Stefano Lodigiano (per sconfinamento progetto Corno Giovine) (LO)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2922, 2926 del 19/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. A chiarimento delle prescrizioni riportate dalla Provincia di Lodi, si specifica che le modalità di ripristino dovranno essere eseguite conformemente al decreto 1 ottobre 2013 "Decreto Scavi", fatta eccezione per i casi particolari rilevati ad esito di sopralluogo. In particolare, con riferimento alla minitrincea, si evidenzia che: - la larghezza della fascia di ripristino, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
20	Terranova dei Passerini (LO)		COMUNE	SILENZIO ASSENSO		
			PROVINCIA DI LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2922, 2936, 2938, e 2939 del 20/0/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. A chiarimento delle prescrizioni riportate dalla Provincia di Lodi, si specifica che le modalità di ripristino dovranno essere eseguite conformemente al decreto 1 ottobre 2013 "Decreto Scavi", fatta eccezione per i casi particolari rilevati ad esito di sopralluogo. In particolare, con riferimento alla minitrincea, si evidenzia che: - la larghezza della fascia di ripristino, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	SILENZIO ASSENSO		
21	Terranova dei Passerini (per sconfinamento progetto Bertónico) (LO)		PROVINCIA DI LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti nn. 2922, 2935 e 2937 del 20/10/2020	Autorizzazione/Concessione e nulla osta rilasciati. A chiarimento delle prescrizioni riportate dalla Provincia di Lodi, si specifica che le modalità di ripristino dovranno essere eseguite conformemente al decreto 1 ottobre 2013 "Decreto Scavi", fatta eccezione per i casi particolari rilevati ad esito di sopralluogo. In particolare, con riferimento alla minitrincea, si evidenzia che: - la larghezza della fascia di ripristino, in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm (comma 3, art.8 decreto 1 ottobre 2013); - la profondità di posa non deve superare i 50 cm, in attuazione del comma 1, b2) art. 2 del decreto 1 ottobre 2013.
			Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2941 del 21/10/2020	
			UTR DI PAVIA E LODI SEZ. LODI	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 2971 del 22/10/2020	Autorizzazione/Concessione rilasciate.

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 29 ottobre 2020 - n. 13007

Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del ventiseiesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopralindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 Novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090,

su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2019;
- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Richiamati i seguenti atti con i quali è stata disposta la concessione e il contestuale impegno dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato:

- decreto n. 18676 del 18 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del primo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18788 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del secondo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18804 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'ottavo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18996 del 20 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'undicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19094 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del tredicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19111 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del quattordicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 1826 del 14 febbraio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del diciassettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 3024 del 6 marzo 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del ventiseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5337 del 5 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, rettifica degli esiti istruttori del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5463 del 7 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;

Richiamati altresì:

- il decreto n. 5953 del 19 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale», con il quale è stata disposta, tra l'altro, la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della

nona finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono state disposte con separati decreti n. 5984 e 5985 del 19 maggio 2020 rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;

- il decreto n. 8105 del 08 luglio 2020 «Bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 23 al 29 novembre 2019, termine di chiusura della decima finestra temporale» con il quale è stata disposta, tra l'altro, la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 23 al 29 novembre 2019, termine di chiusura della decima finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono state disposte con separati decreti n. 8150, 8151, 8153 e 8174 del 8 luglio 2020 rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;

Dato atto che:

- il punto «C.4.a Adempimenti post concessione» del bando «Rinnova Autovetture» prevede l'obbligo, per le domande di accesso al contributo per l'acquisto di autovetture elettriche pure che abbiano presentato in fase di richiesta solo la copia del contratto dell'avvenuto acquisto, di inserire a sistema la targa di immatricolazione a seguito della consegna del veicolo entro 180 giorni dalla data di concessione del contributo;
- il decreto n. 4613 del 16 aprile 2020 ha disposto il differimento del termine di 180 giorni, previsto dal paragrafo C.4.a del bando, individuando il nuovo termine di 300 giorni dalla data di concessione del contributo;

Considerato che a seguito dell'inserimento del numero di targa, si chiude la fase di rendicontazione che consente di portare a termine la fase di istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti richiesti, compresa la verifica dell'avvenuta radiazione del veicolo inquinante;

Ritenuto di procedere per lotti all'approvazione dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del ventiseiesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano decadute dal contributo regionale n. 9 domande elencate nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione delle motivazioni del mancato accoglimento;

Considerato che per le domande elencate nell'allegato 1, eccetto quelle per cui il beneficiario ha presentato richiesta di rinuncia al contributo o non ha presentato alcun rendiconto entro i termini previsti dal bando:

- è stata effettuata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza con conseguente interruzione dei termini per la conclusione del procedimento;
- sono state valutate negativamente le eventuali controdeduzioni o integrazioni inviate in quanto non adeguate ai fini del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Ritenuto di dichiarare la decadenza dal contributo concesso delle domande elencate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n.241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

DECRETA

1. di dichiarare la decadenza dal contributo concesso delle domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

2. di ridurre, a seguito delle decadenze dal contributo concesso disposte con il presente atto, gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
9.08.203.13895	2020	15055	0	-8.000,00	0,00	0,00
9.08.203.13895	2020	15272	0	-8.000,00	0,00	0,00
9.08.203.13895	2020	15240	0	-8.000,00	0,00	0,00
9.08.203.13895	2020	15236	0	-8.000,00	0,00	0,00
9.08.203.13895	2020	14923	0	-8.000,00	0,00	0,00
9.08.203.13895	2020	14864	0	-8.000,00	0,00	0,00
9.08.203.13895	2020	14962	0	-8.000,00	0,00	0,00
9.08.203.13895	2020	15281	0	-8.000,00	0,00	0,00
9.08.203.10474	2020	7239	0	-8.000,00	0,00	0,00

3. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreti di concessione indicati in allegato 1, e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto.

IL dirigente
Matteo Lazzarini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE
**ESITI ISTRUTTORI DEL VENTISEIESIMO LOTTO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE PURE PRESENTATE
SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - RENDICONTAZIONI NON AMMESSE, DECADENZA DAL CONTRIBUTO CONCESSO**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero decreto di concessione	Data decreto di concessione	Contributo concesso	Contributo liquidabile	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Motivazione inammissibilità
1	300359	1526281	Decreto n. 18804	19/12/2019	8.000,00 €	0,00 €	Non inviata		CERA	MAURO SERGIO	l'acquisto non è stato rendicontato entro i termini
2	222447	1539740	Decreto n. 19111	23/12/2019	8.000,00 €	0,00 €	Non inviata		Filisetti	Angelo	l'acquisto non è stato rendicontato entro i termini
3	991000	1528703	Decreto n. 19094	23/12/2019	8.000,00 €	0,00 €	Non inviata		GUERRA	STANISLAO	l'acquisto non è stato rendicontato entro i termini
4	991013	1550487	Decreto n. 19094	23/12/2019	8.000,00 €	0,00 €	Non inviata		MAURI	DUILIO	l'acquisto non è stato rendicontato entro i termini
5	990109	1526134	Decreto n. 18676	18/12/2019	8.000,00 €	0,00 €	Non inviata		OSIO	SILVIA	l'acquisto non è stato rendicontato entro i termini
6	990065	1541686	Decreto n. 18676	18/12/2019	8.000,00 €	0,00 €	Non inviata		TABACCO	RAFFAELLA	l'acquisto non è stato rendicontato entro i termini
7	990097	1526287	Decreto n. 18676	18/12/2019	8.000,00 €	0,00 €	Non inviata		TENTORI	GIULIA	l'acquisto non è stato rendicontato entro i termini
8	373335	1538688	Decreto n. 19111	23/12/2019	8.000,00 €	0,00 €	Non inviata		Tepelena	Genci	l'acquisto non è stato rendicontato entro i termini
9	995569	1670349	Decreto n. 8150	08/07/2020	8.000,00 €	0,00 €	21/07/2020 07:29:33	T1.2020.0029107	CANTIER	LUCA	Il veicolo inquinante da sostituire non è stato radiato per demolizione o per esportazione all'estero

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 14 gennaio 2020 - n. 13

Sentenza 14 gennaio 2020 - n. 13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), promosso dal Consiglio di Stato, sezione prima, nel procedimento vertente tra Nicandro Cavagliotti e il Comune di Sondrio, con ordinanza dell'8 novembre 2017, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visti l'atto di costituzione di Nicandro Cavagliotti e l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Enrico Muffatti per Nicandro Cavagliotti e Piera Pujatti per la Regione Lombardia;

deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza dell'8 novembre 2017, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2018, il Consiglio di Stato, sezione prima, nell'esercizio della propria funzione consultiva in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui deroga alla distanza pari all'altezza del fabbricato più alto.

1.1.- Il Consiglio di Stato premette di dover decidere sull'impugnazione della variante del piano di governo del territorio del Comune di Sondrio, adottata con delibera del Consiglio comunale del 28 novembre 2014, n. 81 e volta a sottrarre «le zone di nuova edificazione ed urbanizzazione», poste all'interno del «tessuto urbano consolidato», all'applicazione della disciplina più rigorosa, che impone la maggiore distanza pari all'altezza dell'edificio più alto.

La parte ricorrente nel giudizio principale si duole della violazione di legge e, in particolare, dell'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), dell'arbitrarietà e della carenza di motivazione della variante approvata, che determinerebbe, inoltre, «deviazione dalla funzione». Il Comune di Sondrio, allo scopo di emendare gli «errori materiali riscontrati in fase applicativa», avrebbe introdotto una innovazione rilevante, in contrasto con i «tassativi limiti di legge».

1.2.- In punto di non manifesta infondatezza delle questioni proposte, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza di questa Corte, che riconduce la disciplina delle distanze minime alla competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile» e ammette un intervento regionale in senso derogatorio soltanto mediante «strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio».

Il rimettente muove dal presupposto che la disposizione censurata non affidi «l'operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici» e non sia «funzionale ad un «assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio». Essa derogherebbe alla disciplina delle distanze minime anche con riguardo a «singoli edifici».

Sulla base di tali premesse, il Consiglio di Stato denuncia la violazione dei limiti che alla «competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio» (art. 117, terzo comma, Cost.) pongono i principi enunciati dalla normativa statale e, in particolare, l'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 e l'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)».

Sarebbe violata anche la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), che ricomprende la disciplina delle distanze minime fra costruzioni.

1.3.- In punto di rilevanza, il rimettente reputa l'applicazione della disposizione censurata «decisiva ai fini della decisione della controversia in esame».

2.- Si è costituita, con atto depositato il 27 novembre 2018, la parte ricorrente nel giudizio principale e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato.

La deroga prevista dal legislatore regionale presenterebbe una portata quanto mai ampia e non si prefiggerebbe di «conformare un assetto complessivo ed unitario e di specifiche aree territoriali».

3.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Lombardia, con atto depositato il 9 novembre 2018, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o, comunque, infondate le questioni di legittimità costituzionale.

3.1.- In linea preliminare, la Regione ha eccepito l'inammissibilità delle questioni proposte, in quanto irrilevanti. La disposizione censurata riguarderebbe la sola fase dell'adeguamento dei piani alle previsioni della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, e non già la successiva revisione dei piani di governo del territorio già approvati.

Nel giudizio principale, verrebbe in rilievo una variante del piano di governo del territorio, posteriore all'adeguamento dei piani. A sostegno della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, il rimettente non avrebbe offerto motivazioni di sorta.

Le questioni sollevate sarebbero inammissibili anche «per mancata e insufficiente indicazione del parametro di costituzionalità», che è stato individuato nell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. La previsione citata, tuttavia, avrebbe rango di legge ordinaria e non potrebbe assurgere a «parametro nel giudizio di costituzionalità».

Il rimettente non avrebbe chiarito se le censure investano l'intera disposizione dell'art. 103, comma 1 bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, oppure il solo enunciato finale, che racchiude una deroga alla distanza minima tra i fabbricati.

3.2.- Nel merito, le questioni non sarebbero comunque fondate.

La distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto, prescritta dall'art. 9, primo comma, numero 3), del d.m. n. 1444 del 1968, non rappresenterebbe una previsione inderogabile. Sarebbe inderogabile soltanto la distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, salvaguardata dalla legge regionale n. 12 del 2005 e dallo stesso piano di governo del territorio del Comune di Sondrio.

La disposizione censurata, peraltro, sarebbe conforme alla legislazione statale, in quanto contemplerebbe una deroga circoscritta a «un arco temporale limitato» e connessa a «strumenti di revisione globale del territorio». Non si tratterebbe, pertanto, di interventi «su singoli edifici», svincolati dalla pianificazione urbanistica.

4.- In prossimità dell'udienza, la parte ricorrente nel giudizio principale e la Regione Lombardia hanno depositato memorie illustrative.

4.1.- In ordine all'inammissibilità eccepita dalla Regione Lombardia, la parte ricorrente nel giudizio principale ha replicato che lo stesso Comune di Sondrio, nelle deduzioni difensive, ha fondato la legittimità della variante sulle previsioni censurate. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe negato l'operatività, nella Regione Lombardia, della distanza pari all'altezza del fabbricato più alto.

Nel merito, l'interpretazione «riduttiva» prospettata dalla Regione Lombardia sarebbe contraddetta dal dato letterale, che menziona una generale disapplicazione delle disposizioni del d.m. n. 1444 del 1968, con l'eccezione della distanza minima di dieci metri.

Le esigenze di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti comunque non giustificerebbero una deroga di tale latitudine, che si applicherebbe «a regime» e non in via meramente transitoria, come dimostra il fatto che la disciplina censurata è stata introdotta soltanto a distanza di circa tre anni «dall'approvazione della legge urbanistica regionale n. 12/2005».

4.2.- La Regione Lombardia ha ribadito l'inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza. In particolare, il giudice a quo avrebbe trascurato di indicare le ragioni che lo

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 06 novembre 2020

inducono a fare applicazione della disposizione censurata e di motivare in merito all'incidenza delle questioni sulla definizione del giudizio principale.

Nel merito, la Regione Lombardia ha posto in risalto la legittimità costituzionale di una deroga che considera «il complessivo tessuto urbano», non si applica «al caso di edifici isolatamente considerati» e interviene «solamente in una fase transitoria, temporalmente limitata», al solo scopo di adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alle previsioni della legge regionale n. 12 del 2005.

5.- All'udienza pubblica del 14 gennaio 2020, le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate e hanno ribadito le argomentazioni illustrate nei rispettivi scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 156 del 2018), il Consiglio di Stato, sezione prima, nell'esercizio della propria funzione consultiva in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1 bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

1.1.- La disposizione censurata è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera xxx), della legge della Regione Lombardia 14 marzo 2008, n. 4, recante «Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», e prevede che, ai fini dell'adeguamento, «ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

La disciplina in esame salvaguarda, per i soli interventi di nuova costruzione, «il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri» e ne consente la deroga soltanto «tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario», in base alla previsione introdotta dall'art. 4, comma 1, lettera k), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali».

La distanza minima di dieci metri, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 873 e 907 del codice civile, è altresì «derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano» (art. 103, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005, aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 13 marzo 2012, n. 4, recante «Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia»).

1.2.- Il giudice a quo muove dalla premessa che, in virtù della disposizione censurata, non si applichino nella Regione Lombardia le distanze minime tra fabbricati sancite dall'art. 9, primo comma, numero 3), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

La previsione citata riguarda le zone territoriali omogenee C, che l'art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968 identifica nelle «parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità» delle zone B, caratterizzate da una «superficie coperta degli edifici esistenti» non inferiore «al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona» e da una «densità territoriale [...] superiore ad 1,5 mc/mq».

Per le zone territoriali omogenee C, l'art. 9, primo comma, numero 3), del d.m. n. 1444 del 1968 prescrive «tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto», anche nell'ipotesi in cui «una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12».

1.3.- Ad avviso del rimettente, la deroga sancita dalla disposizione censurata riguarderebbe «qualsiasi ipotesi di intervento, quindi anche su singoli edifici» e non sarebbe demandata a strumenti urbanistici «funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio».

Il Consiglio di Stato, alla luce di tali premesse, denuncia la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sul presupposto che la disposizione censurata travalichi la «competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio»» e i limiti dell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 e dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», che subordinano la legittimità delle deroghe alle distanze minime alla loro previsione nel contesto di strumenti urbanistici, funzionali a conformare «un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio».

Il giudice a quo assume che la previsione censurata, nel delineare una deroga di tale ampiezza, si ponga in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto lederebbe la «competenza legislativa esclusiva dello Stato» in materia di «ordinamento civile», che include la disciplina delle distanze minime tra costruzioni, nel rispetto delle prescrizioni imperative dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.

2.- Ai fini dell'odierno scrutinio, è necessario ricostruire nei suoi tratti salienti gli antecedenti di fatto del giudizio principale.

Il rimettente è chiamato a rendere un parere vincolante su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che oggi, dopo le innovazioni apportate dall'art. 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), si atteggia come «un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un «giudizio», quantomeno ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 73 del 2014, punto 2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 133 del 2016, punto 3.4.1. del Considerato in diritto).

Nel giudizio principale è impugnata la variante, adottata il 28 novembre 2014, del piano di governo del territorio del Comune di Sondrio, a sua volta approvato con delibera del Consiglio comunale del 6 giugno 2011.

Le questioni vertono sulla scelta di sottrarre le aree di nuova edificazione poste all'interno di un ambito territoriale denominato «tessuto urbano consolidato» all'applicazione della disciplina più restrittiva (quella che impone una distanza minima pari all'altezza dell'edificio più alto).

3.- Occorre, preliminarmente, esaminare le eccezioni di inammissibilità formulate nell'atto di intervento.

4.- La Regione Lombardia ha eccepito l'inammissibilità delle questioni alla luce dell'incerta individuazione sia della disposizione censurata sia dell'intervento caducatorio richiesto a questa Corte.

L'eccezione deve essere disattesa.

Il rimettente ha individuato in modo inequivocabile il tema del decidere, che attiene alla distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto, prescritta nelle zone territoriali omogenee C tra edifici antistanti, uno almeno dei quali con parete finestrata. A questa Corte il Consiglio di Stato ha richiesto una declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina che consente l'indiscriminata disapplicazione delle previsioni imperative dettate dall'art. 9, primo comma, numero 3), del d.m. n. 1444 del 1968.

Le censure si incentrano sul primo enunciato dell'art. 103, comma 1-bis, della legge regionale n. 12 del 2005, e non sulla disciplina della distanza minima tra fabbricati, pari a dieci metri.

Non dispiegano, pertanto, alcuna influenza le innovazioni successive all'ordinanza di rimessione, recate dall'art. 4, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 18 del 2019, che ha specificato, solo per la distanza minima pari a dieci metri, i requisiti di legittimità di eventuali deroghe.

5.- Ad avviso della Regione Lombardia, le questioni sarebbero inammissibili anche per carenza motivazione in ordine alle ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Neppure tale eccezione è fondata.

Il rimettente ha ricostruito in maniera circostanziata la giurisprudenza di questa Corte che, sin dalla sentenza n. 232 del 2005, ha ricondotto la disciplina delle distanze alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e ha riconosciuto il potere delle Regioni, titolari della competenza concorrente nella materia «governo del territorio», di dettare discipline derogatorie in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (fra le molte, sentenze n. 50 e n. 41 del 2017, n. 231, n. 185 e n. 178 del 2016).

L'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e a una razionale pianificazione urbanistica circoscrive rigorosamente la competenza legislativa regionale relativa alle di-

stanze tra gli edifici e ne vincola anche le modalità di esercizio (da ultimo, sentenza n. 41 del 2017, punto 4.1. del Considerato in diritto).

È pertinente anche il richiamo, operato dal rimettente, all'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, che rappresenta «[i]l punto di equilibrio tra la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» e quella regionale in materia di «governo del territorio»» (sentenza n. 6 del 2013, punto 3.2. del Considerato in diritto) e consente di fissare distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale nel solo caso di «gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».

Il Consiglio di Stato non manca di soffermarsi anche sulle previsioni dell'art. 2-bis del d.p.r. n. 380 del 2001, che hanno recepito la giurisprudenza di questa Corte e, nel confermare la vincolatività delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968, consentono di derogarle entro limiti puntuali, «nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».

Il rimettente ha dunque avvalorato le censure con una esauritiva ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della costante giurisprudenza di questa Corte.

6.- La Regione Lombardia ha eccepito l'inammissibilità delle questioni in ragione dell'inadeguata motivazione in punto di rilevanza.

Il rimettente non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine alla necessità di applicare una disposizione che riguarda specificamente la fase di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.

L'eccezione è fondata.

6.1.- La disposizione censurata esclude l'applicazione delle previsioni del d.m. n. 1444 del 1968 e puntualizza che tale disapplicazione opera «[a]i fini dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti».

L'art. 26, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 dispone che i Comuni deliberino l'avvio del procedimento di adeguamento dei piani regolatori generali vigenti entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 16 marzo 2005, n. 11, e destinata a entrare in vigore, in difetto di previsioni di segno diverso, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

I comuni sono poi obbligati ad approvare tutti gli atti inerenti ai piani di governo del territorio in conformità ai principi enunciati dalla nuova «Legge per il governo del territorio» e secondo il procedimento che tale legge delinea.

L'art. 26, comma 3, della stessa legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, nella formulazione originaria, disciplinava i tempi di adeguamento dello strumento urbanistico generale, quando fosse stato approvato prima dell'entrata in vigore «della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico)» (art. 25, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005). Era previsto il termine più celere di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova «Legge per il governo del territorio» e si stabiliva che, successivamente, fossero approvati tutti gli atti di piano di governo del territorio.

Dopo le novità apportate dall'art. 1, comma 1, lettera f), della legge della Regione Lombardia 10 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale), l'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005 oggi regola l'avvio del procedimento di approvazione del piano di governo del territorio, che deve essere deliberato dai Comuni entro il 15 settembre 2009.

6.2.- Il Consiglio di Stato, sin dalle premesse dell'ordinanza di rimessione, evidenzia che è stata impugnata la variante adottata con delibera del Consiglio comunale di Sondrio 28 novembre 2014, n. 81, e destinata a modificare il piano di governo del territorio, a sua volta approvato con delibera del Consiglio comunale 6 giugno 2011, n. 40.

6.3.- A fronte di una variante risalente al novembre 2014 e relativa a un piano di governo del territorio già approvato nel giugno 2011, il rimettente non illustra le ragioni che rendono necessaria l'applicazione di una disciplina volta a regolare la sola fase transitoria di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, modulata secondo precise scansioni temporali, e non la revisione dei piani di governo del territorio già approvati.

La disposizione censurata, pur posteriore alla «Legge per il governo del territorio» del 2005, si colloca in un orizzonte temporale definito, legato all'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e alla successiva transizione ai piani di governo del territo-

rio, che si configurano come i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla legislazione regionale.

In tal senso depone l'univoco dettato letterale, che richiama l'adeguamento, secondo le scadenze predeterminate dall'art. 26, commi 2 e 3, della legge regionale n. 12 del 2005, e postula un nesso di strumentalità della disapplicazione rispetto all'adeguamento stesso.

Sull'elemento temporale e sulla correlazione finalistica con l'adeguamento, che integrano requisiti imprescindibili della disposizione sospettata di incostituzionalità, il rimettente non offre ragguagli di sorta. Il Consiglio di Stato non dimostra che il provvedimento impugnato, posteriore alla fase transitoria di adeguamento, rinviene il suo fondamento nella disciplina sottoposta al vaglio di questa Corte e contraddistinta da presupposti applicativi rigorosi.

Né a tali carenze possono supplire - secondo la giurisprudenza di questa Corte - le argomentazioni del Comune di Sondrio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, menzionate dalla parte privata nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza. Peraltro, tali argomentazioni, che negherebbero l'applicabilità della distanza pari all'altezza del fabbricato più alto, non soltanto non sono state vagliate dal giudice a quo, ma neppure si cimentano con gli elementi di ordine testuale addotti dalla Regione Lombardia in merito all'interpretazione della disposizione censurata.

Il giudice a quo, nella parte conclusiva dell'ordinanza, si limita a indicare che la rilevanza delle questioni di costituzionalità sarebbe innegabile, poiché l'applicazione della legge regionale «è decisiva ai fini della decisione della controversia in esame». Le indicazioni tratteggiate, tuttavia, non superano la valutazione che è demandata a questa Corte con riguardo al presupposto della rilevanza (fra le molte, sentenza n. 208 del 2019, punto 3.1. del Considerato in diritto).

La motivazione del rimettente incorre, pertanto, nel profilo di inammissibilità eccepito dalla Regione Lombardia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2020.

Il presidente: Marta Cartabia
Il redattore: Silvana Sciarra
Il cancelliere: Roberto Milana

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2020
Il Direttore della Cancelleria
Roberto Milana